DCCCLI SEDUTA

GIOVEDÌ 10 LUGLIO 1952

Presidenza del Presidente PARATORE

INDI

del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 35085

Disegni e proposte di legge:

(Deferimento all'esame di Commissioni permanenti e speciale) 35085

(Approvazione da parte di Commissioni permanenti) 35086

Disegno di legge: « Sistemazione della previdenza marinara » (2242) (Seguito della discussione):

FIORE . . . . . 35088 *passim* 35141
TOMMASINI, *relatore* . . . 35089 *passim* 35149
CAPPA, *Ministro della marina mercantile* . 35089, *passim* 35149
BITOSSI . . . . . 35090 *passim* 35149
MONALDI . . . . . 35090 *passim* 35145
GRAVA 35091
BERLINGUER . . . . . 35092 *passim* 35146
GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 35094, *passim* 35148
DE LUCA . . . . . 35111 *passim* 35140
ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia* . . . 35144

Interrogazione (Annunzio) 15149

Proclamazione a senatore del signor Giuseppe Zugaro De Matteis 35087

Proposta di legge di iniziativa dei senatori Romano Domenico e Musolino (Deliberazione di non passaggio agli articoli) 35087

La seduta è aperta alle ore 16.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Ghidetti per giorni 3.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.

Deferimento di disegni e di proposte di legge all'esame di Commissioni permanenti e speciale.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che le Commissioni alle quali sono stati deferiti per l'esame i seguenti disegni e le seguenti proposte di legge, della cui presentazione è già stata data comunicazione, sono:

1ª Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Finanziamento dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta » (2466) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Abrogazione dell'articolo 13 della legge 5 maggio 1952, n. 405, col quale la denominazione di " Primo Presidente della Corte di appello " è sostituita da quella di " Presidente della Corte di appello " » (2459), d'iniziativa del senatore Romano Antonio;

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere), previo parere della

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Efficacia fino al 31 dicembre 1952 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 586, riguardante i diritti delle cancellerie e segreterie giudiziarie » (2464) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), previo parere della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo):

« Proroga dell'autorizzazione al Governo di sospendere o ridurre i dazi della vigente tariffa doganale, prevista dall'articolo 2 della legge 24 dicembre 1949, n. 993 » (2458);

6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione di un contributo annuo di lire 6 milioni all'Università degli studi di Roma per il funzionamento della clinica delle malattie tropicali e subtropicali » (2462) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 8 miliardi e 800 milioni a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il ripristino del parco del materiale rotabile » (2461) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al fondo per l'indennità degli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (2465), di iniziativa del deputato Repossi (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale), previo parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Riordinamento degli Istituti di previdenza per le pensioni dei dipendenti degli enti locali » (2460), di iniziativa dei senatori Ruggeri ed altri;

Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente:

« Ratifica del decreto legislativo 8 aprile 1948, n 274, concernente la sistemazione dei servizi di stampa, spettacolo e del Commissariato del turismo, nonchè dei relativi ruoli organici » (2467) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Commissione speciale per le zone alluvionate:

« Stanziamento di lire 3 miliardi per l'assistenza alle popolazioni colpite dalle alluvioni dell'autunno 1951 » (2471).

Mi riservo di comunicare al Senato quali di detti disegni e proposte di legge saranno deferiti alle Commissioni competenti, non solo per l'esame, ma anche per l'approvazione, a norma dell'articolo 26 del Regolamento.

Approvazione di disegni e di proposte di legge da parte di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che nelle riunioni di stamane delle Commissioni permanenti sono stati esaminati ed approvati i seguenti disegni e proposte di legge:

2ª Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere):

« Aggregazione dei comuni di Santa Maria di Sala e di Noale alla sezione staccata della pretura di Mirano (Venezia) » (2411), d'iniziativa dei deputati Ferrarese, Ponti e Gatto (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Modificazioni alla legge sui censimenti del 2 aprile 1951, n. 291 » (1962-*B*), d'iniziativa del senatore Fortunati (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Aumento della sovvenzione per l'esercizio 1951-52 a favore dell'Opera nazionale maternità ed infanzia » (2412);

« Provvidenze a favore dei profughi della Venezia Giulia già titolari di magazzini di vendita e di rivendite di generi di monopolio » (2444) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile):

« Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria » (2405);

« Aumento delle sanzioni pecuniarie in materia di circolazione stradale » (2425) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Autorizzazione di spesa per la costruzione dei Palazzi di giustizia di Nuoro e Melfi, e per la costruzione di una Casa di rieducazione per minorenni in Roma » (2430);

« Potenziamento della ferrovia Trento-Malè e completamento delle ferrovie Motta-Schettino-Regalbuto e Alcamo diramazione-Trapani » (2433);

« Autorizzazione della spesa di lire 50 milioni per l'aumento del contributo statale per la Basilica di San Marco in Venezia, nonchè per interventi straordinari al campanile della Basilica stessa » (2441) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Autorizzazione di spesa per la partecipazione dell'Italia a manifestazioni nazionali ed internazionali attinenti all'attività dei lavori pubblici » (2257-*B*) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*);

« Autorizzazione del limite di impegno di lire 1.500.000.000 per la concessione, ai sensi del testo unico 28 aprile 1938, n. 1165, e successive modificazioni ed integrazioni, di contributi in annualità per la costruzione di case popolari » (2443) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Riordinamento delle norme relative alla decorazione della " Stella al merito del lavoro " » (1762);

« Nuovo trattamento economico ed estensione delle assicurazioni sociali in favore del personale incaricato temporaneo addetto al servizio del collocamento » (2463) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Proclamazione a senatore del signor Giuseppe Zugaro De Matteis.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che la Giunta delle elezioni, nella seduta di ieri, in seguito all'avvenuto decesso del senatore Ricci Mosè, ha deliberato, ai sensi dell'articolo 21 della legge elettorale per il Senato, di proporre, per il seggio resosi vacante nella regione degli Abruzzi, la proclamazione a senatore del candidato Giuseppe Zugaro De Matteis, che, nel medesimo gruppo di candidati del senatore Ricci, ha ottenuto la maggiore cifra individuale.

Pongo ai voti questa proposta della Giunta delle elezioni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Avverto che da oggi decorre, nei confronti del nuovo proclamato, il termine di venti giorni per la presentazione di eventuali proposte o reclami.

Deliberazione di non passaggio agli articoli di proposta di legge d'iniziativa dei senatori Romano Domenico e Musolino.

PRESIDENTE. Informo il Senato che la 7ª Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile) nella riunione di stamane ha deliberato di non passare all'esame degli articoli della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Romano Domenico e Musolino: « Passaggio al comune di Reggio Calabria delle case economiche e popolari costruite dall'Ente edilizio di quella città » (1633), considerando il provvedimento stesso assorbito dal disegno di legge: « Soppressione dell'Ente edilizio di Reggio Calabria » (2405), approvato oggi dalla medesima Commissione.

Seguito della discussione del disegno di legge: « Sistemazione della previdenza marinara » (2242).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sistemazione della previdenza marinara ».

Come i colleghi ricordano, ieri fu esaurita la discussione generale e parlarono il relatore e il Ministro. Si procederà pertanto ora all'esame degli articoli nel testo proposto dalla Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

TITOLO I.

Disposizioni per il personale inscritto alla gestione marittima.

Art. 1.

Agli effetti della determinazione della misura dei contributi e della pensione, le competenze degli inscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara si intendono stabilite secondo la tabella delle competenze medie allegata alla presente legge, in relazione al grado e alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della navigazione.

PRESIDENTE. Dai senatori Bitossi, Fiore ed altri è stato presentato il seguente emendamento:

« Dopo le parole: " competenze medie " aggiungere le altre: " corrispondenti alle reali retribuzioni " ».

Ha facoltà di parlare, per illustrarlo, il senatore Fiore.

FIORE. Onorevoli colleghi, mi auguro che questo emendamento venga accettato dalla Commissione e dal Governo perchè oltre a rispondere a delle esigenze di giustizia, da parte del Governo sarebbe anche un atto riparatore.

Il Ministro della marina mercantile nella relazione al disegno di legge assume giustamente che il trattamento economico attuale dei pensionati marittimi è tale per cui nessun marittimo può considerarsi soddisfatto e quindi sono giustificate le proteste della gente di mare e aggiunge che un trattamento, che nei casi più favorevoli può di poco superare le 7.000 lire, non può non essere considerato umiliante per chi, per esempio, ha trent'anni di navigazione al proprio attivo « e ha saputo assumersi le grandi responsabilità che comporta il comando di una grande nave dipendendo talvolta esclusivamente dalla sua capacità la vita di migliaia di persone e la conservazione di valori materiali che, espressi in moneta, oggi raggiungono in cifre l'ordine di miliardi. Invero le competenze medie tuttora valide ai fini di cui sopra sono quelle approvate con regio decreto 18 febbraio 1937, n. 319. Trattasi di competenze che, se confrontate con le attuali retribuzioni effettive, risultano di misura veramente irrisoria. Basti considerare che per le navi di stazza lorda superiore alle 150 tonnellate, dette competenze vanno da un massimo di mille lire mensili per il comandante ad un minimo di duecento lire mensili per il mozzo, mentre è risaputo che, oggi, tali somme rappresentano molto meno di quella che è la retribuzione giornaliera di bordo dei predetti ».

In altre parole il Ministro riconosce che l'attuale condizione dei pensionati marittimi deriva dal fatto che lo Stato non ha osservato la legge perchè, in base all'articolo 15 del decreto 26 ottobre 1919 e soprattutto in base all'articolo 29 del decreto del 6 luglio 1922, bisognava non solo aggiornare le tabelle ma bisognava tener conto, per l'aggiornamento, delle paghe stabilite dai contratti di arruolamento.

Il Ministro quindi confessa che lo Stato è venuto meno al più elementare dei suoi doveri, cioè quello di rispettare le leggi.

Il nostro emendamento, mentre vuole eliminare per l'avvenire delle ingiustizie, dà la possibilità al Governo di riparare onestamente ai suoi torti; infatti noi chiediamo che le competenze medie siano determinate in rapporto alle retribuzioni effettive, cioè tenendo conto di tutti gli elementi che costituiscono la retribuzione così come prescrive l'articolo 361 del Codice di navigazione. Ci sembra quindi di non chiedere niente di più di quello che legalmente è dovuto ai marittimi. Le competenze medie, come finora sono state stabilite e come risultano dalle tabelle annesse al disegno di legge presentato dal Ministro, non rispondono alle retribuzioni effettive. Noi pertanto vogliamo impedire che per l'avvenire si ripeta quello che tutti deploriamo, cioè la corresponsione di pensioni veramente irrisorie di fronte ai sacrifici della gente del mare. Ci sembra che rapportare le competenze medie alle effettive contribuzioni sia un dovere da parte del Governo e del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione.

TOMMASINI, *relatore*. La 7ª Commissione — e non a caso abbiamo pregato i colleghi della 10ª Commissione di esserci qui a fianco — esprime parere contrario non solo all'emendamento all'articolo 1, ma anche all'emendamento, non ancora letto, all'articolo 2, in quanto accettare l'emendamento del senatore Fiore significherebbe sovvertire completamente il disegno di legge con tutti i suoi articoli. D'altra parte, cosa vuol dire « competenze medie corrispondenti alle reali retribuzioni »? Sopprimere le competenze medie del personale marittimo. Allora in questo caso non posso dimenticare di essere un ex ferroviere e non rilevare che sarebbe come dire: sopprimere — l'assimilazione mi sembra adeguata — le competenze accessorie del macchinista che viaggia. Ora sopprimere le competenze accessorie al macchinista delle Ferrovie dello Stato che fa 6, 7, 10 mila chilometri al mese... (*Interruzione del senatore Fiore*). Poichè vedo che lei non accetta volentieri le mie controdeduzioni, concludo dichiarando che da parte della settima Commissione esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della marina mercantile per esprimere il suo avviso.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Per la chiarezza della discussione gli onorevoli colleghi devono sapere che le competenze medie sono state stabilite fin dal 1919 nella legge che regola le pensioni marittime, e sono fondate su un concetto basilare, che in genere i marittimi non navigano 12 mesi all'anno. Anche quando non c'era l'avvicendamento, il marittimo raggiungeva in media all'anno nove mesi di navigazione e la media non superava questa percentuale. Nel dopoguerra è intervenuta, per la sovrabbondanza dei marittimi, per la distruzione della nostra flotta, la necessità dell'avvicendamento, cioè lo sbarco obbligatorio dopo nove mesi di navigazione. Ecco perchè si è stabilita ed applicata la competenza media: sarebbe infatti ingiusto che il marittimo pagasse contributi in base a un servizio non prestato o ottenesse la pensione in base a un servizio egualmente non prestato. Ecco le ragioni per cui, indipendentemente dal fatto che questo emendamento metterebbe all'aria tutta l'organizzazione della legge, il Governo è contrario.

A proposito del trattamento fatto ai marittimi, faccio presente agli onorevoli colleghi che attualmente, con l'applicazione delle pensioni secondo la disposizione del 1949 che le triplicava, un comandante con 30 anni di navigazione ha 20.417 lire al mese. Con la presente legge, come è stata presentata, può raggiungere le 60.000 lire di pensione mensile, che per i nuovi pensionati possono diventare 70.000 dopo tre anni di navigazione dalla data di approvazione dell'attuale provvedimento. Se si tiene conto che il Governo è disposto ad accettare l'emendamento che è stato proposto dai senatori Grava, Monaldi ed altri, per la concessione della mensilità natalizia, vedete che queste pensioni da 20.417 lire al mese saliranno a 60.000 e poi a 70.000 dopo tre anni, oltre alla concessione della tredicesima mensilità. Il comandante con 20 anni di navigazione che attualmente percepisce 18.566 lire al mese, sale a 40.000 lire che potranno diventare 46.000 lire se compirà tre anni di navigazione dopo l'approvazione di questa legge. Il primo ufficiale con 30 anni di navigazione da 18.700 lire al mese sale a 42.000 e poi a 49.000; il marinaio con 30 anni di navigazione con 15.000 sale a 24.500 e poi a 30.000. Ora non mi sembra che si faccia un trattamento insufficiente! In verità credo che ci saranno le altre categorie che reclameranno per queste particolari condizioni che vengono ad essere fatte in favore dei marittimi.

Vediamo poi le condizioni delle famiglie. La vedova con due figli del comandante avente 30 anni di navigazione sale a 42.000 lire; la vedova del comandante con 20 anni di servizio sale a 28.000 lire; la vedova del primo ufficiale sale a 29.000 lire; quella del marinaio a 17.000 lire.

Come si vede si fa un notevole sforzo, al quale hanno contribuito largamente gli armatori, che hanno reso possibile al Governo di presentare un disegno di legge che ha trovato il consenso delle categorie interessate, non solo degli attuali pensionati, ma di tutti i marittimi.

Faccio appello ai colleghi della sinistra di non voler insistere sui 44 emendamenti, che

non voglio dire presentati a scopo ostruzionistico, perchè si renderebbe impossiblie l'approvazione della legge. Io credo, per il Governo, di aver fatto tutto il possibile: ad ogni modo l'Assemblea è sovrana nelle sue decisioni. Ma se la legge non sarà approvata per la quantità e la qualità degli emendamenti che sono stati proposti, che hanno un carattere quasi di sabotaggio della legge stessa, la responsabilità sarà della parte che l'avrà voluta assumere. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Prego gli onorevoli presentatori dell'emendamento di dichiarare se vi insistono.

BITOSSI. In primo luogo mi meraviglia il linguaggio usato dal Ministro, che ha cercato e cerca tutt'ora di impedire, usando un linguaggio poco corretto, ad ogni singolo senatore di portare il suo contributo nella discussione di una legge. Non si può parlare di sabotaggio o di ostruzionismo se un senatore o un gruppo di essi, nell'esercizio delle loro funzioni di legislatori, portano il loro contributo affinchè la legge sia perfezionata. Mi sembra che affermazioni di questo genere siano inqualificabili. C'è poi l'atteggiamento di giudicare sempre gli emendamenti presentati da questa parte come se la sinistra dovesse sempre essere in contrasto con l'altra parte del Senato. Vuol dire che d'ora in avanti quando dovrò parlare con l'onorevole ministro Cappa parlerò come appartenente all'ala destra di questo Senato.

Comunque entro nel merito del problema.

Non discuto le cifre, perchè non posso essere in possesso delle cifre che il Ministro e il relatore ci ammanniscono senza che si possa controllare la loro esattezza. Ho comunque un'esperienza proprio in materia di cifre: potrei dimostrare che il Ministro del lavoro e della previdenza sociale fece stampare degli opuscoli della Previdenza sociale nei quali voleva dare ad intendere ai pensionati che, attraverso la sua legge, si sarebbero determinate forti aliquote di aumento delle pensioni, ma di fatto poi oggi nell'applicazione pratica tutto ciò che egli aveva affermato e che i diversi ministri Cappa e i diversi relatori avevano applaudito non si è verificato. Per questo non intendo confutare le cifre, però mi riservo in un prossimo futuro di dimostrare eventualmente (mi auguro di no) che tutte queste cifre non sono esatte o comunque sono applicabili ad un'aliquota così bassa di pensionati e di pensionabili che non credo sarebbe il caso di citarle a mo' di esempio. Rimane un fatto, indipendentemente dalle cifre: è esatto o non è esatto che la legge istitutiva della Previdenza marinara stabiliva che si doveva tener conto delle paghe rilevate dai contratti di arruolamento? È esatto o non è esatto che le attuali tabelle delle competenze medie non sono state tratte dai contratti di arruolamento? È esatto, ed allora vuol dire che questa legge è in contrasto con la legge istitutiva, vuol dire che se il Ministro della marina mercantile voleva fare una legge in carattere con la legge istitutiva doveva fare delle tabelle diverse da quelle che ha fatto. Che poi ci siano dei motivi particolari, questo è un problema che interessa particolarmente il Ministro della marina mercantile, ma che la legge oggi presentata sia in contrasto con la legge istitutiva della Previdenza marinara, questo, onorevole Cappa e onorevoli colleghi, è la pura e semplice verità.

Se voi, dunque, volete fare una legge che rispetti proprio la legge istitutiva, dovete approvare il nostro emendamento. È per questa ragione che insistiamo nell'emendamento proposto e preghiamo il Senato di approvarlo.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Onorevoli colleghi, vorrei ristabilire un po' l'equilibrio su questo primo tema. Proprio ieri ho iniziato il mio intervento sull'argomento delle competenze medie. Anche io ho auspicato l'impostazione della Previdenza marinara, così come di tutti i rami dell'attività previdenziale, sulla base delle retribuzioni effettive. Ma ho anche detto che, allo stato delle cose, è necessario rinunziarvi. La competenza media è press'a poco la metà della retribuzione effettiva. Su questo valore è stato impostato il calcolo per le pensioni, su questo valore è stato impostato il calcolo delle contribuzioni per gli armatori e per la gente di mare, su questo valore sono stati impostati gli adeguamenti delle pensioni già liquidate. L'abbandono di questo sistema significherebbe non portare avanti questa legge.

BITOSSI. Sarebbe giusto o no farlo?

MONALDI. Sarebbe auspicabile rivedere tutto il complesso della previdenza sociale. In questo campo siamo d'accordo, ma non sono

d'accordo nell'attuazione in questa sede. Comprendo che i colleghi dell'altra parte abbiano posto il problema per ragioni di principio; se mi fossi trovato dall'altra parte avrei fatto altrettanto; ma, affermato il principio, avrei immediatamente ritirato l'emendamento, perchè la sua accettazione significherebbe interrompere il nostro lavoro, il che sarebbe di grave danno per coloro che attendono le previdenze di questa legge.

GRAVA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRAVA. Debbo aggiungere che le affermazioni dell'onorevole Bitossi non corrispondono ad esattezza perchè, se è vero che l'articolo 29 da lui citato, del regolamento per l'esecuzione del regio decreto del 1919, n. 1996, dice che le tabelle debbono essere rivedute tenendo conto di regola degli stipendi, è altrettanto vero che l'articolo 15 della legge 1919 stabilisce che le competenze medie vengono concordate tra i marittimi e gli armatori e di conseguenza non sugli stipendi fissi ma in seguito ad un concordato. Quindi l'articolo 15 del regio decreto che è in relazione all'articolo 29 del regolamento del 1922 detta la norma cui bisogna ubbidire. Questo per l'esattezza dal punto di vista giuridico.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Bitossi, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, tendente ad aggiungere alle parole: « competenze medie » le altre: « corrispondenti alle reali retribuzioni ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto allora ai voti l'articolo 1 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 2.

L'ultimo comma dell'articolo 8 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, è modificato come segue:

« Le tabelle delle competenze medie sono soggette a revisione annuale e possono essere modificate sentite le organizzazioni sindacali interessate mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale ».

PRESIDENTE. I senatori Bitossi, Fiore ed altri hanno proposto di sostituire, nel capoverso, alle parole: « possono essere modificate » le seguenti: « il loro aggiornamento alle reali retribuzioni percepite dall'iscritto sarà effettuato ... ».

Tale emendamento è però precluso dalla reiezione della modificazione proposta dagli stessi senatori all'articolo 1.

Metto pertanto ai voti l'articolo 2. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 3. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 3.

I contributi previsti dall'articolo 16 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificati con l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono stabiliti nella seguente misura:

1) Navi di stazza lorda fino a 300 tonnellate:

a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 16 per cento e per la bassa forza 17 per cento delle competenze medie;

b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 4 per cento e per la bassa forza 3 per cento delle competenze medie.

2) Navi di stazza lorda superiore a 300 tonnellate:

a) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore 27,50 per cento e per la bassa forza 30 per cento delle competenze medie;

b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 8,50 per cento e per la bassa forza 6 per cento delle competenze medie.

Per le persone indicate nel secondo comma dell'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, il contributo è stabilito nella misura del 21 per cento delle competenze medie.

Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei con-

tributi di cui al presente articolo potranno essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.

PRESIDENTE. I senatori Bitossi, Fiore, Berlinguer ed altri hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo dei numeri 1 e 2:

« *a*) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore il 34 per cento delle competenze medie e per la bassa forza il 35 per cento delle competenze stesse;

b) a carico del marittimo: per lo stato maggiore il 2 per cento delle competenze medie e per la bassa forza l'1 per cento delle competenze stesse ».

Hanno inoltre proposto di sostituire l'ultimo comma con il seguente:

« Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge l'onere contributivo complessivo di cui al presente articolo potrà essere modificato, sentite le organizzazioni sindacali interessate, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ».

Ha facoltà di pralare il senatore Berlinguer per svolgere questi emendamenti.

BERLINGUER. Parlerò molto brevemente, anche perchè l'emendamento in sostanza si riduce a questo: l'articolo del progetto di legge stabilisce due quote distinte, mentre noi proponiamo che si stabilisca una quota unica, ed anche che questa venga ridotta ad una misura più bassa nei confronti dei lavoratori, ciò che mi pare equo e direi anche conforme ai princìpi che abbiamo già approvato nel disegno di legge per le pensioni della previdenza sociale.

C'è poi un'ultima parte dell'articolo 3 che chiediamo venga modificata, e mi pare su questo punto non ci dovrebbero essere dissensi. Ricordo agli onorevoli colleghi che essi hanno approvato il testo dell'articolo 2 in cui è detto: « Le tabelle delle competenze medie sono soggette a revisione annuale e possono essere modificate sentite le organizzazioni sindacali interessate mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale ». Ora, noi chiediamo che questa garanzia — io ne feci già cenno nel mio intervento in sede di discussione generale — del parere delle organizzazioni interessate, che è riconosciuta nell'articolo 2, venga riconosciuta anche per l'articolo 3, che riguarda modificazioni periodiche dello stesso tipo di quelle previste nell'articolo 2. Ecco perchè noi insistiamo sul nostro emendamento. Credo che il Senato potrà trovare opportuno votare sui singoli commi o per le singole proposte, che noi presentiamo comma per comma. Mi auguro che il Senato approverà interamente quanto noi abbiamo proposto.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore, per esprimere l'avviso della Commissione.

TOMMASINI, *relatore*. Onorevoli colleghi, il parere della Commissione è questo: analizziamo gli emendamenti, e troviamo: « Al n. 1, sostituire le lettere *a*) e *b*) con le seguenti: *a*) a carico dell'armatore: per lo stato maggiore il 34 per cento delle competenze medie e per la bassa forza il 35 per cento delle competenze stesse ». Sottolineo che il progetto di legge prevede rispettivamente il 17 per cento, cioè la metà, e il 16 per cento, cioè meno della metà della cifra proposta con l'emendamento.

« *b*) a carico del marittimo: per lo stato maggiore 2 per cento e per la bassa forza l'1 per cento delle competenze medie », mentre la legge prevede il 4 e il 3 per cento delle competenze stesse. Anche qui ci troviamo di fronte ad una variazione di contributi la quale sovvertirebbe completamente l'onere e verrebbe a porsi a carico delle parti.

Questo per quanto riflette le norme sub *a*) e *b*); quindi la Commissione, per queste categorie, esprime il parere contrario. Viceversa, per quanto riflette la sostituzione del primo comma con quello che è stato letto dall'onorevole collega Segretario noi possiamo accettare questo emendamento in quanto si aggiunga: « sentite le organizzazioni sindacali interessate » perchè se può apparire che il testo della legge sia variato solo con questa aggiunta, viceversa nell'esame della sua dizione troviamo che entro due anni dalla

entrata in vigore della presente legge, non si parla di contributo, ma si parla di onere di contributo complessivo e, onorevoli colleghi, capite che questa è una variante sostanziale. Pertanto la Commissione non accetta le variazioni di cui ai sub *a*) e *b*), accetta solo la variazione dell'ultimo comma cioè l'aggiunta delle parole « sentite le organizzazioni sindacali interessate ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della marina mercantile per esprimere il suo avviso.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile.* Mi permetto osservare che l'emendamento proposto annulla una condizione di un certo riguardo fatta alle piccole navi, perchè queste secondo l'emendamento sarebbero unificate nel trattamento alle navi di stazza maggiore, mentre bisogna che si tenga conto di questo proletariato dell'armamento; insisto quindi perchè sia mantenuto il testo governativo.

Osservo, sul resto, che qui si tratta di percentuali che riguardano le competenze medie; ora, dai calcoli che abbiamo fatto, si rileva che questo trattamento proposto per i prestatori d'opera è migliore dello stesso trattamento della legge Rubinacci, alla quale si è fatto varie volte appello. Vi è un aumento notevolissimo del contributo a carico dell'armamento, e ve ne è uno solo lieve in favore della gente di mare. Io quindi avrei creduto che i miei contraddittori si sarebbero compiaciuti di questo articolo il quale rende molto più onerosa la legge proprio a carico degli armatori e la solleva nei riguardi della gente di mare. Per esempio, se con la legge Rubinacci gli armatori debbono contribuire con l'11 per cento, con la legge attuale contribuiscono con il 29 per cento, e ciò per rendere possibile un particolare trattamento di favore che con questa legge facciamo ai marittimi.

Pertanto sono costretto a respingere l'emendamento proposto e accetto solo che nell'ultimo comma si aggiungano le parole: « sentite le organizzazioni sindacali interessate ».

PRESIDENTE. Domando agli onorevoli presentatori degli emendamenti se vi insistono.

FIORE. Vorrei fare osservare ai colleghi che quando noi proponiamo che non si tenga conto della stazza delle navi è perchè — l'onorevole Ministro dovrebbe saperlo — nei contratti di arruolamento non si fa nessuna differenza di trattamento economico a secondo della stazza delle navi.

Inoltre, onorevole Cappa, è vero che in una certa misura queste percentuali non sono quelle della legge Rubinacci, ma ella sa che la previdenza marinara è un fondo speciale dell'istituto di previdenza e sa che tra i fondi speciali c'è anche quello per gli auto-ferro-tramvieri. Costoro pagano un nono, mentre i datori di lavoro pagano otto noni. Allora noi proponiamo che per i marittimi, per i maggiori rischi a cui essi vanno incontro, per la loro vita disagiata, si faccia il trattamento migliore fra gli inscritti ai fondi speciali. Dato il precedente degli auto-ferro-tramvieri, proponiamo un trattamento analogo per i marittimi.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile.* So benissimo che i contratti sono uguali per tutti, ma poichè attualmente il piccolo naviglio soggiace ad una crisi tremenda, che obbliga molte volte al disarmo, mi pare che sia logico che abbia un trattamento di particolare riguardo.

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Posso accettare la tesi del Ministro sulla differenziazione delle aliquote per gli armatori, ma non riesco a capire perchè il marittimo, se arruolato su una nave di piccolo cabotaggio deve pagare il 2,4 per cento, mentre, se arruolato su una nave più grande deve pagare viceversa l'8,5 per cento. Se si vuol proteggere il piccolo armamento facendo pagare una quota più bassa, posso essere d'accordo, ma che anche i marittimi paghino quote diverse mi sembra assurdo. Allora io penso che si dovrebbero uguagliare le trattenute per i marittimi, siano essi imbarcati su navi di piccolo cabotaggio che su unità più grandi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento, dei senatori Bitossi ed altri, sostitutivo dei numeri 1 e 2. Tale emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'emendamento sostitutivo dell'ultimo comma, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo, che hanno dichiarato di aderire soltanto all'aggiunta, nel testo della Commissione, delle parole: « sentite le organizzazioni sindacali interessate » alle altre: « potranno essere modificate ».

Onorevole Bitossi, insiste nell'emendamento sostitutivo?

BITOSSI. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Lo metto allora ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto infine ai voti l'articolo 3 nel testo già letto con l'aggiunta, nell'ultimo comma, delle parole: « sentite le organizzazioni sindacali interessate » alle altre: « potranno essere modificate ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 4.

I contributi dovuti dagli armatori ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e dall'articolo 6 della legge 11 aprile 1941, n. 267, continuano ad essere determinati in base alle competenze medie approvate con regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 319.

PRESIDENTE. A questo articolo è stato proposto, dai senatori Bitossi ed altri di aggiungere in fine le seguenti parole: « maggiorati degli interessi di mora del 6 per cento ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bitossi per svolgere questo emendamento.

BITOSSI. L'articolo 4 prevede il pagamento dei contributi dovuti dagli armatori in base ad alcuni articoli delle leggi 7 aprile 1941, 11 aprile 1941 e del decreto-legge 18 febbraio 1937. Sono contributi dovuti ma che non sono stati ancora pagati. Ora a noi sembra logico, dal momento che avrebbero dovuto essere pagati, che oggi attraverso la presente legge si mettano questi signori nella condizione di pagare anche i diritti di mora su queste somme che si sono trattenute, cavillando sull'applicazione della legge.

Per questa ragione abbiamo presentato lo emendamento in maniera che oltre ai danari dovuti alla Cassa sia pagato anche il 6 per cento dei diritti di mora.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Vorrei far presente all'onorevole Bitossi che la situazione contemplata dall'articolo 4 è alquanto diversa da quella prospettata. Per effetto di alcune leggi furono anticipate agli armatori alcune somme da parte dello Stato. Oggi si vuol procedere a un recupero. Tenuto conto di questa situazione sembrerebbe illogico dover applicare gli interessi di mora perchè l'obbligo diviene solo oggi operante. Vorrei quindi pregare di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione.

TOMMASINI, *relatore*. Qui faccio una questione di sostanza. L'articolo 4, così come è stato predisposto, dice: « I contributi dovuti dagli armatori a sensi dell'articolo 9 della legge 7 aprile 1941, n. 266, e dell'articolo 6 della legge 11 aprile 1941, n. 267, continuano ad essere determinati in base alle competenze medie approvate con regio decreto-legge 18 febbraio 1937, n. 319 ».

Ora l'emendamento Bitossi sancisce una mora che non può essere prevista dalla legge, stabilisce cioè il precedente che si tratti di contributi che non siano stati pagati. Quindi aggiungere: « maggiorati dagli interessi di mora del 6 per cento » mi sembra un nonsenso. Mi appello alla vostra cultura giuridica e pratica, onorevoli colleghi. È per questa ragione che sono contrario a nome della Commissione all'accettazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anch'io sono contrario alla aggiunta proposta dal senatore Bitossi per ragioni tecniche. Le due leggi che sono richiamate dall'articolo 4 riguardano la prima i marinai bloccati all'estero, la seconda i marinai pronti per l'imbarco. Per una norma generale del nostro codice civile tutti i crediti certi e liquidi non soddisfatti alla scadenza generano interessi e pos-

so assicurare il Senato che su questi contributi i debitori morosi pagano l'interesse del 6 per cento. Fare la precisazione richiesta potrebbe risolversi in danno perchè potrebbe ingenerarsi il dubbio che solo per questi particolari contributi la morosità produca l'obbligo degli interessi. È il caso di ricordare il vecchio aforisma: *inclusio unius, esclusio alterius.*

Prego pertanto l'onorevole proponente di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Bitossi mantiene il suo emendamento?

BITOSSI. In seguito alle dichiarazioni del Sottosegretario ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 4 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 5. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 5.

L'articolo 21 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n. 456, e dell'articolo 8 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, è abrogato.

Hanno diritto a pensione a carico della Gestione marittimi della Cassa nazionale per la previdenza marinara:

a) le persone che abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione e 60 anni di età;

se siano stati compiuti 20 anni di navigazione al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo, la pensione può essere liquidata a 50 anni. Se siano stati compiuti 20 anni di navigazione di cui 10 al servizio di macchina o di stazione radiotelegrafica di bordo la pensione può essere liquidata a 55 anni;

b) le persone che abbiano compiuto 15 anni di navigazione, di cui uno nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione, e 60 anni di età;

c) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione, per qualsiasi causa, qualunque sia la loro età, purchè abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione oppure almeno 10 anni di navigazione a condizione che, in questo caso, abbiano compiuto almeno due anni di navigazione nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o di dichiarazione di invalidità da parte delle commissioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773;

d) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati vari emendamenti: taluni dai senatori Bitossi, Fiore ed altri; altri dai senatori Monaldi, Grava e Pezzini. Si dia lettura di quelli dei senatori Bitossi ed altri.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Al secondo comma, lettera *a*), sostituire la cifra " 20 " con " 15 " ed aggiungere dopo la parola " età " le seguenti parole: " per gli uomini e 55 di età per le donne ";

« Al capoverso della stessa lettera *a*), primo rigo, sostituire la cifra " 20 ", con " 15 ";

« Al quarto rigo sostituire la cifra " 20 " con " 15 ";

« Alla lettera *c*), dopo le parole " almeno 20 anni di navigazione ", sostituire la cifra " 20 " con " 5 " e sopprimere le parole da " oppure " fino a " n. 1773 ";

« Alla lettera *d*), dopo le parole: " o per causa di servizio ", aggiungere: " ed alle persone colpite da malattia dipendente da causa di servizio " ».

PRESIDENTE. Si dia ora lettura degli emendamenti dei senatori Monaldi ed altri.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Sostituire la lettera *b*) con la seguente:

" le persone che abbiano compiuto 15 anni di navigazione di cui uno nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione e 60 anni di età se uomini, 55 anni se donne " ».

« Alla lettera *c*) sostituire le parole: " purchè abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione oppure almeno 10 anni di navigazione

a condizione che, in questo caso, abbiano compiuto almeno due anni di navigazione", con le seguenti: "purchè abbiano compiuto dieci anni di navigazione di cui almeno uno nell'ultimo decennio ... " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per svolgere gli emendamenti di cui è firmatario.

FIORE. Onorevoli colleghi, a noi pare che le varie parti dell'emendamento dovrebbero essere approvate all'unanimità perchè noi poniamo come limite 15 anni per il diritto a pensione. Ora i 15 anni sono stati già sanciti nella legge per l'assicurazione obbligatoria 4 aprile 1952, n. 218.

Sarà bene che gli onorevoli colleghi pongano mente ai maggiori disagi ed ai gravi rischi che sopporta il marittimo nei confronti di chi lavora a terra negli uffici o nelle fabbriche. E poi — strana cosa! — mentre nella legge per le pensioni della Previdenza sociale per la pensione d'invalidità si chiede un minimo di cinque anni, qui invece aumentiamo il numero degli anni necessari. Se c'è un trattamento di favore da fare, bisognerà farlo ai marittimi rispetto agli altri assicurati che lavorano a terra. La nostra richiesta di 5 anni quindi è legittima sia per il giusto riferimento alla legge 4 aprile 1952, n. 218, sia dal punto di vista della più elementare giustizia.

In quanto all'età (cioè 60 anni per gli uomini e 55 per le donne) noi proponiamo quei limiti di età che sono stati adottati dalla citata legge 218. Mi pare quindi che questa parte dell'emendamento dovrebbe essere accettata dal Senato, compreso l'ultimo comma della lettera *d*).

Noi non possiamo accettare l'emendamento Monaldi anche perchè in tale emendamento si dice: « Purchè abbiano compiuto 10 anni di navigazione di cui almeno 1 nell'ultimo decennio ... ». Ora, chi conosce un poco la vita della gente di mare in questi ultimi tempi, chi sa che cosa è stata la vita della marina mercantile, dovrebbe sapere che abbiamo molti marittimi che pur avendo compiuto, per esempio, 19 anni e 6 mesi di navigazione non hanno potuto ottenere la pensione e con l'emendamento Monaldi non l'otterranno nemmeno ora perchè, quasi tutti, da oltre 10 anni non navigano, cioè da prima della guerra. L'anno nel quinquennio non è concepibile, anche per analogia a quanto abbiamo stabilito nella legge per le pensioni della Previdenza sociale.

Quindi, pur accettando la proposta dei 15 anni come minimo per la pensione, chiediamo che si tratti di 15 anni senza nessun riferimento ad un periodo di servizio prestato nell'ultimo quinquennio e che per l'invalidità si fissi il minimo di 5 anni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Monaldi per illustrare i suoi emendamenti.

MONALDI. Gli emendamenti che ho avuto l'onore di proporre con i colleghi Grava e Pezzini, ad un dipresso sono analoghi a quelli che si presentano frammentati nelle dizioni degli onorevoli Bitossi, Fiore, Berlinguer ed altri.

Noi chiediamo semplicemente un anno di navigazione nell'ultimo decennio in accordo con la 7ª Commissione. Non capisco perchè l'onorevole Fiore dica che non è possibile accettare questa condizione. Essa tien conto di una situazione di fatto e di una esigenza: la situazione di fatto è la necessità di avvicendamento determinatasi dopo le distruzioni e i disservizi prodotti dalla guerra. L'esigenza è di non favorire gli imboscamenti nei servizi a terra.

Nel nostro emendamento poi è contemplata la differenziazione dei sessi nell'età del funzionamento. Il disegno di legge prevede 60 anni per ambo i sessi. Siccome la differenziazione fra i due sessi è stata sancita nel riordinamento generale della Previdenza sociale, logicamente deve essere riaffermata in questa sede.

Alla lettera *c*) sono previste le pensioni per invalidità. Il senatore Bitossi ed altri chiedono che da vent'anni si porti a cinque. È una riduzione un po' forte. Per l'invalidità il testo della legge richiede vent'anni di navigazione. Ma a vent'anni di servizio si ha la pensione ordinaria, quindi si può sopprimere questa parte dell'articolo e fissare senz'altro i limiti in 10 anni, di cui uno di navigazione effettiva nell'ultimo decennio.

I colleghi Bitossi, Fiore, Berlinguer hanno modificato o integrato la lettera *d*). Il comma dice: « Le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio ». Essi aggiungono: « e alle

persone colpite da malattia dipendente da causa di servizio ». Non sembra necessaria questa aggiunta. Se tali persone sono diventate inabili per causa di servizio, ad esse deve essere riconosciuto il diritto a pensione qualunque ne sia la causa.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole relatore ad esprimere l'avviso della Commissione sugli emendamenti.

TOMMASINI, *relatore*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti Bitossi, Fiore ed altri ed accetto gli emendamenti Monaldi ed altri.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della marina mercantile ad esprimere il suo avviso.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Devo osservare che anche con gli emendamenti Bitossi ed altri si allargano le porte per poter utilizzare i benefici della legge e questa sarebbe una cosa molto gradita anche al Governo se non dovesse tener conto delle condizioni finanziarie. Io ho sentito ieri dai critici di questa legge lamentare che forse il congegno finanziario della legge non era perfetto e probabilmente sarebbe saltato alla sua prima messa in opera; oggi sento dagli stessi critici avanzare proposte per ammettere tutte le pensioni. Per queste ragioni concordo con la Commissione dichiarandomi contrario all'emendamento Bitossi.

Per quel che riguarda la lettera *b*) abbiamo un emendamento Monaldi, il quale è uguale al testo della Commissione in quanto la Commissione ha ridotto da 2 a un anno il periodo necessario per acquistare diritto alla pensione da parte di chi ha compiuto 10 anni di navigazione. Non voglio dichiararmi contrario, comunque, per non sembrare troppo intransigente, per quanto si allarghino molto le maglie e possa accadere che domandino la pensione persone che oggi non sono più marittimi, ma esercitano un altro mestiere.

L'emendamento Monaldi riduce l'età richiesta alle donne da 60 a 55 anni. Faccio osservare che il lavoro delle donne a bordo non è pesante, perchè esse fanno le cameriere, le guardarobiere, ecc. Comunque posso accettare l'emendamento.

Sull'emendamento Monaldi alla lettera *c*), temo che si possano mettere in una condizione di minor favore coloro che hanno 20 anni di navigazione. Infatti si considerano solo coloro che abbiano compiuto 1 anno di navigazione nell'ultimo decennio anteriore alla data della domanda, mentre coloro che hanno compiuto 20 anni di navigazione dovrebbero aver diritto alla pensione anche senza aver compiuto questo anno.

Per quel che riguarda l'emendamento Bitossi alla lettera *d*), sarei favorevole, ma vorrei che si precisasse bene, perchè non si verifichino abusi. Quindi l'accetterei purchè si dica: « mentre erano imbarcate o per causa di servizio, o per malattia contratta mentre erano imbarcate e per causa di servizio ».

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Data la perplessità sorta nell'interpretazione di questo emendamento, io vorrei che venisse incluso anche l'altro capoverso che avevo soppresso: « Venti anni di navigazione ». È verissimo, con venti anni di navigazione si ha diritto alla pensione ordinaria, però purchè l'assicurato abbia 60 anni. Nel caso contemplato da questo comma il requisito dell'età non sussiste più. Naturalmente mantengo il mio emendamento « o dieci anni di navigazione purchè uno nell'ultimo decennio ».

Vorrei dare anche un ulteriore chiarimento per quanto concerne la lettera *d*). In effetti avevo ritenuto che la causa di servizio fosse considerata come fenomeno a sè stante. Alcuni colleghi invece mi dicono che non è così, perchè la lettera *d*) nel testo proposto dal Governo così recita: « Le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio ». Quindi non sarebbe contemplata l'inabilità per malattia. Ed allora accetto senz'altro l'emendamento Bitossi. A me pare giusta però l'osservazione fatta dall'onorevole Ministro, cioè che la malattia sia avvenuta nel periodo di imbarco, perchè sarebbe difficile stabilire la causa di servizio per una malattia comune. Lo si rileva per le pensioni di guerra per le quali si è dovuto ricorrere al termine « in occasione di servizio ».

FIORE. Lei è un medico.

MONALDI. Proprio perchè sono un medico non potrei dire che un tifo preso a terra sia dipendente da causa di servizio, mentre la causa di servizio, pur non specificatamente docu-

mentata, può essere senz'altro ammessa se il tifo è sopravvenuto in periodo di imbarco.

Quindi propongo la seguente formulazione della lettera *d*) dell'articolo 5: « Le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio o di malattia occorsi mentre erano imbarcate o per infortunio per causa di servizio ».

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Onorevole Monaldi, mi sembra che sia più preciso e più rispondente all'interesse generale il testo da me proposto alla lettera *d*): « Le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio, o per malattia contratta mentre erano imbarcate e per causa di servizio ». Possono essere infatti imbarcate ed avere una malattia che non dipende dal servizio.

MONALDI. È esatto il testo del Governo.

PRESIDENTE. I senatori Bitossi, Fiore e Berlinguer ed altri insistono nei loro emendamenti?

BERLINGUER. Siccome noi siamo i proponenti dell'emendamento alla lettera *d*), mi pare che possiamo dichiarare di accettare la formula dell'onorevole Ministro. Malattia contratta quando si è imbarcati non significa nè imposta nelle sue manifestazioni nè diagnosticata quando si è imbarcati.

Insistiamo però sugli altri emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo emendamento dei senatori Bitossi, Fiore, Berlinguer ed altri, tendente a sostituire, nel secondo comma *a*), la cifra: « 20 » con: « 15 ».

Questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Decadono conseguentemente i corrispondenti emendamenti sostitutivi al capoverso della stessa lettera *a*).

Metto ora ai voti l'emendamento tendente ad aggiungere, sempre nella lettera *a*), alle parole: « 60 anni di età » le altre: « per gli uomini e 55 anni di età per le donne ».

Anche questo emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè da Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5, nel testo già letto, sino alla lettera *a*) inclusa. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti la lettera *b*) nel testo proposto dal senatore Monaldi e accettato dalla Commissione e dal Governo. Ne do nuovamente lettura:

« Le persone che abbiano compiuto 15 anni di navigazione di cui uno nel decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione e 60 anni di età se uomini, 55 anni se donne ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'emendamento alla lettera *c*) proposto dai senatori Bitossi ed altri. Lo rileggo:

« Alla lettera *c*), dopo le parole " almeno 20 anni di navigazione ", sostituire la cifra " 20 " con " 5 " e sopprimere le parole da " oppure " fino a " n. 1773 " ».

Quest'emendamento non è accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti la lettera *c*) con la modificazione proposta dal senatore Monaldi e accettata dalla Commissione e dal Governo:

« *c*) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione, per qualsiasi causa, qualunque sia la loro età, purchè abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione oppure almeno 10 anni di navigazione a condizione che, in questo caso, abbiano compiuto almeno un anno di navigazione nell'ultimo decennio anteriore alla data di presentazione della domanda di pensione o di dichiarazione di invalidità da parte delle commis-

sioni mediche di cui al regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti la lettera *d*) con le modificazioni proposte dall'onorevole Ministro ed accettate dalla Commissione:

« *d*) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di infortunio occorso mentre erano imbarcate o per malattia contratta mentre erano imbarcate e per causa di servizio ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 5 con le modificazioni apportatevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Dai senatori Bitossi, Fiore ed altri è stata presentata una serie di articoli aggiuntivi, dal 5-*bis* al 5-*septies*.

Si dia lettura dell'articolo 5-*bis*.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 5-*bis*.

L'articolo 33 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato dall'articolo 9 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, è così modificato:

« *a*) la vedova dell'iscritto già pensionato;

« *b*) la vedova dell'iscritto che non abbia liquidato una pensione, ma abbia compiuto 15 anni di navigazione; oppure ne abbia compiuto almeno 5 e se nel quinquennio anteriore alla morte risulti almeno un anno di navigazione;

« *c*) la vedova dell'iscritto che sia morto in conseguenza di un infortunio occorso mentre era imbarcato o per causa di servizio oppure in conseguenza di malattia dipendente da causa di servizio.

« La pensione è uguale, per la vedova, alla metà di quella che godeva o che sarebbe spettata all'iscritto; se vi sono figli minorenni, la pensione è aumentata per ogni figlio minorenne o maggiorenne se inabile al lavoro, e per la durata della minore età, del venti per cento per ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per svolgere questo articolo aggiuntivo.

FIORE. Tutta questa serie di articoli si riferisce alla riversibilità. In questo articolo 5-*bis* che abbiamo in discussione, che cosa chiediamo? Chiediamo lo stesso trattamento di riversibilità che si fa ai pensionati della previdenza sociale: chiediamo cioè che si applichi in questo disegno di legge quanto abbiamo votato nell'emendamento per la legge Rubinacci, che si riconosca alle vedove il 50 per cento e ai figli il 20 per cento. Se manca la vedova, ai figli si riconosca il 30 per cento sino alla concorrenza dell'intera pensione.

Mi pare che questa disposizione, che è sancita nella legge della previdenza sociale, può essere senza grosso aggravio accettata dalla Commissione e dal Governo. È inutile farne una questione di sentimento sulle vedove, su quelle famiglie di marinai, ecc.

A me pare che almeno bisognerebbe usare lo stesso trattamento che usiamo ai pensionati della Previdenza sociale.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Tutta questa serie di emendamenti aggiuntivi riguarda il problema della riversibilità, che è stato largamente trattato da molteplici disposizioni di legge a partire dal 1919 per arrivare al 1938. Io ho dovuto molto lavorare nella ricerca di questi articoli, perchè i numeri citati negli emendamenti non corrispondono esattamente.

A me sembra che il problema della riversibilità non abbia bisogno di ulteriori elaborazioni o modifiche. Nel progetto di legge c'è solo una lacuna: riguarda gli individui che vengono a morte senza aver liquidato il diritto alla pensione; al riguardo abbiamo formulato un articolo aggiuntivo. Quindi vorrei pregare i colleghi dell'altra parte di ritirare in blocco la serie di emendamenti.

FIORE. Se vogliamo accantonare i nostri emendamenti per discuterli domani, siamo

d'accordo; ma non possiamo abbandonare il problema della riversibilità!

MONALDI. Tutt'al più ne potremo parlare quando tratteremo l'articolo aggiuntivo. Là, infatti, esiste veramente una lacuna, mentre su questo punto la legge prevede tutte le situazioni. L'unica cosa che si potrebbe discutere è la questione dei figli, per i quali è stato previsto il 20 per cento nella legge generale delle pensioni. Qui invece è previsto il 10 per cento. Ma, intendiamoci, qui si parte da una base diversa, sensibilmente superiore a quella già contemplata nella legge per le pensioni previdenziali.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, insiste?

FIORE. Insistiamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione.

TOMMASINI, *relatore*. Per le ragioni esposte dal senatore Monaldi siamo contrari a questo emendamento riflettente la riversibilità. A quanto ha detto il senatore Monaldi aggiungo che, per quanto si riferisce alla riversibilità in applicazione e conseguenza delle disposizioni contenute nel disegno di legge così come sarà definitivamente approvato nel suo testo completo, mi pare che provveda l'articolo 25. Esso dice: « Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e delle altre leggi e decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

« Esso ha anche la facoltà, in sede di formazione del predetto testo unico, di integrare e modificare le disposizioni predette per coordinarle con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime, per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato.

« L'autorizzazione di cui al primo comma dovrà essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

Ragione per cui, se abbiamo abbassato i limiti di anzianità di navigazione per aver diritto alla pensione in sede di formazione di testo unico, non può più valere la legge numero 1996. Per questo siamo contrari a questa serie di emendamenti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo aderisce alle osservazioni del senatore Monaldi e a quelle del relatore. Questo articolo è una conseguenza dell'impostazione fatta dai proponenti a proposito dell'articolo 5, il quale riduceva il tempo necessario per la pensionabilità da 20 anni a 15 e, in alcuni casi, a 5. Tutto questo non essendo stato approvato dal Senato, non puo essere approvato neanche l'articolo in discussione.

Deve pertanto restare in vigore l'articolo 33 della legge fondamentale così come è stato modificato dal decreto 19 agosto 1938.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo 5-*bis*, proposto dai senatori Bitossi, Fiore ed altri e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5-*ter*.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 5-*ter*.

L'articolo 36 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, è modificato come segue:

« Qualora l'inscritto o il pensionato muoia senza lasciare vedova avente diritto a pensione, o la vedova pensionata muoia o passi a seconde nozze, spetta collettivamente ai figli minorenni ed ai figli maggiorenni se inabili al lavoro, legittimi, legittimati, naturali e affiliati, una pensione uguale a tanti quinti della pensione di cui godeva o che sarebbe spettata al padre quanti sono i figli minorenni o maggiorenni se inabili al lavoro, ed in nessun caso inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione percepita o che sarebbe spettata all'inscritto.

« Se l'inscritto o il pensionato non lascia ne vedova nè orfani minorenni e maggiorenni inabili al lavoro, ma il padre di età di oltre sessanta anni o di età inferiore se inabile al lavoro, e risulta che l'inscritto o il pensionato era il principale sostegno di lui, spetta ad esso una pensione uguale alla metà di quella che

era corrisposta o che sarebbe spettata all'iscritto.

« Tale pensione spetta alla madre cinquantenne e inabile al lavoro, quando essa sia vedova o separata dal marito per colpa di lui, e risulti che l'iscritto o il pensionato era di essa il principale sostegno.

« Se la morte dell'iscritto è conseguenza di infortunio sul lavoro o di malattia dipendente da causa di servizio il diritto alla pensione per il padre o per la madre, nei casi previsti ai due commi precedenti, non è subordinato ad alcuna condizione di età dei genitori.

« Se l'iscritto o il pensionato non lascia nè vedova, nè orfani, nè genitori aventi diritto a pensione, la pensione stessa è riversibile a favore dei collaterali, purchè di età superiore ai sessanta anni se uomo, ed ai cinquanta anni se donna, oppure inabile al lavoro, e risulti che l'iscritto o il pensionato era il principale sostegno di essi ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fiore per svolgere questo emendamento.

FIORE. Tutta questa serie di articoli aggiuntivi riguarda lo stesso punto; nella loro dizione sono abbastanza chiari, e pertanto non hanno bisogno di ulteriori spiegazioni. Con l'articolo 5-*quinquies* si equiparano le donne agli uomini nel senso che entrambi diventano maggiorenni al ventunesimo anno di età.

PRESIDENTE. Invito allora l'onorevole relatore ad esprimere il suo avviso sugli articoli aggiuntivi dal 5-*ter* al 5-*septies*, proposti dai senatori Bitossi, Fiore ed altri.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Ministro della marina mercantile ad esprimere il suo avviso.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 5-*ter*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5-*quater*.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 5-*quater*.

Le pensioni dirette liquidate e da liquidare della « Gestione marittimi » sono aumentate di un quinto del loro ammontare per ogni figlio minorenne a carico dell'iscritto o del pensionato.

Anche i figli maggiorenni inabili al lavoro hanno diritto alla quota parte di pensione in ragione di un quinto.

Analogamente, le pensioni liquidate e da liquidare della « Gestione speciale » sono aumentate di un quinto del loro ammontare per ogni figlio minorenne e per ogni figlio maggiorenne inabile al lavoro a carico dell'iscritto o del pensionato.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5-*quinquies*.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 5-*quinquies*.

L'articolo 35 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, è modificato come segue:

« Agli effetti della presente legge sono considerati minorenni gli orfani di ambo i sessi fino all'età di ventuno anni compiuti ».

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5-*sexies*.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 5-*sexies*.

Ha diritto alla pensione di riversibilità il coniuge superstite inabile al lavoro di marittimo inscritto alla « Gestione marittimi » ed alla « Gestione speciale » della Cassa nazionale per la previdenza marinara, quando essa non trasmetta il diritto alla pensione ai figli a carico.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 5-*septies*.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 5-*septies*.

I sussidi straordinari di cui agli articoli 23 e 38 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996 e successive modificazioni, sono aggiornati con la corresponsione di una annualità di pensione, con un trattamento economico ragguagliato a cinque anni di navigazione.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Questo articolo 5-*septies*, per analogia, si riporta a quanto è stato stabilito in merito dalla legge sulla assicurazione obbligatoria.

PRESIDENTE. La Commissione e il Governo accettano quest'articolo aggiuntivo?

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione non lo accetta.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 5-*septies*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 6.

L'articolo 22 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'articolo 1 della legge 9 aprile 1931, n.456, e con l'articolo 14 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 345, e l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono abrogati.

La misura della pensione è stabilita in base alla media delle competenze più elevate sulle quali l'inscritto ha contribuito alla Cassa nazionale per la previdenza marinara in tre anni di navigazione ed è costituita dalla somma di tanti trentesimi della competenza media suddetta quanti sono gli anni interi di navigazione compiuta considerando come un anno intero la frazione di anno uguale o superiore a sei mesi.

Per le pensioni da liquidarsi posteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si considera una navigazione di trenta anni quando quella effettivamente compiuta, con esclusione delle maggiorazioni di cui all'articolo 46 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, articolo 13 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, articolo 15 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, e articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sia di almeno 25 anni.

In nessun caso la pensione dell'inscritto può superare la competenza media, nè, se la liquidazione avvenga a seguito di infortunio in navigazione, a norma del precedente articolo 5 ultimo comma, essere inferiore alla metà della competenza media suddetta.

PRESIDENTE. Dai senatori Bitossi, Fiore ed altri sono stati proposti alcuni emendamenti. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Al primo comma sostituire le parole: " e l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, sono abrogati ", con le parole: " è abrogato ";

« Al secondo comma, sostituire le parole: " più elevate sulle quali l'iscritto ha contribuito alla Cassa nazionale della previdenza marinara ", con le parole: " corrispondenti al grado più elevato raggiunto dall'iscritto ";

« Al terz'ultimo rigo del secondo comma dopo le parole: " navigazione compiuta ", inserire le seguenti: " in qualsiasi tempo ";

« Sostituire i primi tre righi del terzo comma con le seguenti parole: " Agli effetti della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, si riconoscano trenta anni di navigazione agli iscritti che abbiano 25 anni di effettivo imbarco, sia su navi mercantili che su navi militari ";

« Sopprimere le seguenti ultime parole del terzo comma: " sia di almeno 25 anni ";

« Sostituire l'ultimo comma colla seguente dizione: " In nessun caso la pensione dell'iscrit-

to può superare la retribuzione massima percepita durante l'imbarco.

" Se la liquidazione della pensione è determinata da infortunio o da malattia dipendente da causa di servizio, a norma dell'articolo 5 — ultimo comma — della presente legge, la misura della pensione non potrà essere inferiore alla media delle competenze del migliore triennio di contribuzione alla Cassa " ».

PRESIDENTE. A questo stesso articolo dai senatori Monaldi, Grava e Pezzini è stato presentato un emendamento aggiuntivo. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Aggiungere i seguenti commi:

" Ferme restando le disposizioni del precedente comma, agli assicurati marittimi che inoltrino la domanda di pensione di vecchiaia dopo trascorso almeno un anno dalla data del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima viene maggiorata di un trentesimo della competenza media per ogni anno intero di navigazione sino al 65° anno di età se uomini e 60° se donne.

" Il differimento della liquidazione della pensione oltre i limiti dell'età pensionabile comporta l'obbligo delle normali contribuzioni di cui all'articolo 3.

" Ferme restando le disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo, la pensione è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro.

" Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari a un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione della festività natalizia " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bitossi per svolgere il suo emendamento.

BITOSSI. Vorrei ritirare il mio emendamento ed associarmi a quello Monaldi purchè il senatore Monaldi chiarisse l'ultimo comma del suo emendamento laddove è detto che « tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione della festività natalizia ». Siccome ad un determinato punto del suo emendamento si fa riferimento al comma precedente e il comma precedente parla solo degli assicurati dalla gestione marittimi, si potrebbe pensare o comunque interpretare che la tredicesima mensilità viene concessa soltanto a coloro che sono inscritti alla gestione marinara e non anche a quelli inscritti alla gestione speciale.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. È esatto.

BITOSSI. In tal caso non potrei associarmi all'emendamento Monaldi perchè lei m'insegna che non si può creare sorelle e sorellastre...

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Perfetta parità.

BITOSSI. ... trattandosi di tutti i marittimi che prestano una determinata attività.

Se dobbiamo concedere un beneficio sarebbe ingiusto privare seimila pensionati della tredicesima mensilità.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Monaldi per svolgere il suo emendamento.

MONALDI. Innanzi tutto ringrazio i colleghi dell'altra parte di aver accettato questa serie di emendamenti, anzi di commi aggiuntivi che prevedono le seguenti situazioni. È stata fissata l'età del pensionamento a 60 anni per gli uomini, a 55 per le donne. Questo è stato fatto per ragioni sociali e non perchè per la grande maggioranza dei cittadini il sessantesimo anno di età se uomini e il cinquantacinquesimo se donne segnino la fine della capacità lavorativa. Ragioni di ordine sociale ci hanno imposto di mantenere bassi i limiti di età del pensionamento. Senonchè dobbiamo fare salvi, entro certi limiti, i diritti dei singoli cittadini e quindi dobbiamo ammettere, così come abbamo già ammesso per le pensioni previdenziali, la facoltà di differimento. Questa è prevista nel primo di questa serie di commi aggiuntivi. Naturalmente il differimento viene portato fino al sessantacinquesimo anno di età per l'uomo e fino al sessantesimo per la donna. Ma questo comma porta da un lato un dovere e dall'altro un diritto. Il dovere è quello di continuare a contribuire normalmente come se fossero dei cittadini che non hanno varcato la soglia dell'età del pensionamento. Se lavo-

rano debbono contribuire ancora alla gestione pensioni. A lato di questo dovere vi è il diritto della maggiorazione delle pensioni quando questa verrà liquidata. Tale maggiorazione è prevista in un trentesimo delle competenze medie per ogni anno di lavoro prestato dopo il sessantesimo anno di età per gli uomini e dopo il cinquantacinquesimo anno di età per le donne, però ferme restando le disposizioni del precedente comma che stabilisce il massimo della pensione in trenta trentesimi.

Per quanto riguarda i figli — terzo comma aggiunto — è contemplata una maggiorazione di un decimo della pensione, intendendosi per figli a carico, quelli che non hanno superato il diciottesimo anno, o che siano inabili a qualsiasi lavoro.

L'ultimo comma: tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari al dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in ogni caso nelle festività natalizie. Non abbiamo fatto altro che trasferire in questa legge una disposizione già accettata nella legge generale per le pensioni d'invalidità e vecchiaia. Naturalmente va da sè che il mio pensiero è che questa tredicesima mensilità debba essere accordata a tutti i pensionati contemplati in questa legge, nessuno escluso.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Onorevole Presidente, desidererei fornire un chiarimento al senatore Monaldi.

PRESIDENTE. Il Sottosegretario di Stato per il tesoro ha facoltà di parlare.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Avevo anch'io interpretato l'emendamento proposto dal senatore Monaldi come limitato alle pensioni per la « gestione marittimi » e non esteso a quelle della « gestione speciale », perchè gli iscritti a questa gestione godono già la tredicesima mensilità. Infatti essi pagano i contributi su tredici mesi e corrispondentemente la pensione è liquidata su tredici mesi. Soltanto che essa, anzichè essere pagato a tredicesimi, per una mera ragione ordinatoria interna è pagata a dodicesimi.

Se si dovesse estendere la norma proposta anche alla gestione speciale gli iscritti verrebbero sostanzialmente a percepire quattordici mensilità di pensione: il che sarebbe una innovazione ed un pericoloso precedente.

Per tale ragione ritenevo che il collocamento, esatto dal punto di vista tecnico-legislativo, dell'emendamento dell'onorevole Monaldi nella parte della legge che regola la « gestione marittimi » significasse la esclusione della « gestione speciale » che già gode, ripeto, della tredicesima mensilità.

Se si vuole rendere evidente la corresponsione in tredici mensilità anche della pensione della « gestione speciale » non v'è altro da fare che dividere in tredici mensilità il volume attuale della pensione medesima.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Onorevoli colleghi, vi confesso che noi siamo profondamente sorpresi di questo atteggiamento che non so se sia soltanto dell'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro od anche del Ministro della marina mercantile e che giunge inopinato all'ultima ora perchè fino a questo momento sembrava che tutti fossimo d'accordo. Il collega Monaldi...

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lei era assente quando ho detto all'onorevole Bitossi che era esatta la sua interpretazione.

BERLINGUER. Io ero presente, ma non ho capito affatto, e credo che non abbia capito nessuno, che ella intendesse dare un'interpretazione restrittiva con i suoi accenni vaghi e ambigui. Dicevo che sino a questo momento pensavo che fossimo tutti d'accordo nel consacrare in questa legge, in modo indiscriminato, il principio della tredicesima mensilità, che è espresso nel nostro emendamento con la stessa formula con cui fu introdotto nella legge per le pensioni per la Previdenza sociale. Mi pare che il ragionamento del collega Gava sia assolutamente tortuoso.

Mi permetto soltanto di fare una proposta: a mio avviso, anche se noi votassimo sull'emendamento del collega Monaldi, non potrebbe sorgere alcun dubbio che la tredicesima mensilità spetti per tutte le pensioni contemplate in questa legge. Ma, poichè l'onorevole Sottosegretario ha affacciato dei dubbi e questi suoi dubbi risultano anche dal processo verbale della seduta, non vorrei che chi deve interpretare la legge possa collegarsi per la sua interpretazione alle dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario.

Credo allora che, dato che col collega Monaldi sulla sostanza siamo d'accordo, ed io spero che siamo d'accordo anche con l'onorevole Ministro della marina mercantile, ad eliminare ogni possibilità di dubbio, noi potremmo votare — me lo perdoni l'onorevole Monaldi — sull'emendamento nostro. Questo per due ragioni. La prima è quella che il nostro emendamento costituisce un articolo a sè e quindi non può avere riferimento alle ragioni di dubbio che sorgevano dall'emendamento proposto dal collega Monaldi. La seconda è che nel nostro emendamento si dice con chiarezza: « tutte le pensioni stabilite dalla presente legge ». Naturalmente, onorevole Monaldi, io non faccio questa proposta perchè noi abbiamo desiderio di rivendicare ... un diritto di autore. Ella ed i suoi colleghi, se credono, possono apporre la loro firma anche prima delle nostre, al nostro articolo aggiuntivo; noi voteremo così l'emendamento che avrà, come prime firme, le vostre, perchè è da riconoscere che voi avete avuto il merito di proporre un emendamento analogo e lo sostenete con gli stessi argomenti e con la stessa interpretazione con cui noi sosteniamo il nostro.

PRESIDENTE. Lei si riporta al 7-*bis*?

BERLINGUER. Precisamente, onorevole Presidente, riguardo alla tredicesima mensilità.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole relatore il parere della Commissione.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione accetta l'emendamento Monaldi. In quanto alla interpretazione, evidentemente la Commissione desidera che sorga dalla discussione del Senato una legge che non lasci dubbio ed equivoco alcuno. Ora, l'intervento dell'onorevole Sottosegretario di Stato al tesoro pone la Commissione in questo terribile dubbio: che diamo ad una categoria di marittimi la tredicesima mensilità e ad un altra (cioè a quella dei servizi speciali) la quattordicesima mensilità, in quanto il Sottosegretario di Stato al tesoro — e non mi sento di dubitare della sua parola, caro collega Bitossi! — ha fatto presente che la categoria dei servizi speciali già percepisce la tredicesima mensilità la quale viene corrisposta in dodicesimi, mentre gli altri verrebbero a percepirla in un cumulo unico: che si dia in unica rata una tredicesima mensilità pari per esempio, a lire 120.000 o che la si dia in dodici rate di 10.000 lire ciascuna è la stessa cosa.

La Commissione accetta dunque l'emendamento Monaldi con l'intesa che va interpretato nel senso che tutti i marittimi in genere abbiano la tredicesima e prego il Ministro del tesoro e quello della marina mercantile di unificare il sistema di pagamento onde evitare la sperequazione della tredicesima e della quattordicesima mensilità. Accetta così la Commissione gli emendamenti del senatore Monaldi nel testo da lui proposto ed è contraria agli emendamenti Bitossi ed altri.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della marina mercantile per esprimere l'avviso del Governo.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Quanto all'emendamento del senatore Bitossi non sarei alieno dall'accettare il punto terzo al terz'ultimo rigo del secondo capoverso. Non accetto tutto il resto. Quanto all'emendamento del senatore Monaldi che vuole ammettere il diritto ad accrescere la pensione dietro versamento dei contributi a coloro che raggiungono il sessantesimo anno e che hanno diritto alla pensione completa, mi sembra che vi ostino difficoltà di lavoro, perchè nella Marina abbiamo una quantità di disoccupati che ci hanno costretto all'avvicendamento. Ora incoraggiare coloro i quali hanno diritto alla pensione piena e hanno compiuto 60 anni a continuare a navigare togliendo i posti ai più giovani, non mi sembra opportuno.

Non ho niente in contrario per gli altri emendamenti, compreso quello che riguarda la tredicesima mensilità per coloro che usufruiscono dei benefici della gestione speciale oltre che delle pensioni; questa tredicesima mensilità è già riconosciuta con il testo dell'emendamento Monaldi. Con l'ultimo comma si può andare incontro ad equivoci, quindi direi di modificarlo con questo: « e le pensioni di cui sopra sono maggiorate » in quanto così si intende che si vuol parlare lelle pensioni di cui abbiamo trattato e non si fa riferimento alle pensioni della gestione speciale.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Bitossi se insiste nei suoi emendamenti.

BITOSSI. Li ritiro, salvo l'emendamento aggiuntivo al secondo comma, che è stato accettato dal Ministro.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 6 nel testo già letto con l'aggiunta — nel secondo comma — delle parole: « in qualsiasi tempo » alle altre: « navigazione compiuta », secondo l'emendamento proposto dai senatori Bitossi ed altri ed accettato dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti i commi aggiuntivi proposti dai senatori Monaldi ed altri ed accettati dalla Commissione e dal Governo, con le modificazioni all'ultimo di essi suggerite dall'onorevole Ministro. Li rileggo:

« Ferme restando le disposizioni del precedente comma, agli assicurati marittimi che inoltrino la domanda di pensione di vecchiaia dopo trascorso almeno un anno dalla data del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, la pensione medesima viene maggiorata di un trentesimo della competenza media per ogni anno intero di navigazione sino al 65° anno di età se uomini e 60° se donne.

« Il differimento della liquidazione della pensione oltre i limiti dell'età pensionabile comporta l'obbligo delle normali contribuzioni di cui all'articolo 3.

« Ferme restando le disposizioni di cui al quarto comma del presente articolo, la pensione è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni o anche di età superiore purchè inabile al lavoro.

« Le pensioni di cui sopra sono maggiorate di una aliquota pari a un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione della festività natalizia ».

Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Sull'ultima parte, cioè quella riferentesi alla tredicesima mensilità, debbo fare un'osservazione. L'onorevole Gava ha dichiarato che siccome i contributi si pagano su tredici mensilità, è evidente che i pensionati della gestione speciale godono della tredicesima mensilità. Non è così, perchè egli sa che per tutti i pensionati della Previdenza sociale i contributi venivano pagati su tredici mensilità, ma i pensionati della Previdenza sociale non avevano la tredicesima mensilità, l'hanno ottenuta solo in base alla nuova legge e con l'accettazione, da parte del Senato, di un nostro emendamento; anzi, uno dei nostri argomenti per sostenere l'emendamento fu proprio questo: « come, voi da un canto trattenete i contributi su tredici mensilità e poi non volete dare la tredicesima mensilità? ». Quindi pagandosi i contributi su tredici mensilità si ha il diritto a tredici mensilità, ed è bene inserirlo nella legge.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero dare un chiarimento. La differenza tra il trattamento della previdenza generale e il trattamento della previdenza regolata dalla « gestione speciale » consiste proprio nel fatto che la gestione speciale liquida la pensione su tutte e tredici le mensilità, mentre la previdenza generale, pur facendo pagare i contributi su tredici mensilità, liquidava la pensione su dodici. Niente da opporre al desiderio che questo stato di fatto sia posto in evidenza anche con una norma di legge. Ciò che preoccupa il Governo è la formula dell'emendamento, il quale dice che si devono aumentare di un dodicesimo le attuali pensioni. Ora, siccome le attuali pensioni della « gestione speciale » comprendono già la tredicesima mensilità, aumentarle di un ulteriore dodicesimo significa dare la quattordicesima mensilità. È questa formula che il Governo non può accettare, mentre accetta la formula stessa applicata alla « gestione marittimi » la quale eleva la posizione di questi alla conquista già realizzata dalla gestione speciale.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Faccio una semplice dichiarazione; debbo confermare la mia opinione. Quando ho formulato l'emendamento la mia opinione era che la tredicesima mensilità dovesse essere data a tutti i soggetti che sono contemplati da questa legge e indipendentemente dalla situazione o dalla differenziazione in atto. È verissimo che ci sono delle differen-

ziazioni in atto tra categoria e categoria: ho detto già ieri che purtroppo è un peso questo in una gestione così modesta come è quella della previdenza marinara che contempla 25.000 soggetti pensionati e 37.000 soggetti assicurati. Le differenziazioni si sono andate costituendo lungo il corso della storia e questa legge non le ha eliminate. Forse ha fatto bene, ma se le abbiamo accettate, sembra doveroso accettarne anche il peso nella contemplazione della tredicesima mensilità.

PRESIDENTE. Il senatore Bitossi ha presentato ora, insieme con il senatore Fiore ed altri, il seguente emendamento aggiuntivo:

« L'ammontare di un dodicesimo, da corrispondersi in occasione della festività natalizia, è esteso anche ai marittimi inscritti alla Gestione speciale ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Desidero anzitutto domandare alla Presidenza se il voto su questo emendamento non sia precluso dal voto precedentemente dato...

PRESIDENTE. L'articolo 6 non è stato ancora votato nel suo complesso.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allora abbandono senz'altro l'eccezione, e passo a richiamare l'attenzione dell'onorevole Monaldi su questo dato di fatto: mi è parso che la 10ª Commissione, la Commissione del lavoro, sia stata guidata fino ad oggi dall'ansia di pervenire ad una giusta perequazione non già di perpetuare o aggravare sperequazioni e differenziazioni a vantaggio di categorie privilegiate. Questo indirizzo, che onora la Commissione del lavoro, ritengo debba essere approvato anche e, vorrei dire, specialmente in questo caso per varie ragioni alle quali se ne aggiunge un'ultima legata alle considerazioni di merito svolte ieri dall'onorevole Monaldi. Egli ha ricordato ieri che l'equilibrio finanziario previsto da questa legge gli sembra molto dubbio. In certo senso ed entro certi limiti condivido le sue perplessità e preoccupazioni, ma allora bisogna tener conto che la tredicesima mensilità, che si addiziona ad altri miglioramenti già approvati, importa un ulteriore onere di circa 500 milioni.

BITOSSI. Si tratta solo di 6.000 persone.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi riferisco non alle 6.000 unità della « gestione speciale », ma alle 27.000 unità della Cassa. Ora è evidente che se possiamo diminuire il peso che deriva dalla inevitabile introduzione della tredicesima mensilità non già creando una giustizia ai danni di una categoria, ma evitando che questa categoria si avvantaggi ulteriormente della posizione, sia pure di giustizia, che ha già conseguito, mi pare che facciamo opera saggia.

Richiamo poi il Senato sul precedente che si verrebbe a creare. Noi verremmo ad introdurre per la prima volta il principio della quattordicesima mensilità nel campo della previdenza. (*Interruzioni dalla sinistra*). Bisogna guardare al volume annuo della pensione che si corrisponde e non ha significato di rilievo il fatto che esso sia pagato in tredici, in dodici o anche in sei mensilità.

Ripeto che si introdurrebbe praticamente il principio della quattordicesima mensilità, il quale principio non potrebbe essere contenuto nella categoria della gestione speciale, ma avrebbe in sè una forza diffusiva facile ad immaginare, con conseguenze finanziarie anch'esse facili ad immaginarsi.

Il Governo perciò deve essere decisamente contrario all'emendamento e prego l'onorevole Monaldi di aderire alle considerazioni esposte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo proposto dai senatori Bitossi, Fiore ed altri e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Dopo prova e controprova, non è approvato*).

Metto ai voti, nel suo complesso, l'articolo 6 con le modificazioni introdottevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 7. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 7.

Per la determinazione della misura delle pensioni, ai sensi del precedente articolo, le competenze sulle quali l'inscritto ha contri-

buito anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, vanno moltiplicate per 70 quelle di importo non superiore a lire 350 mensili, per 65 quelle di importo corrispondente a 400 lire mensili e per 60 quelle di importo di 450 lire mensili e superiori.

Con lo stesso procedimento saranno riliquidate le pensioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le pensioni in atto al 31 dicembre 1919 e quelle liquidate dopo tale data, ma in base a competenza media formata, esclusivamente o con il concorso delle competenze di cui alla tabella *B* allegata alla legge 26 ottobre 1919, n. 1996, saranno riliquidate considerando la navigazione compiuta anteriormente al 1° gennaio 1920 come se compiuta a decorrere da detta data.

In nessun caso la pensione potrà essere inferiore a lire 96.000 annue, se diretta, e a lire 72.000 annue, se di riversibilità.

La disposizione del precedente comma non si applica ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

Qualora la pensione riliquidata, ai sensi del precedente e del presente articolo, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento. A tale fine la pensione predetta sarà considerata unitamente alle altre pensioni ed assegni di cui il pensionato fosse eventualmente titolare a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa.

PRESIDENTE. A tale articolo è stato presentato un emendamento dai senatori Bitossi, Fiore ed altri. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

« Sostituire l'intero articolo con il seguente:

" Le pensioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riliquidate in base alla tabella delle competenze medie allegata alla presente legge e con le modalità stabilite dal precedente articolo 6.

" Le pensioni in atto al 31 dicembre 1919 e quelle liquidate dopo tale data ma in base a competenza media formata con il concorso delle competenze di cui alla tabella *b*) allegata alla legge 26 ottobre 1919, n. 1996, sono riliquidate considerando la navigazione compiuta anteriormente al 1° gennaio 1920 come se compiuta posteriormente a detta data.

" Qualora la pensione riliquidata ai sensi del precedente e presente articolo, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per illustrare questo emendamento.

FIORE. La parte centrale di questo emendamento è quella che si riferisce alle pensioni che sono state liquidate in base ai servizi di navigazione effettuati prima del 1920. Noi chiediamo che il periodo di navigazione effettuato prima del 1920 venga considerato a tutti gli effetti rispetto alla pensione, come se tale periodo fosse stato prestato dopo tale data.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione, a proposito di questo emendamento, deve far presente che il secondo comma è la ripetizione dell'emendamento già inserito dalla Commissione nel testo in discussione; quindi evidentemente esso è accettato. Capite bene che quando parliamo delle pensioni in atto al 31 dicembre 1919, evidentemente si tratta di pensionati molto vecchi.

Il primo comma dell'emendamento, viceversa, come ha spiegato l'onorevole Fiore, significa aggiornare a quelle che sono le disposizioni di cui alla presente legge, tutte le pensioni già in atto alla data della presente legge. La Commissione si trova quindi davanti ad un emendamento che è venuto oggi al suo esame e che impone un indubbio onere; quindi, sotto questo punto di vista, non può fare altro che rimettersi al Governo.

Debbo fare poi una piccola osservazione di merito circa il terzo comma. Si ripete in questo comma quel che io dissi ieri, e cioè che « qualora la pensione riliquidata ai sensi del precedente e presente articolo, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della presente legge, nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento ».

Ieri mi fu rimproverata dall'onorevole Berlinguer la mia proposta, quasi fosse un brutto tiro da parte mia. Oggi vedo la stessa condizione ripetuta in questo emendamento.

In conclusione, la Commissione riguardo al primo comma si rimette al Governo; il secondo comma è stato già implicitamente accettato, ed il terzo è insito nella legge perchè anch'esso già accettato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario in via di massima alla sostituzione dell'articolo, perchè gli sembra che le altre due ipotesi enunciate dai proponenti siano prevedute nell'articolo 7 del testo presentato dal Governo ed emendato dalla Commissione. È poi specificamente contrario al primo comma dell'articolo che si vorrebbe sostituire a quello del testo, cioè alla riliquidazione della pensione.

Loro sanno, onorevoli senatori, che noi abbiamo rivalutato le pensioni in atto in una misura da 60 a 70 volte, che porta il livello delle pensioni a quelle cifre che sono state ricordate dal Ministro della marina mercantile.

La difficoltà per riliquidare, oltre a quella di carattere amministrativo che in verità per se stessa non avrebbe peso, consiste in questo: la riliquidazione importa un onere di circa 813 milioni. È evidente che se, con questo disegno di legge, abbiamo costruito una determinata inquadratura che contiene un determinato volume di prestazioni, non possiamo rompere il suo equilibrio con un'innovazione che porterebbe al fallimento del sistema.

Le conquiste bisogna farle gradualmente e lei, senatore Fiore, quando ha saputo che un comandante di nave in stato di quiescenza passa da 20.000 a 60.000 lire, mentre con l'applicazione del suo emendamento giungerebbe solo a 70.000, dovrà convenire con me che questo disegno di legge realizza un tale progresso per cui vale la pena che il suo equilibrio finanziario sia preservato, il che permetterà in seguito ulteriori progressi.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, insiste nell'emendamento?

FIORE. Sì, per ragioni di principio.

PRESIDENTE. Metto ai voti il primo comma dell'emendamento sostitutivo dell'articolo 7 proposto dai senatori Bitossi, Fiore ed altri e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

FIORE. Non insistiamo sul secondo e sul terzo comma.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 7 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Segue l'articolo 7-*bis* proposto dai senatori Berlinguer, Bitossi, Fiore ed altri. Se ne dia lettura.

MERLIN ANGELINA, *Segretario*:

Art. 7-*bis*.

Tutte le pensioni stabilite dalla presente legge sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo, da corrispondersi in occasione delle festività natalizie.

PRESIDENTE. Quest'emendamento è però precluso dal testo dell'articolo 6 che è stato approvato.

Si dia lettura dell'articolo 7-*ter* proposto dai senatori Fiore ed altri.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 7-*ter*.

La decorrenza della pensione di vecchiaia ha effetto dal giorno in cui viene a maturarsi il diritto.

La pensione di invalidità decorre dal giorno della presentazione della domanda o dalla data in cui l'inscritto viene dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte delle Commissioni mediche pre-

viste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1938, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244.

La pensione per il coniuge, gli orfani, i genitori ed i collaterali decorre dalla data del decesso dell'inscritto o dal pensionato.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fiore per svolgere questo emendamento.

FIORE. Abbiamo voluto precisare la data in cui ha inizio la decorrenza della pensione.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Questo emendamento è precluso perchè noi abbiamo già stabilito la possibilità di differimento della liquidazione della pensione. Questa possibilità rende necessaria la domanda e quindi la pensione non può decorrere dal giorno in cui matura il diritto alla sua liquidazione.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Non sono d'accordo con la interpretazione data dal collega Monaldi. Si è stabilito un principio generale ma ciò non esclude che, in successive votazioni, si possano anche formulare norme che fanno eccezione alla regola.

Mi permetto inoltre di richiamare l'attenzione del Senato sull'ultimo comma del nostro emendamento in cui è detto: « La pensione per il coniuge, gli orfani, i genitori e i collaterali decorre dalla data del decesso dell'inscritto o del pensionato ». È un principio questo che credo debba apparire a tutti di una giustizia evidente. Perchè dovremmo invece punire le negligenze che talvolta sorgono nei superstiti per ignoranza o perchè essi non hanno avuto notizia del decesso dei loro cari in Paesi lontani e non fare decorrere il diritto della pensione dal giorno del decesso? Mi sembra che almeno questa eccezione possa essere accettata rispetto al principio che è stato approvato. Ecco perchè insistiamo per la votazione della nostra proposta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole relatore di esprimere il pensiero della Commissione in proposito.

TOMMASINI, *relatore*. Il relatore si trova in condizioni di imbarazzo in quanto noi sappiamo che per tutti i pensionati la pensione decorre dalla data della domanda; quindi si verrebbe, approvando questo emendamento, a sancire un principio nuovo che è contrario alle disposizioni legislative che regolano la pensione di riversibilità in tutti gli altri casi. Sembra a me una incongruenza che non si può accettare anche perchè è bene che il pensionato, specialmente il pensionato che rimanga senza pane, abbia a farsi parte diligente nel curare i propri interessi.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Ministro della marina mercantile di esprimere il parere del Governo.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo si associa alle considerazioni fatte dall'onorevole relatore.

FIORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Mi pare che l'onorevole Tommasini nella sua eloquenza si sia un momento dimenticato che egli è relatore di un disegno di legge sulla previdenza marinara, cioè si è dimenticato che il marittimo non sta sempre nella laguna di Venezia, ma può svolgere il suo lavoro anche all'estero, dove può essere colpito da inabilità. Quindi egli potrà esercitare questa sua facoltà di far la domanda solo quando rientra in Italia. Allora la pensione dovrebbe decorrere non dal giorno in cui presenta la domanda, ma dal giorno in cui il diritto è maturato.

Per quanto riguarda la preclusione a cui si è riferito il senatore Monaldi, ritengo che essa valga soltanto per il primo comma dell'emendamento, che dichiaro di ritirare.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei chiedere ai presentatori dell'emendamento se sono disposti a correggerlo in questo senso: « La pensione di invalidità decorre, in seguito a domanda, dalla data in cui l'iscritto viene dichiarato permanentemente non idoneo ».

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. C'è una alternativa: o la pensione di invalidità decorre dal giorno della presentazione della domanda, e naturalmente trattandosi di pensione di invalidità non può essere

che dal giorno in cui è stata riconosciuta l'invalidità, o dalla data in cui l'iscritto viene dichiarato permanentemente non idoneo al servizio di navigazione. Infatti altro è il concetto di invalidità, altro quello di inidoneità al servizio di navigazione, che è una invalidità specifica della gente di mare.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Allora anche la decorrenza per la invalidità generica deve decorrere dal giorno in cui viene dichiarata l'invalidità, non dal giorno della domanda.

FIORE. Sono d'accordo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per l'ultimo comma non sarei dell'opinione di un rigetto assoluto, però desidererei sottoporre al Senato l'opportunità di un brevissimo termine di prescrizione. Non possiamo permettere che il titolare della pensione si ricordi tre o quattro anni dopo di fare la domanda per la pensione con la pretesa di averla liquidata dal giorno in cui si è verificato l'evento. Proporrei sei mesi che sono più che sufficienti. In questo senso il Governo è disposto ad accettare.

BERLIGUER. Quale formula?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Questa: che decorre dal giorno, ecc., però entro sei mesi da quel giorno, se non è stata fatta la domanda, si verifica la prescrizione dei crediti in precedenza maturati.

BITOSSI. Se non ostano motivi indipendenti dall'interessato.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non possiamo dire questo.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Sono d'accordo con l'onorevole Sottosegretario Gava, però i sei mesi dovrebbero decorrere dal giorno in cui la famiglia ha avuto notificata la morte del congiunto, perchè potrebbe benissimo darsi il caso che il congiunto muoia in un paese lontano e che passino sei mesi prima che la famiglia abbia ufficialmente notizia del decesso e quindi possa avanzare domanda.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Ha avuto notizia.

FIORE. D'accordo.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Le osservazioni del senatore Fiore e dei proponenti l'emendamento mi sembrano valide perchè dobbiamo accedere al principio, però la discriminazione che si vorrebbe fare per la notificazione dell'avvenuto decesso sembra che crei uno stato di incertezza che dovrebbe essere risolto caso per caso e che darebbe luogo ad un'infinità di contestazioni. Ora noi — almeno secondo il mio modesto modo di vedere — dobbiamo cercare sempre di eliminare tutte le contestazioni e di rendere le leggi più chiare e operanti possibile. In questo caso, mi permetterei di proporre che il termine proposto dal Governo da sei mesi sia portato ad una anno, ma che sia termine che operi indipendentemente dalla volontà delle parti.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione propone la seguente dizione: « La pensione per il coniuge, gli orfani, i genitori e i collaterali decorre dalla data del decesso dell'inscritto o del pensionato sempre che da parte degli interessati sia presentata entro un anno regolare domanda ».

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Son d'accordo che vi sia riferimento preciso ad una data, ma se noi diciamo che è necessario presentare la domanda entro un anno potrebbe sorgere il dubbio che il diritto stesso venisse vulnerato. Se i chiarimenti che possiamo dare in questa sede si ritengono sufficienti a fugare questo dubbio, non vi è ragione di insistere in una formulazione che diventerebbe inutile ma, se si potesse ritenere che questo dubbio ha un certo valore, sarebbe necessario, a mio avviso, chiarirlo nettamente. Comunque, se si ritiene — come mi pare si potrebbe ritenere con una interpretazione non eccessivamente rigorosa ed anche attraverso la nostra discussione — che il termine si riferisce solo alla decorrenza della pensione e non al diritto, non avrei ragione di insistere sulle mie eccezioni.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Siamo d'accordo che non si tratta di decadenza dal diritto di pensione — e la formula potrebbe generare questo dubbio — ma di prescrizione del credito anteriore alla domanda. Si potrà trovare la formula opportuna in sede di coordinamento.

TOMMASINI, *relatore.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI, *relatore.* Siamo tutti d'accordo sul principio. Il testo del mio emendamento dice: « La pensione per il coniuge, gli orfani, i genitori ed i collaterali decorre dalla data del decesso dell'inscritto o del pensionato, sempre che da parte degli aventi diritto sia presentata regolare domanda entro un anno del decesso dell'iscritto o del pensionato stesso. In caso diverso la pensione decorre dalla data della domanda ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo aggiuntivo presentato dal senatore Fiore e da altri come articolo 7-*ter*, che, in seguito al ritiro — da parte dei proponenti — del primo comma in seguito alle modifiche proposte dal relatore all'ultimo comma risulta così formulato:

« La pensione di invalidità decorre dal giorno della presentazione della domanda o dalla data in cui l'inscritto viene dichiarato permanentemente non idoneo all'esercizio della navigazione da parte delle Commissioni mediche previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, convertito nella legge 22 gennaio 1934, n. 244.

« La pensione per il coniuge, gli orfani, i genitori ed i collaterali decorre dalla data del decesso dell'iscritto o del pensionato, semprechè da parte degli aventi diritto sia presentata regolare domanda entro un anno dal decesso dell'iscritto o del pensionato stesso. In caso diverso la pensione decorre dalla data della domanda ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 8. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 8.

L'inscritto, che al compimento del sessantesimo anno di età, possa far valere almeno dieci anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, di cui due compiuti nell'ultimo decennio, e non abbia titolo alla liquidazione di una pensione di invalidità, può chiedere di continuare a proprio carico il versamento dei contributi comprensivi della quota dell'armatore fino al raggiungimento delle condizioni richieste per il conseguimento della pensione di invalidità o vecchiaia.

Ai fini della determinazione della misura del contributo, si considera la media delle competenze sulle quali l'iscritto ha contribuito nell'ultimo anno di navigazione riferite, se si tratta di navigazione compiuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a quelle corrispondenti della tabella di cui al precedente articolo 1 in relazione al grado e alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della navigazione.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal compimento dell'età.

Per gli inscritti che alla data di pubblicazione della presente legge avessero compiuta l'età di 60 anni il termine di sei mesi decorre da tale data.

PRESIDENTE. I senatori Bitossi, Fiore ed altri hanno proposto di sopprimere il terzo ed il quarto comma ed hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo del primo comma.

« L'iscritto, qualora sia interrotto o cessi il rapporto di lavoro oppure abbia raggiunto l'età di 60 anni, se uomo, e di 55 anni, se donna, può rispettivamente conservare i diritti derivanti dalle assicurazioni per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la tubercolosi, per raggiungere i requisiti minimi per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità, mediante il versamento dei contributi volontari.

« A tal fine, l'iscritto deve presentare domanda di autorizzazione alla Cassa nazionale per la previdenza marinara ».

Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per illustrare questi emendamenti.

FIORE. In questa legge, per la prima volta, per quanto riguarda la previdenza marinara, è sancito il diritto alla prosecuzione volontaria. Visto che per la prima volta si dà ai marittimi questo diritto, facciamo in modo che essi possano effettivamente esercitarlo, non li mettiamo in condizioni di non poterlo esercitare perchè altrimenti la legge non farebbe che una affermazione di carattere puramente teorico. Per questo vorremmo che le stesse condizioni che si pongono ai pensionati della previdenza sociale per proseguire volontariamente quando, raggiunti i limiti di età, non hanno raggiunto i requisiti contributivi dovuti, siano applicate, nella stessa misura e con le stesse modalità, anche per i marittimi. C'è la questione dei contributi. Noi abbiamo parlato di contributi volontari. Ora, la pensione è costituita (come per le pensioni della previdenza sociale) di tre elementi: il contributo dell'armatore, quello del marittimo e quello dello Stato (il famoso 25 per cento che lo Stato versa per le pensioni della previdenza sociale e che noi chiediamo si dia anche per il fondo pensioni dei marittimi). Per la previdenza sociale, quando non si raggiunga il numero di contributi necessari per avere liquidata la pensione, si prosegue volontariamente e chi fa la domanda e viene autorizzato alla prosecuzione volontaria paga per contributi: non solo la sua quota (il noto 2,40 per cento) ma anche quello che per il lavoratore spetta al datore di lavoro, il tutto, globalmente, diminuito del 15 per cento. Invece nel campo dei marittimi i contributi sono più alti tanto per i lavoratori quanto per l'armatore. È evidente che se noi nella legge sancissimo che chi vuole proseguire volontariamente dovrebbe pagare globalmente i contributi del lavoratore e quelli dell'armatore, noi metteremmo il marittimo, che ha raggiunto i 60 anni e che non ha diritto alle pensione, nella pratica impossibilità di poter proseguire perchè non avrebbe i mezzi per detta contribuzione.

Noi dobbiamo fare anche per i marittimi quello che abbiamo fatto per i pensionati della Previdenza sociale. Mi piace ricordare che per la Previdenza sociale lo abbiamo fatto anche su un emendamento Monaldi. Noi proponiamo, in considerazione dei più alti contributi, che per i marittimi il contributo globale per la prosecuzione volontaria sia uguale alla somma del contributo del lavoratore e di quello dell'armatore, diminuita, la somma stessa, del 25 per cento.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. L'articolo mi lascia perplesso e ancora di più l'emendamento dei senatori Fiore, Bitossi ed altri. Anzitutto bisogna prevedere la differenziazione d'età già affermata in un precedente articolo; poi c'è la prosecuzione volontaria dell'assicurazione ripetutamente sancita dalla legge generale sulle pensioni; quindi è doveroso trasferirlo in questa sede come ha fatto il progetto governativo, ma quale la modalità? Il progetto governativo stabilisce una prima condizione: 60° anno (55° per la donna) e 10 anni di navigazione con contribuzioni alla Cassa. Trattandosi di prosecuzione volontaria quest'ultima condizione non sembrerebbe necessaria. L'assicurato sa che per avere la pensione deve avere un minimo di contribuzioni: chi chiede di avvalersi della facoltà di proseguire i versamenti volontari farà i suoi calcoli.

Ma la mia perplessità è un'altra: quali contributi debbono versare per la contribuzione volontaria? Non è semplice la risposta. Quando abbiamo trattato delle pensioni della Previdenza sociale questo è stato un argomento dibattutissimo.

Laddove venisse accettato con modifiche l'emendamento Bitossi, io consiglierei di lasciare gli ultimi due commi del progetto governativo. Quindi in sintesi l'articolo deve contemplare il riconoscimento del diritto alla prosecuzione volontaria, la differenziazione dell'età per i maschi e le femmine, stabilire quale contributo si deve versare e in questo caso pregherei, se il Governo lo ritiene opportuno, di riferirsi alle disposizioni previste nel riordinamento delle pensioni della Previdenza sociale e trovare le analogie in sede di regolamento.

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Mi sembra che nell'articolo 8 la misura del pagamento sia contemplata: « Ai fini della determinazione della misura del contributo si considera la media delle competenze sulle quali l'iscritto ha contribuito nell'ultimo anno di navigazione riferite, se si tratta di

navigazione compiuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge a quelle corrispondenti della tabella di cui al precedente articolo 1 in relazione al grado e alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della navigazione ».

Comunque, in riferimento a quanto ha affermato or ora il senatore Fiore, potrei fare un emendamento in questo senso: « Per il diritto alla pensione di vecchiaia o di invalidità mediante versamento di contributi volontari costituiti dalla parte pagata dal datore di lavoro e dal lavoratore all'atto della cessazione dal servizio, diminuiti del 25 per cento ».

Mi sembra che con questo nuovo emendamento verrebbe in parte elusa la preoccupazione del senatore Monaldi.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Non posso considerarmi soddisfatto delle deucidazioni dell'onorevole Bitossi. Per quel che riguarda le pensioni previdenziali noi abbiamo due tipi di contributi, quello base e quello di integrazione. La pensione viene liquidata su quello base. Nella previdenza marinara non esiste questo sdoppiamento e allora quale contributo si prenderà? Non lo sappiamo ancora. Si può fare un calcolo ed ecco perchè pensavo di riferirmi all'ordinamento delle pensioni previdenziali. D'altra parte possiamo benissimo stabilire la riduzione, ma essa è del 15 per cento.

Infine se è volontario, se l'individuo contribuirà di meno, vuol dire che prenderà di meno.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. L'articolo 8, sia quello nel testo governativo che quello nel testo sostitutivo dei senatori Bitossi e Fiore, non brilla certo per lucentezza.

D'accordo sulla distinzione fra 60 e 55 anni, ormai accettata, ma non sono d'accordo con l'onorevole Monaldi sulla richiesta di eliminare qualsiasi richiamo ad un periodo di navigazione.

Dobbiamo tener conto che qui non siamo in tema di previdenza generale, ma in tema di previdenza marinara e che la professionalità deve essere tenuta a base e mai abbandonata. Quindi un minimo di navigazione, saranno dieci anni o meno bisogna che assolutamente ci sia. Ripeto, si può discutere sui dieci anni avendo noi approvato, mi pare, il precedente articolo il quale dice che con dieci anni di navigazione si può conseguire la pensione di invalidità, ma un minimo di navigazione per caratterizzare la professionalità della pensione mi pare che assolutamente ci debba essere.

A me sembra, poi, che non ci sia dubbio che il presente articolo intenda riferirsi non già alle pensioni generiche ma precisamente alle pensioni marinare. Infatti il secondo comma dell'articolo 8 dice: « Ai fini della determinazione della misura del contributo, si considera la media delle competenze, sulle quali l'iscritto ha contribuito nell'ultimo anno di navigazione ».

Quindi il parametro del contributo è l'ultimo anno di navigazione. La pensione evidentemente si deve ragguagliare a questo parametro anche perchè il primo comma dell'articolo 8 parla di versamento di contributi da parte di colui che vuole volontariamente proseguire nella pensione, contributi comprensivi della quota dell'armatore. Quindi mi sembra che non vi sia dubbio che qui s'intenda riferirsi alla particolare pensione spettante alla categoria dei marittimi.

Dal punto di vista delle esigenze dell'equilibrio finanziario dell'istituto non posso però assolutamente aderire alle richieste della opposizione. È esatto, onorevole Fiore ed onorevole Bitossi, che a proposito della legge sull'assicurazione generale si è prevista la possibilità che l'assicurato volontario paghi i contributi globali diminuiti del 15 per cento, ma lì ci troviamo di fronte ad una massa di otto milioni di assicurati e la legge dei grandi numeri opera in pieno ed assorbe le piccole eccezioni. Qui abbiamo 36.000 inscritti ed una Cassa debole, mentre il terzo, ossia lo Stato, che dovrebbe secondo voi (*rivolto alla sinistra*) concorrere alla formazione del fondo pensioni, in effetti non vi concorre e, secondo noi, giustamente. Ed allora bisogna necessariamente che colui che vuol proseguire volontariamente nell'assicurazione debba assumere su di sè non soltanto la quota normale del lavoratore, ma anche la quota dell'armatore, così come è previsto dal disegno di legge governativo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione.

TOMMASINI, *relatore*. Il relatore trae le conclusioni attraverso gli ammaestramenti che gli sono venuti dalle conversazioni a cui ha assistito e conclude in questa maniera: propone di approvare l'articolo 8 nel testo governativo con questa variante: « l'inscritto che al compimento del 60° anno di età se uomo, del 55° anno di età se donna possa far valere almeno dieci anni di navigazione con contribuzione alla Cassa di cui uno compiuto nell'ultimo decennio » e così via nel testo governativo. Propongo la conservazione, contro la proposta dell'emendamento Fiore, Bitossi e Berlinguer, del penultimo e ultimo capoverso e con questo chiarimento esprimo parere contrario alla accettazione dell'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della marina mercantile per esprimere l'avviso del Governo.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Mi compiaccio di aver sentito dal relatore che tutti abbiamo imparato qualcosa dalla discussione. In realtà questo articolo 8 è stato oggetto di una lunga elaborazione. È stato concordato con la Cassa della previdenza marinara che ha qualche competenza particolare in proposito. Bisogna che teniamo conto proprio della organizzazione economica di questa legge. Noi a furia di voler favorire, a scopo di bene, della povera gente che è meritevole di solidarietà sociale, rendiamo inoperante la legge attraverso l'eccessività dell'onere finanziario e facciamo un buco nell'acqua. Insisto perchè sia votato l'articolo 8 nel testo governativo con le modifiche dell'aggiunta del 55° anno di età per le donne e di un anno di navigazione invece di due, compiuto nell'ultimo decennio, perchè così abbiamo stabilito nei precedenti articoli. Aderisco pertanto alla proposta della Commissione in questo senso e prego il Senato di votare l'articolo così modificato.

PRESIDENTE. In seguito alle modificazioni proposte dalla Commissione il senatore Bitossi e gli altri presentatori, rinunziano all'emendamento presentato?

BITOSSI. Rinunziamo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 8 nel seguente testo modificato:

Art. 8.

L'inscritto, che al compimento del sessantesimo anno di età se uomo o del cinquantacinquesimo se donna, possa far valere almeno dieci anni di navigazione con contribuzione alla Cassa, di cui uno compiuto nell'ultimo decennio, e non abbia titolo alla liquidazione di una pensione di invalidità, può chiedere di continuare a proprio carico il versamento dei contributi comprensivi della quota dell'armatore fino al raggiungimento delle condizioni richieste per il conseguimento della pensione di invalidità e vecchiaia.

Ai fini della determinazione della misura del contributo, si considera la media delle competenze sulle quali l'inscritto ha contribuito nell'ultimo anno di navigazione riferite, se si tratta di navigazione compiuta anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a quelle corrispondenti della tabella di cui al precedente articolo 1 in relazione al grado e alla qualifica dell'inscritto e al genere della nave e della navigazione.

La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal compimento dell'età.

Per gli inscritti che alla data di pubblicazione della presente legge avessero compiuto l'età di 60 anni se uomo o di 55 se donna il termine di sei mesi decorre da tale data.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 9. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 9.

L'articolo 32 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con l'articolo 14 della legge 19 agosto 1938, n. 1560, convertito nella legge 5 gennaio 1939, n. 163, è abrogato.

Se l'inscritto compie il sessantesimo anno di età e non si avvalga della facoltà di cui al precedente articolo 8 e anche prima se sia accertata la inabilità al lavoro senza che si siano verificate le condizioni stabilite dall'articolo 5 per il conseguimento di una pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, i periodi di navigazione compiuti

dopo il 1° luglio 1920 con contribuzione alla Cassa sono considerati utili, agli effetti del conseguimento di una pensione, secondo le norme della assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti nella misura prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 e successive modificazioni o integrazioni e ciò anche quando l'inscritto non abbia mai contribuito al fondo della predetta assicurazione.

In tal caso si considerano versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità la vecchiaia e i superstiti per i periodi di navigazione dal 1° luglio 1920 al 30 aprile 1939 il contributo della più alta classe di salario stabilito dall'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e, per i periodi successivi, i contributi stabiliti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione generale predetta considerando come salario o retribuzione la corrispondente competenza media sulla quale è stato riscosso il contributo dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara.

La corrispondente quota di pensione base è a carico del Fondo di capitalizzazione previsto dal successivo articolo 21.

Se l'inscritto, il quale possa far valere i contributi nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti per periodi di lavoro a terra, consegue diritto a pensione dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara senza che si siano verificate le condizioni richieste per la liquidazione di una pensione a carico della predetta assicurazione generale obbligatoria, gli è liquidata una quota di pensione supplementare eguale a nove volte l'importo dei contributi base versati per l'assicurazione obbligatoria riversibile a favore dei superstiti secondo le norme vigenti per la riversibilità delle pensioni a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Tale pensione supplementare è per un quarantacinquesimo a carico del Fondo assicurati obbligatori per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Se l'inscritto raggiunge le condizioni richieste per poter liquidare la pensione a carico della Cassa e quella a carico dalla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, può ottenere la liquidazione delle due pensioni salvo quanto è disposto dall'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391.

Nella pensione a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti non è, in tal caso, corrisposta la quota integrativa a carico dello Stato, di cui all'articolo 59 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827.

PRESIDENTE. A tale articolo i senatori Bitossi, Berlinguer, Fiore ed altri hanno presentato vari emendamenti. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

« Al secondo comma sostituire le parole: " decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 " con le parole: " legge 4 aprile 1952, n. 218 " ».

« Sostituire il terzo, quarto, quinto, e sesto comma con i seguenti:

" In tal caso si considerano versati nella assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, tutti i contributi relativi ai periodi di navigazione compiuta dopo il 1° luglio 1920, computabili in base alla più alta classe di salario secondo le tabelle allegate alla legge 4 aprile 1952, n. 218.

" Analogamente, se l'inscritto, il quale possa far valere i contributi nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per periodi di lavoro a terra consegue il diritto a pensione della Cassa nazionale per la previdenza marinara senza che si siano verificate le condizioni richieste per la liquidazione di una pensione a carico della predetta assicurazione generale obbligatoria, verrà riconosciuto all'iscritto, agli effetti della maggiorazione della pensione, un periodo di navigazione corrispondente all'ammontare complessivo dei contributi versati nella assicurazione generale obbligatoria, computabili in base alla media delle competenze del miglior triennio di navigazione stabilite dalla tabella allegata alla presente legge.

" Se l'inscritto raggiunge le condizioni richieste per poter liquidare la pensione a carico della Cassa e quella a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, può ottenere la liquidazione separata delle due pensioni " ».

« Sostituire i due ultimi commi col seguente:

" Se l'inscritto non raggiunge il diritto nè alla pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, nè a quella a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i periodi di iscrizione e di contribuzione alle due distinte forme assicurative verranno sommati per la liquidazione della pensione con le norme che regolamentano quella delle due forme di assicurazione per la quale l'inscritto ha da far valere maggiore periodo di contribuzione, oppure quella delle due forme di assicurazione nella quale l'inscritto matura il diritto a pensione " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, per illustrarli, il senatore Fiore.

FIORE. L'emendamento che abbiamo presentato a questo articolo, che si compone di diversi commi, ha soprattutto ragion d'essere perchè il ministro Cappa, a chiusura della discussione generale, ebbe a dire che questo disegno di legge era già in preparazione quando la legge sull'assicurazione obbligatoria non era stata ancora approvata. Si capisce allora che questo disegno di legge porti delle incongruenze di questo genere: quando si riferisce alla legge sull'assicurazione obbligatoria, si riferisce non alla legge votata dal Parlamento il 4 aprile 1952, ma invece alla legge del 1939.

Vorremmo ricordare all'onorevole Ministro e alla Commissione che quando diciamo nel nostro emendamento di sostituire al decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, le parole: « legge 4 aprile 1952, n. 218 » diciamo cosa che tanto la Commissione che il Governo dovrebbero accettare. Non ci si può infatti oggi rivolgere e riferire a una legge sull'assicurazione obbligatoria del 1939 quando quella legge è stata modificata con una legge successiva del 4 aprile 1952 e modificata proprio nelle parti a cui intende far rifermento l'articolo in discussione dell'attuale disegno di legge.

Nello stesso articolo 9 si afferma che i periodi di navigazione compiuti dopo il 1° luglio 1920 con contribuzione alla Cassa, sono considerati utili agli effetti del conseguimento di una pensione secondo le norme dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, nella misura prevista dal regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636. Anche qui chiediamo di sostituire alle parole: « decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 » le altre: « legge 4 aprile 1952, n. 218 ».

Per la questione dei contributi, quando l'inscritto non raggiunge la pensione per la Cassa marittima, raggiunge quella per l'invalidità e vecchiaia ed i contributi Cassa marittima vengono devoluti all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, però considerando la classe più alta stabilita dalla legge 4 aprile 1952 e non quella della legge del 1939.

D'altro canto noi sostituiamo i due ultimi commi con il seguente: « Se l'inscritto non raggiunge il diritto nè alla pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara, nè a quella a carico della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i periodi di iscrizione e di contribuzione alle due distinte forme assicurative verranno sommati per la liquidazione della pensione con le norme che regolamentano quella delle due forme di assicurazione per la quale l'inscritto ha da far valere maggiore periodo di contribuzione, oppure quella delle due forme di assicurazione nella quale l'inscritto matura il diritto a pensione ».

Questo principio ci sembra giusto in quanto noi diamo all'inscritto la possibilità di avere una pensione quando aveva cercato di averne due, sottoponendosi a due contribuzioni sul suo salario. Queste sono le nostre osservazioni all'emendamento.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Io debbo far presente che qui ci troviamo di fronte ad un testo governativo che, come giustamente ha fatto rilevare l'onorevole Fiore, è stato redatto prima della promulgazione della legge 4 aprile 1952. Tutto questo articolo deve essere completamente rimaneggiato, ma non mi sentirei di dire che l'emendamento formulato dai colleghi Bitossi e Fiore possa essere accettato.

Purtroppo noi non abbiamo avuto il tempo sufficiente per poterlo esaminare e quindi penso che sarebbero opportuni cinque minuti di sospensione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione.

TOMMASINI, *reatore*. Per il cortese interessamento del signor Presidente noi eravamo riuniti a discutere il modo di trovare l'accordo e ci siamo fermati a questo articolo 9. Evidentemente l'articolo è così complesso da non consentire, diciamo, l'apparentamento tra il testo governativo e quello sostitutivo Bitossi. A me pare che l'emendamento Bitossi sovverta completamente il testo governativo.

Quindi o da parte del Governo verrano dei chiarimenti che possano tranquillizzare la nostra coscienza e orientarci in un senso o nell'altro, oppure la proposta Monaldi, che certamente è saggia, va esaminata attentamente, e allora non basteranno certo cinque minuti di sospensione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo esprime il proprio rammarico di doversi trovare improvvisamente dinanzi a emendamenti di un'importanza finanziaria straordinaria, che non ha potuto esaminare. Il Governo — se così è — sente che effettivamente non si possa, dopo la legge 4 aprile 1952, far richiamo ad una legge precedente che — a quanto si dice — più non esiste, ma sente anche di non poter aderire per nulla all'impostazione dell'emendamento Fiore (l'ho esaminato solo rapidamente), quando si richiama alla classe più alta dei salari secondo la tabella allegata alla legge 4 aprile 1952: onorevole Fiore, sarebbe un salto nel buio.

FIORE. Ha letto l'articolo nel testo governativo? Io non ho fatto altro che parafrasarlo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non l'ha parafrasato perchè l'articolo del disegno di legge nel testo governativo dice: « In tal caso si considerano versati nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti per i periodi di navigazione dal 1° luglio 1920 al 30 aprile 1939 il contributo della più alta classe di salario stabilito dall'articolo 48 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e, per i periodi successivi, i contributi stabiliti dalle disposizioni in vigore per l'assicurazione generale predetta considerando come salario o retribuzione la corrispondente competenza media sulla quale è stato riscosso il contributo dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara». Ora, il più alto contributo, stabilito per quel periodo, della più alta classe di salario era uguale a 60 lire settimanali; per il periodo posteriore che va dal 1939 in poi il salario per la più alta classe era pari a 156 lire settimanali. La tabella della legge 4 aprile 1952 porta un salario settimanale di 27.700 lire come più alta classe di salario. Lei comprende che non si può assolutamente fare che le classi corrispondenti ai salari in vita dal 1920 ad oggi siano equiparate sempre alla più alta classe di oggi pari ad oltre 27.700 lire settimanali; si sovvertirebbe tutto quanto il congegno e l'economia del provvedimento.

FIORE. Ma no, ella non conosce in questo momento come si determina la pensione di previdenza, che viene determinata in base alle marche contributive e non ai contributi.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Per tutto questo periodo la pensione si ragguaglierebbe alla più alta classe (L. 27.000) di oggi. Se non dice così il suo emendamento mi spieghi cosa vuol dire.

Ecco perchè questi emendamenti bisogna presentarli per tempo perchè siano studiati soprattutto da chi ha la responsabilità di decisioni di tanta importanza finanziaria.

Onorevole Fiore, andiamo oltre: quando ella parla, per esempio, di periodi di iscrizione insufficienti a conseguire la pensione generale o quella della previdenza marinara e vorrebbe che l'un periodo prevalesse sull'altro e i due si confondessero per dare luogo ad una pensione, perviene a delle conseguenze di carattere finanziario straordinarie. Per esempio, se ci sono 14 anni di assicurazione generale obbligatoria e 20 anni di previdenza marinara lei vorrebbe fare assorbire i 14 anni, per cui vi è stato un pagamento di contributi molto bassi, dai 20 anni, e fare corrispondere la pensione marinara prevista per un'anzianità di 34 anni senza por mente che per questa funzione si pagano contributi comparativamente altissimi.

FIORE. Quando non si ha diritto all'una o all'altra pensione. Quando io ho quindici anni di contributi ho diritto alla pensione della previdenza marinara.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Va bene: ed allora facciamo il caso di 14 anni

di previdenza generale e di fare meno di 15 anni di previdenza marinara: nella sua ipotesi i 15 anni assorbono i 14 e si giunge ad un periodo di 29 anni computabili ai fini della pensione marinara: si ha cioè la pensione più alta mentre per 14 anni su 29 si è pagato molto meno per una pensione molto più bassa.

Lei nega ma leggiamo insieme il suo emendamento:

« Analogamente se l'inscritto il quale possa far valere i contributi nella assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i periodi di lavoro a terra consegue il diritto a pensione della Cassa nazionale per la previdenza marinara senza che si siano verificate le condizioni richieste per la liquidazione di una pensione a carico della predetta assicurazione generale obbligatoria, verrà riconosciuto all'inscritto, agli effetti della maggiorazione della pensione, un periodo di navigazione corrispondente all'ammontare complessivo dei contributi versati nella assicurazione generale obbligatoria » — per cui ha pagato irrisoriamente — « computabili in base alla media delle competenze del miglior triennio di navigazione stabilite dalla tabella allegata alla presente legge ».

Il successivo capoverso, poi, è ancora più esplicito nella conferma di tale criterio.

È evidente che ciò squinterna tutto il sistema economico della Cassa marinara.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro della marina mercantile.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Le considerazioni di ordine finanziario che ha svolto l'onorevole Sottosegretario mi inducono a insistere presso il Senato perchè l'articolo sia votato come è stato presentato. Anche questo è stato concordato con la Cassa per la previdenza marinara e ha dato luogo a discussioni, studio, preparazione e si è arrivati alla formula d'accordo con l'istituto che è più competente in questa materia. Dopo che da molto tempo questo disegno di legge era davanti al Senato, con questo emendamento presentato improvvisamente temo si possa addirittura rovesciare il sistema della legge. Devo pertanto ripetere quello che ho detto per gli altri articoli. Se vogliamo rendere attuale rapidamente il provvedimento a favore dei pensionati marittimi dobbiamo affrettarlo. Se ad ogni articolo i critici, gli oppositori vengono ad attaccare un pezzo dell'edificio non potremo mai arrivare in porto. Osservo che all'articolo 25 si dice « il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e delle altre leggi e decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara ». In quell'occasione, quando formeremo il testo unico coordineremo questa legge con le altre leggi concernenti la stessa materia. Pertanto desidererei che il Senato approvasse l'articolo 9 nel testo concordato con le modifiche proposte dalla Commissione.

TOMMASINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI, *relatore*. Per le ragioni che ho citato ieri nel rispondere in sede di discussione generale e preoccupato per l'urgenza di votare questa legge, ferme restando le riserve di coordinamento — non di coordinamento di questa legge in questa sede, ma di coordinamento delle disposizioni legislative previste nell'articolo 25 — a nome della Commissione esprimo parere contrario all'emendamento dei senatori Bitossi, Berlinguer e Fiore e mi dichiaro favorevole al testo governativo.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Non so se sia serio e dignitoso per il Senato approvare l'articolo del disegno di legge di cui discutiamo quando si riconosce da parte di tutti che in detto articolo per ben tre volte si fa riferimento a degli articoli della legge che sono stati abrogati, cioè si fa riferimento ad articoli di una legge che sono stati sostituiti da articoli della legge 4 aprile 1952. Per lo meno questo articolo deve essere rimandato alla Commissione per una ulteriore elaborazione. Non voglio entrare nel merito, ma non è possibile accettare l'atteggiamento dell'onorevole Ministro che sin dal principio della discussione di questo disegno di legge ha detto che qualsiasi emendamento che noi presentiama ha il sapore di sabotaggio. Onorevole Ministro, siamo in Parlamento, i disegni di legge debbono essere discussi!

Noi portiamo la nostra costruttiva collaborazione ed intendiamo discutere!

PRESIDENTE. Senatore Fiore, ella ha frainteso le parole del Ministro. Se fosse come

ella dice, sarei intervenuto io stesso, come fedele tutore dei diritti di tutta l'Assemblea, sia maggioranza che minoranza.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. L'osservazione secondo cui nel testo che stiamo per votare si parla di una legge abrogata ci lascia perplessi. Ritengo pertanto che sarebbe necessaria una sospensione della seduta, magari di pochi minuti, per orientarci. Non discuto della durata, dico semplicemente che non si può votare con una perplessità di questo genere per il rispetto alla dignità del Senato. Vorrebbe dire che noi stessi non abbiamo la coscienza delle nostre leggi, il che sarebbe un assurdo. Pertanto pregherei la Presidenza di voler consentire un brevissimo respiro per orientarci.

In subordine, mi permetto di proporre una altra cosa e cioè di accantonare per il momento gli articoli 9 e 10 per discutere gli articoli successivi. Si è parlato di coordinamento, ma rilevo che il coordinamento non deve incidere nella sostanza della legge, anzi dev'essere un mezzo per eliminare delle quisquilie formali. Si potrebbe, quindi, passare all'esame dell'undicesimo articolo e nel frattempo intenderci in qualche modo per quello che riguarda il nono e il decimo.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile.* Sono favorevole all'accantonamento degli articoli 9 e 10.

PRESIDENTE. Allora, se non vi sono osservazioni, resta stabilito che gli articoli 9 e 10 sono per il momento accantonati insieme con gli emendamenti ad essi relativi.

Passiamo all'articolo 11. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

TITOLO II.

Disposizioni per il personale inscritto alla Gestione speciale.

Art. 11.

Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con la estensione prevista dall'articolo 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, è elevato a lire 1.440.000 annue.

Detto limite potrà essere modificato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento dai senatori Bitossi, Fiore ed altri. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire al testo dell'articolo il seguente:

" Il limite stabilito dal secondo comma dell'articolo 3 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con la estensione prevista dall'articolo 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, è soppresso " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Bitossi, per illustrare questo emendamento.

BITOSSI. Signor Presidente, in questo testo dell'articolo 11 si citano altri articoli di legge diversi da quelli previsti, tendenti a limitare la cifra concernente la pensione. Tutt'al più, noi vorremmo abolire il secondo comma; vorremmo quindi in una parola sopprimere le parole: « È elevato a lire 1.440.000 annue » e mantenere soltanto gli articoli delle leggi del 1933 e del 1937, lasciando la possibilità al Presidente della Repubblica, di concerto con i Ministri interessati, di modificare eventualmente i testi relativi.

PRESIDENTE. Invito la Commissione ad esprimere il suo avviso su questo emendamento.

TOMMASINI, *relatore.* La relazione vede nella cifra di 1.440.000 lire annue una limitazione — secondo il modesto parere del sottoscritto — equa; quindi è contraria alla proposta di sopprimere questo limite. Ragione per cui è contraria all'emendamento e mantiene il testo della Commissione.

PRESIDENTE. Invito il Governo ad esprimere il suo avviso.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile.* Nella discussione di ieri si è riconosciuto che, pur facendosi voti che possa in altra occasione abolirsi il massimale, la legge attuale deve per

forza di cose riferirsi al massimale. Faccio dunque osservare, come già fece il relatore, che il massimale è tenuto su una cifra di 1.440.000 lire annue, che vogliono dire uno stipendio di 120 mila lire mensili. Mi devo quindi dichiarare contrario all'emendamento proposto.

PRESIDENTE. Senatore Bitossi, insiste nel suo emendamento?

BITOSSI. Insisto, anche perchè, come il signor Presidente ricorda, nel mio intervento di ieri ho sostenuto proprio la questione di togliere il massimale in quanto, continuando con questo sistema, giungeremmo inevitabilmente alle conseguenze in cui siamo caduti precedentemente, qualora si verificassero delle situazioni particolari nel regime monetario italiano.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 11, proposto dai senatori Bitossi, Fiore ed altri e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

BISORI, *Segretario*:

Art. 12.

Il primo comma dell'articolo 6 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, è così modificato:

« L'inscritto alla Cassa pensioni ha diritto di conseguire la pensione quando sia dispensato dal servizio presso le aziende esercenti servizi marittimi sovvenzionati per una delle seguenti condizioni:

a) abbia compiuto 60 anni di età con almeno 20 di assicurazione, o 10 di assicurazione con 65 anni di età o 35 anni di assicurazione;

b) sia riconosciuto invalido a continuare il servizio ed abbia almeno 5 anni di effettiva assicurazione ».

« L'articolo 16 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, è abrogato ».

PRESIDENTE. I senatori Berlinguer, Bitossi ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

« Alla lettera *a*) aggiungere: « detti limiti di età sono ridotti rispettivamente a 55 e 60 anni per le donne ».

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione lo accetta.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo l'accetta.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti questo emendamento, accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 12 nel testo risultante dall'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 13. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 13.

I contributi fissati dall'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, numero 391, sono stabiliti nelle seguenti misure:

a) a carico del datore di lavoro il 15 per cento della retribuzione sino al limite indicato dal precedente articolo 11;

b) a carico del prestatore d'opera il 6 per cento della retribuzione sino al limite indicato alla lettera precedente.

Tali contributi, nei riguardi del personale di stato maggiore navigante inscritto anche alla Gestione marittimi, sono comprensivi dei contributi spettanti alla Gestione stessa.

Ai fini del presente articolo, per retribuzione s'intende:

stipendio o paga;
indennità di contingenza;
indennità di grado;
assegno *ad personam*;
tredicesima mensilità o rateogratifica natalizia.

Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei

contributi di cui al presente articolo potranno essere modificate mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale.

PRESIDENTE. Su questo articolo sono stati presentati vari emendamenti da parte dei senatori Bitossi, Fiore, Berlinguer ed altri. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Sostituire le lettere *a*) e *b*) con le seguenti:

a): " a carico del datore di lavoro il 34 per cento della retribuzione ";

b): " a carico del prestatore d'opera il 2 per cento della retribuzione " ».

« Al terzo comma, dopo le parole: " stipendio o paga ", aggiungere " e panatica " ».

« Al medesimo terzo comma, dopo la " tredicesima mensilità " aggiungere:

" rischio mine;
indennità di rappresentanza;
compenso per lavoro straordinario;
gratifica pasquale " ».

« All'ultimo comma, dopo le parole: " potranno essere modificate " aggiungere: " sentite le organizzazioni sindacali interessate " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Berlinguer per svolgere questi emendamenti.

BERLINGUER. Il nostro emendamento riguarda tre punti principali. Il primo è quello relativo al carico del datore di lavoro e del prestatore d'opera; il concetto è stato già svolto e quindi mi sembra inutile illustrarlo, in linea di principio; mi limito a dichiarare che noi insistiamo su questa prima parte del nostro emendamento per ragioni che ci sembrano di equità e di giustizia distributiva.

La seconda parte è relativa al terzo comma. Secondo il disegno di legge governativo dovrebbero considerarsi per retribuzione, ai fini di questo articolo, lo stipendio paga, l'indennità di contingenza, l'indennità di grado, l'assegno *ad personam*. Sembra a noi giusto, anche per ragioni di armonia, che siano considerati ugualmente il rischio mine, l'indennità di rappresentanza, il compenso per lavoro straordinario e la gratifica pasquale. Spero che il Senato sarà d'accordo.

E vengo ora all'ultimo comma: sulla nostra relativa proposta sono persuaso che anche il Governo e la Commissione converranno con noi; noi chiediamo che venga inserito quello stesso inciso che il Senato ha già deliberato di inserire all'articolo 2 e all'articolo 3.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il pensiero della Commissione sugli emendamenti dei senatori Bitossi ed altri.

TOMMASINI, *relatore*. A me spiace di non poter essere d'accordo con i presentatori dell'emendamento, ma anche qui debbo ripetere che facile è attingere alla legge n. 218 per ciò che contiene di positivo e non attingervi per ciò che è negativo. L'onorevole Berlinguer è presidente di una associazione di pensionati e sa quante volte io, lui ed altri, abbiamo chiesto che siano considerate pensionabili tutte le competenze di modo che si diminuisca la distanza tra trattamento in attività di servizio e trattamento di collocamento a riposo. Invece oggi praticamente sono pensionabili i 5-6 decimi delle competenze. Ma con l'emendamento Berlinguer ci sarebbe un sovvertimento del principio fondamentale della legge perchè se aggiungiamo alle competenze pensionabili il rischio per mine, il compenso per lavoro straordinario, ecc., si esce fuori dal principio generale. Questo è un principio sovvertitore di tutta la legislazione sulle pensioni.

D'altronde voi vi siete sempre dichiarati contrari al lavoro straordinario, perchè, ad esempio, nel campo metallurgico ci sono operai che fanno anche dodici ore di lavoro e l'imprenditore si avvale del lavoro straordinario per non assumere nuove unità, pagando i contributi sulle otto ore.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Per quel che riguarda l'aumento del contributo da parte dell'armamento e la diminuzione da parte dei prestatori d'opera, ho già fatto presente, discutendosi l'articolo 3, come le disposizioni di questa legge siano già infinitamente più favorevoli ai prestatori di opera che non le disposizioni della legge Rubinacci. Quindi non

posso acconsentire alla correzione dei commi relativamente ai contributi.

Per l'altra parte io faccio presente l'opportunità di attenersi al testo governativo. Non si può aggiungere la panatica.

Faccio osservare agli onorevoli colleghi che quando si discusse di questa nel 1948 in occasione delle trattative che conclusero gli accordi che, stipulati dalla Direzione delle società della Finmare con il personale delle società p.i.n., non è stata nemmeno avanzata tale richiesta da parte dei rappresentanti del personale. Non possiamo, onorevoli colleghi, aggravare la situazione della gestione speciale, la quale grava quasi interamente sullo Stato, che è responsabile delle aziende della Finmare.

Per queste ragioni non posso accettare l'emendamento al comma relativo. Per quello che riguarda l'ultimo capoverso: « Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi di cui al presente articolo potranno essere modificate sentite le organizzazioni sindacali interessate ... » non ho nulla in contrario ad accettare questa parte dell'emendamento proposto dal senatore Bitossi ed altri, respingendo però il resto.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Un chiarimento: mi sembra di avere sentito dire che l'onorevole Corbellini avrebbe presentato a nome della Commissione questo emendamento: « Entro due anni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge le percentuali dei contributi di cui al presente articolo potranno essere modificate sentite le organizzazioni sindacali interessate mediante decreto del Presidente della Repubblica su proposta dei Ministri della marina mercantile e del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro del tesoro ». Quest'ultima aggiunta è opportuna perchè si tratta di società di preminente interesse nazionale per le quali il Tesoro concorre sia nel riequilibrarne i bilanci sia per garantire la famosa percentuale di dividendo.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Ringrazio la Commissione e il Governo di avere accettato l'ultimo emendamento che del resto si imponeva anche per armonia legislativa. Dichiaro che insisto, anche a nome dei colleghi, su tutti gli altri emendamenti da noi presentati. Desidererei dare una risposta al collega Tommasini il quale è stato molto garbato nella forma, ma, mi permetta, piuttosto duro e poco coerente nella sostanza; egli ha detto, in conclusione, che sarebbe d'accordo con noi ed ha soggiunto: l'onorevole Berlinguer ed io abbiamo più volte sostenuto questo principio. Ma poi ha mutato strada dichiarando che non lo sostiene più perchè per altre categorie di pensionati il principio non è stato consacrato. Ebbene, consacriamolo oggi, in questa legge, e poi saremo insieme, caro collega Tommasini, a sostenere che tale principio che ella riconosce giusto, sia esteso alle altre categorie. Questa è logica e coerenza. E mi ha sorpreso che proprio lei ci accusi di combattere una battaglia per procacciarci la benevolenza della categoria. Noi combattiamo per una causa che riteniamo giusta e fondata. Saranno le categorie a giudicare chi difende i loro diritti con fermezza e con coerenza. (*Approvazioni dalla sinistra*).

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Mi riferisco all'ultimo intervento del Sottosegretario quando dice di aggiungere le parole: di concerto col Ministro del tesoro. A me sembra che una volta che c'è la responsabilità del Ministro della marina mercantile non sia necessaria questa aggiunta in quanto credo che il Ministro della marina mercantile non farà mai qualcosa di diverso da quello che il Ministro del tesoro vuole. Mi sembrerebbe di menomare l'autorità del Ministro della marina mercantile in quanto egli solo ha il controllo di aziende preminentemente nazionali.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. È il Tesoro che paga e che ha il controllo.

BITOSSI. A me sembra certo che il Ministro della marina mercantile ha il controllo perchè altrimenti in tutte le leggi del suo dicastero bisognerebbe mettere di concerto col Ministro del tesoro.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Questo riguarda le società di interesse nazionale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo delle lettere *a*) e *b*) presentato dai

senatori Bitossi, Fiore ed altri e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti gli emendamenti aggiuntivi al terzo comma, anch'essi presentati dai senatori Bitossi, Fiore ed altri e non accettati nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Non sono approvati*).

Metto ora ai voti l'emendamento dei senatori Bitossi, Fiore ed altri, accettato dalla Commissione e dal Governo, tendente ad aggiungere all'ultimo comma, dopo le parole: « potranno essere modificate », le altre: « sentite le organizzazioni sindacali interessate ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

A nome della Commissione, il senatore Corbellini ha proposto, d'accordo col Governo, di aggiungere infine le parole: « di concerto con il Ministro del tesoro ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13 con le modificazioni introdottevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presidenza del Vice Presidente MOLÈ ENRICO

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 14. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 14.

Ai fini della determinazione della media annua delle retribuzioni percepite nell'ultimo triennio di servizio, ai sensi dell'articolo 8 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, dette retribuzioni vanno riferite a quelle in atto per gli inscritti aventi pari grado e anzianità di servizio alla data di risoluzione del rapporti di lavoro.

Le pensioni della Gestione speciale liquidate e da liquidare con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura risultante dall'applicazione delle disposizioni del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, e del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, saranno maggiorate di 39 volte.

Per le pensioni liquidate con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1939 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della maggiorazione predetta, sarà provveduto alla loro riliquidazione sulla base della media delle retribuzioni vigenti nell'anno 1937, corrispondenti a quelle godute nell'ultimo triennio di servizio.

Per gli inscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, i contributi accreditati ai conti individuali di cui all'articolo 6 del decreto stesso, dal 1° gennaio 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge, saranno considerati, ai fini della liquidazione e riliquidazione della pensione, nella misura in cui sarebbero stati se versati nell'anno 1937 per un inscritto avente pari grado e anzianità.

La predetta maggiorazione di 39 volte si applica alle pensioni dei Fondi Lloyd Triestino e Adria nella misura originaria in essere anteriormente al 1° aprile 1943.

In nessun caso la pensione potrà essere inferiore a lire 96.000 annue se diretta e a lire 72.000 annue se di riversibilità.

Il supplemento di pensione, di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, è ragguagliato a nove volte il totale dei contributi versati all'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia.

La disposizione del precedente sesto comma non si applica ai titolari di più pensioni a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa, qualora per effetto del cumulo il pensionato fruisca di un beneficio mensile superiore al minimo garantito.

Qualora la pensione riliquidata, ai sensi del presente articolo, risulti inferiore al trattamento complessivo goduto dal pensionato alla data di entrata in vigore della presente legge,

nessuna variazione sarà apportata alla misura di detto trattamento.

A tale fine la pensione predetta sarà considerata unitamente alle altre pensioni e assegni di cui il pensionato fosse eventualmente titolare a carico dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i supersiti e dei fondi e trattamenti sostitutivi dell'assicurazione stessa.

PRESIDENTE. I senatori Berlinguer, Bitossi ed altri hanno proposto di sostituire, alla fine del secondo e del quinto comma alle parole: « 39 volte » le parole: « 46 volte ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bitossi per illustrare questo emendamento.

BITOSSI. La maggiorazione di 39 volte è fatta in riferimento all'anno 1937. Ciò è ingiusto perchè noi abbiamo una quantità di versamenti fatti dai lavoratori che assommano ad una cifra molto superiore a quella del 1937. Quindi se noi mantenessimo la maggiorazione di 39 volte, non terremmo presente di fatto quello che effettivamente è stato versato. D'altra parte la maggiorazione di 46 volte è ancora inferiore a quanto è stato stabilito nella legge della previdenza sociale del 1948, se non erro.

Ho l'impressione che, nell'approvazione di questo articolo, non si tenga conto della logica ma solo dei denari che abbiamo nella Cassa. Penso che se mantenessimo ferma la base e maggiorassimo per 46 volte raggiungeremmo quella giustizia che sarebbe augurabile. Per quanto riguarda l'ultimo comma, cioè la maggiorazione del 10 per cento, mi pare che non ci sia alcun bisogno di discussione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione pensa che si tratta di un punto di saldatura tra le vecchie pensioni e le nuove. Voi avete sentito da me ieri e dal Ministro oggi quali sono i miglioramenti che vengono fatti a queste pensioni.

Io sono per la maggiorazione di 46 volte ma la debbo subordinare al benestare del Governo perchè è lui che deve preoccuparsi della Cassa marinara, delle condizioni del Tesoro ecc. ecc. Questo coefficiente 39 devo ritenerlo calcolato su una base di valutazione aritmetica.

Ecco per quale ragione, se il Governo accetta la maggiorazione di 46 volte, io batterò le mani con voi, ma temo che sarà difficile e quindi mi devo rimettere al Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è preoccupato della situazione finanziaria della Cassa, ma non è solo per questa ragione che propone la rivalutazione di 39.

In effetti, le basi dalle quali si parte per la rivalutazione per le due pensioni (quella speciale e quella generale) sono completamente diverse. Il Governo tiene conto di questa realtà per un giusto senso di trattamento equitativo. Che cosa abbiamo fatto noi per la pensione generale marinara? Abbiamo rivalutato da 60 ad un massimo di 75 volte.

Ma il massimale medio dei marinari nel 1937 — la base sulla quale abbiamo operato la rivalutazione — era eguale a circa 12.000; il massimale generale per la gestione speciale era, invece, eguale a 36.000: quasi tre volte di più. Di tal che noi, rivalutando di 39 volte la pensione base del 1937 della gestione speciale, veniamo a portare i fruenti di questa pensione ad una posizione nettamente superiore, in senso assoluto, a quello dei pensionati della gestione marittima. Ecco perchè a noi è parso giusto fermarci a 39 volte.

Del resto, anche i senatori dell'opposizione hanno sentito la forza di quest'argomento in quanto hanno proposto una rivalutazione non già da 60 a 75 volte, ma di 46 volte. E allora è questione di azzeccare la misura più equa. A noi è sembrato azzeccarla nel coefficiente 39.

Certamente in tal modo si accorciano le distanze che esistevano nel 1937.

Ma questo accorciamento di distanze mi auguro ci sia sempre, se richiesto da ragioni di perequazione sociale in rapporto alle disponibilità finanziarie.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Berlinguer, Bitossi ed altri sul secondo e sul quinto comma, non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

I senatori Monaldi, Grava e Pezzini e i senatori Berlinguer, Bitossi ed altri hanno presentato due distinti emendamenti che sono però letteralmente identici. Essi sono così formulati:

« Aggiungere, dopo il sesto comma, il seguente periodo:

" I trattamenti minimi di cui sopra sono maggiorati di un decimo del loro ammontare per ogni figlio a carico del pensionato " ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io propongo che si dica: « per ogni figlio a carico del pensionato minore di 18 anni o inabile al lavoro », perchè un figlio a carico può avere anche 40 anni!

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione è d'accordo.

BITOSSI. Accetto la modifica proposta dall'onorevole Gava.

MONALDI. Anch'io.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'emendamento aggiuntivo dei senatori Monaldi ed altri e dei senatori Berlinguer ed altri modificato secondo la proposta dell'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

TOMMASINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI, *relatore*. Il terz'ultimo comma recita: « La disposizione del precedente sesto comma non si applica ... ». Poichè il sesto comma dell'articolo 14 non precede immediatamente il terz'ultimo, occorrerà modificare la dizione citata nella seguente: « La disposizione del sesto comma non si applica ... ».

PRESIDENTE. Sta bene. Metto ai voti l'articolo 14 con l'emendamento aggiuntivo testè approvato e con la precisazione suggerita dall'onorevole relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 15.

BISORI, *Segretario*:

Art. 15.

Ai fini della determinazione della misura della pensione spettante al personale navigante di stato maggiore inscritto alla Gestione speciale ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, l'ammontare dei contributi dovuti fino alla data di entrata in vigore della presente legge si intende maggiorato di 31 volte.

Per i contributi dovuti dal 1° gennaio 1940 alla data di entrata in vigore della presente legge la maggiorazione viene effettuata sulla base dei contributi che sarebbero stati versati per l'anno 1937 per un inscritto avente pari grado e anzianità.

Le pensioni in atto alla data di entrata in vigore della presente legge saranno riliquidate in conformità dei precedenti comma.

PRESIDENTE. I senatori Bitossi, Fiore ed altri hanno ritirato i seguenti emendamenti, da loro già presentati:

« Alla fine del primo comma sostituire alle parole: " 31 volte " le altre: " 45 volte " »;

« Sopprimere il secondo comma »;

« Aggiungere il seguente comma: " La quota di pensione per il personale di stato maggiore iscritto alla gestione speciale è stabilita nella misura del 16 per cento dell'importo dei contributi maggiorati come al comma precedente " ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo quindi in votazione l'articolo 15 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

BISORI, *Segretario*:

Art. 16.

Agli effetti della determinazione del contributo annuo dovuto ai sensi dell'articolo 15 primo comma, lettera *a*), del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, si considerano le retribuzioni che sarebbero state godute, con

pari grado e anzianità di servizio, durante l'anno in cui viene versato il contributo stesso.

Le persone che continuino il versamento del contributo, ai sensi del precedente comma, potranno liquidare la pensione di vecchiaia quando abbiano compiuto 60 anni di età e possano far valere 20 anni di assicurazione.

La contribuzione effettuata ai sensi del primo comma del presente articolo esclude la contemporanea contribuzione alla assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti anche quando sia prestata opera retribuita alle dipendenze di altri. In quest'ultimo caso sarà a carico del datore di lavoro la parte del contributo corrispondente alla quota che egli avrebbe dovuto versare qualora la contribuzione fosse effettuata alla predetta assicurazione obbligatoria.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Bitossi, Fiore, Berlinguer ed altri hanno presentato una serie di articoli aggiuntivi, dal 16-*bis* al 16-*quinquies*. Si dia lettura dell'articolo **16-*bis*.**

BISORI, *Segretario*:

Art. 16-*bis*.

L'articolo 13 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, è sostituito dal seguente:

« Il personale inscritto alla Gestione speciale che abbia contribuito all'Istituto nazionale della previdenza sociale per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia, ha facoltà di trasferire i contributi versati alla Gestione speciale della Cassa nazionale della previdenza marinara per il riscatto di anzianità l'iscrizione per eventuale periodo di anzianità di servizio prestato presso la Società non coperto da detta assicurazione.

« A tali effetti i contributi già versati alla data di pubblicazione della presente legge saranno computati al loro valore attuale e la riserva matematica relativa agli anni da riscattare sarà calcolata sulla retribuzione raggiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il limite stabilito dall'articolo 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842 ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per illustrare questo emendamento.

FIORE. In questo articolo si prevede il caso dell'iscritto alla gestione speciale che contemporaneamente sia iscritto all'assicurazione obbligatoria della Previdenza sociale, onde dargli la possibilità di trasferire tutta la massa contributiva alla previdenza marinara, in modo da poter usufruire per la pensione di tutti i contributi versati.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione e al Governo se accettano questo articolo aggiuntivo.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione è contraria.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 16-*ter*.

BISORI, *Segretario*:

Art. 16-*ter*.

L'articolo 15, comma *c*), del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, è modificato come segue:

« di rinunciare alla iscrizione alla Cassa pensione e a tutti i conseguenti benefici, contro il pagamento dell'80 per cento dei contributi risultati dalla detta Cassa pensioni a suo favore, fatta deduzione della riserva matematica e dei contributi per assicurazione obbligatoria, qualora si tratti di persona ad essa soggetta. La domanda per ottenere tale liquidazione deve essere presentata alla Cassa pensioni entro un anno dalla cessazione del servizio. Nel caso in cui la domanda non sia presentata nel termine sopra indicato e all'iscritto non possa applicarsi la disposizione della lettera *b*), l'80 per cento del contributo, previa eventuale deduzione della riserva e dei contributi per l'assicurazione obbligatoria, sarà trasferito nell'assicu-

razione facoltativa come versamento unico alla data di cessazione dal servizio o di sospensione dei versamenti ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Fiore se insiste su questo emendamento.

FIORE. Non insisto.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 16-*quater*.

BISORI, *Segretario*:

Art. 16-*quater*.

L'articolo 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, è sostituito dal seguente:

« La misura della pensione è uguale al 35 per cento della media annua delle retribuzioni di cui all'articolo 9 modificato dall'articolo 14, primo comma, della presente legge, aumentata di un centesimo di essa per ogni anno di assicurazione; gli anni di assicurazione in più dei 20 compiuti in età superiore ai 60 anni sono computati al doppio nel calcolo della misura della pensione.

« La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del conseguimento dei prescritti requisiti di assicurazione e contribuzione.

« La pensione, calcolata secondo le norme di cui al primo comma, è aumentata di un decimo del suo ammontare per ogni figlio a carico del pensionato, di età non superiore ai 18 anni e anche di età superiore purchè, in tal caso, inabile al lavoro.

« Tutte le pensioni sono maggiorate di una aliquota pari ad un dodicesimo del loro ammontare annuo da corrispondersi in occasione delle festività natalizie ».

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Fiore se insiste su questo emendamento.

FIORE. Non insisto.

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 16-*quinquies*.

BISORI, *Segretario*:

Art. 16-*quinquies*.

L'articolo 12 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, è sostituito dal seguente:

« La pensione alla vedova ed agli orfani minorenni è stabilita in un'aliquota della pensione già liquidata o che sarebbe spettata all'inscritto e precisamente:

1) il 50 per cento se sia superstite soltanto il coniuge;

2) il 20 per cento a ciascun figlio se ha diritto a pensione anche il coniuge;

3) il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli.

« La pensione ai superstiti non può in ogni caso essere complessivamente nè inferiore alla metà, nè superiore all'intero ammontare della pensione calcolata secondo le norme dell'articolo 9 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595. Venendo a mancare la vedova o alcuno dei figli superstiti aventi diritto, la pensione è soggetta a revisione secondo l'aliquota predetta e in relazione al numero dei superstiti.

« Se superstite è il marito la pensione è corrisposta nel caso che esso sia riconosciuto inabile permanentemente oppure quando sia di età superiore ai 65 anni e non risulti già titolare di pensione diretta.

« In tal caso la misura della pensione corrisposta è uguale a quella prevista per la vedova e per i figli superstiti.

« Il diritto a pensione per il marito superstite viene meno quando alla morte dell'iscritta, esso risulti dalla stessa legalmente separato a meno che vi siano figli minorenni nati dal matrimonio, nel qual caso si fa astrazione dal termine di due anni.

« Perde il diritto alla pensione il marito superstite che passa a nuove nozze. Qualora non vi siano nè coniuge nè figli minorenni, la pensione è reversibile ai genitori superstiti di età superiore ai 65 anni e inabili permanentemente al lavoro, che non siano già titolari di pensione diretta, nella misura del 25 per cento per ciascuno ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per svolgere questo emendamento.

FIORE. Questo articolo riguarda la riversibilità; così come l'abbiamo sostenuta per la Cassa della previdenza marinara, parallelamente sosteniamo questo emendamento che è trasportato di peso dalla legge 4 aprile 1952

sull'assistenza generale obbligatoria, cioè il coniuge superstite ha diritto al 50 per cento della pensione ed il 20 per cento spetta a ciascun figlio, se ha diritto a pensione anche il coniuge superstite, e il 30 per cento se mancando il coniuge la pensione va ai figli. Se superstite è il marito la pensione gli è concessa nel caso sia riconosciuto inabile permanentemente al lavoro oppure se è di età superiore ai 65 e non risulti già titolare di pensione diretta. Il marito perde il diritto alla pensione nel caso passi a nuove nozze.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione è contraria per la ragione che essendo decaduti tutti gli emendamenti precedenti che trattavano delle riversibilità, necessariamente cade anche questo che peraltro non fa altro che riprodurre le disposizioni della legge 4 aprile 1952, n. 218.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è d'accordo con quanto detto dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 16-*quinquies* presentato dai senatori Bitossi, Fiore ed altri e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 17, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

BISORI, *Segretario*:

Art. 17.

Gli inscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, potranno esercitare, entro sei mesi dalla data predetta, il diritto di opzione per essere ammessi al trattamento di cui al regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, e della presente legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 18.

BISORI, *Segretario*:

Art. 18.

Il personale navigante e amministrativo, in servizio alla data del 1° gennaio 1946, il cui trattamento di previdenza sia costituito da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, o dai conti individuali fruttiferi con capitalizzazione annua di cui al secondo comma dell'articolo 15 del decreto citato, ha facoltà di chiedere l'inscrizione alla Gestione speciale della Cassa nazionale per la previdenza marinara secondo le norme del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1595, con il riconoscimento del periodo di servizio prestato presso la Società di cui all'articolo 1 del predetto regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

A tale effetto dovrà essere versata la riserva matematica relativa agli anni da riconoscere, calcolata sulla retribuzione raggiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, fermo restando il limite stabilito dall'articolo 6 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842.

La facoltà di cui al primo comma dovrà essere esercitata entro 180 giorni dalla predetta data di entrata in vigore della presente legge.

Le modalità per il versamento delle somme necessarie per il riscatto in questione saranno stabilite dal Comitato amministratore della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Su questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte dei senatori Monaldi, Grava e Pezzini. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Al primo comma, dopo le parole: " sia costituito ", aggiungere le parole: " in tutto o in parte " »;

« Sostituire le ultime due righe del primo comma con le seguenti: " le Società di navigazione attuali e cessate contemplate nell'articolo 1 del regio decreto 16 settembre 1937,, n. 1842 " ».

MONALDI. Rinuncio a svolgerli.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione e al Governo se accettano questi emendamenti.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione li accetta.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo al primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'ultima parte del primo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 18 così modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19, sul quale non sono stati presentati emendamenti.

BISORI, *Segretario*:

Art. 19.

Il personale marittimo che, a seguito del regio decreto 27 gennaio 1924, n. 231, riguardante l'estensione nei territori annessi delle funzioni della Cassa invalidi della marina mercantile, abbia continuato l'assicurazione ai sensi del primo comma dell'articolo 2 di detto decreto ed il personale, già dipendente dalla Società di navigazione « Lloyd Triestino », che sia titolare di pensione liquidata secondo le norme della legge 16 dicembre 1906 B.L.I. n. 1 ex 1907 modificata con ordinanza imperiale 25 giugno 1914 B.L.I. n. 138, possono fare opzione, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per un trattamento di pensione a carico della Cassa nazionale per la previdenza marinara.

La domanda di opzione dovrà essere presentata entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

I senatori Bitossi, Fiore, Berlinguer ed altri hanno presentato una lunga serie di articoli aggiuntivi, dal 19-*bis* al 19-*novies*. Si dia lettura dell'articolo 19-*bis*.

BISORI, *Segretario*:

Art. 19-*bis*.

Il primo comma dell'articolo 23 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, è così modificato:

« L'inscritto che abbia contribuito alla " Gestione marittimi " e alla " Gestione speciale " durante periodi di navigazione e per prestazioni di lavoro a terra, può chiedere che il periodo di servizio prestato a terra sia riconosciuto come periodo di navigazione di pari durata ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per illustrarlo.

FIORE. Posso esimermi dallo svolgerlo, in quanto è chiarissimo.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione ed al Governo se accettano questo articolo aggiuntivo.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione non lo accetta.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Sono contrario.

PRESIDENTE. Senatore Fiore, insiste nell'emendamento?

FIORE. Insisto.

PRESIDENTE. Lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

PRESIDENTE. Passiamo all'articolo 19-*ter*. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 19-*ter*.

Agli effetti del diritto alla pensione e alla determinazione della sua misura, i servizi militari con destinazione a terra di cui all'articolo 15 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, non devono essere più subordinati al requisito della « effettiva partecipazione ad azioni di guerra ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per illustrare questo emendamento.

FIORE. Non ritengo di doverlo illustrare, perchè è sufficientemente chiaro.

PRESIDENTE. Domando l'avviso della Commissione e del Governo su questo emendamento.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione è contraria.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 19-*ter*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 19-*quater*. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 19-*quater*.

I periodi di servizio militare di cui all'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, devono essere riconosciuti utili agli effetti del diritto alla pensione ed alla determinazione della sua misura, senza alcuna subordinazione al requisito « della iscrizione alla Cassa nell'anno immediatamente precedente al richiamo alle armi ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bitossi per illustrare questo emendamento.

BITOSSI. L'emendamento è già chiaro in se stesso. Quel che mi meraviglia è che sia la Commissione che il Governo continuino a dir di no, di fronte a questi emendamenti chiarissimi, che dovrebbero accettare.

PRESIDENTE. Non è che la Commissione e il Governo ne neghino la chiarezza; è che vi sono contrari.

BITOSSI. Non negano la chiarezza, ma i denari occorrenti!

PRESIDENTE. Comunque, insiste perchè l'emendamento sia messo in votazione?

BITOSSI. Insisto.

PRESIDENTE. Domando l'avviso della Commissione e del Governo su questo emendamento.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione deve dire all'onorevole Bitossi che è spiacente di non poter accettare i suoi emendamenti; ma questa serie di articoli si muove in un tutto organico.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 19-*quater*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 19-*quinquies*. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

Art. 19-*quinquies*.

I periodi di iscrizione del ruolo speciale dei pronti all'imbarco durante la guerra 1940-45, sono riconosciuti utili a tutti gli effetti del diritto e della determinazione della misura della pensione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per illustrare questo emendamento.

FIORE. È bene che il Governo ed i colleghi della maggioranza assumano le loro responsabilità molto chiaramente.

Si tratta in questo articolo dei periodi di iscrizione del ruolo speciale dei pronti all'imbarco durante la guerra 1940-45. Si è detto ai marittimi pronti all'imbarco: voi non vi potete allontanare da casa, altrimenti vi facciamo arrestare dai carabinieri; per questo periodo si è data loro un'indennità. Essi erano quindi completamente a disposizione delle autorità, nè potevano — ripeto — allontanarsi, non solo dal Paese, ma, in determinate situazioni, anche dalla propria abitazione, per essere reperibili, in ogni momento, dalle autorità portuali.

È giusto quindi che questo periodo di iscrizione al ruolo speciale dei pronti all'imbarco valga a tutti gli effetti per la determinazione della pensione. Mi pare che questo sia il minimo che si possa chiedere. Voi parlate sempre di patriottismo, di combattenti, nei comizi e dovunque; quando poi si tratta di riconoscere concretamente un diritto fate tutte le più

assurde obiezioni per negare il riconoscimento del diritto stesso.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione su questo emendamento.

TOMMASINI, *relatore*. Le spiegazioni del senatore Fiore, specialmente quando egli fa appello al patriottismo, possono riuscire particolarmente sensibili al nostro cuore di ex combattenti, ma io che sto a Mestre so di tanti di questi elementi che non sono stati oziosi e nemmeno senza realizzare dei guadagni in quanto la deficienza di mano d'opera consentiva loro impieghi largamente remunerativi. Perciò, anche per questo, sono contrario all'emendamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere il parere del Governo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo è contrario dichiarando che i pronti all'imbarco erano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria; lasciamoli quindi, alla loro condizione. Non bisogna mai dimenticare che questa è una legge che riguarda la professionalità marinara.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19-*quinquies*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19-*sexies*.

BISORI, *Segretario*:

Art. 19-*sexies*.

I periodi di iscrizione ai turni d'imbarco in conseguenza di avvicendamento con la corresponsione del relativo assegno di disoccupazione, sono riconosciuti utili a tutti gli effetti del diritto e della determinazione della misura della pensione.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Quando si dice « con la corresponsione del relativo assegno di disoccupazione » si intendono i periodi di disoccupazione indennizzata, quindi questo emendamento potrebbe essere accettato.

TOMMASINI, *relatore*. Sono d'accordo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo non può che richiamarsi ai princìpi generali già accettati nella legge generale, però chiede che la norma sia meglio formulata. Siamo d'accordo sul concetto di disoccupazione indennizzata e penso che potremo essere delegati a trovare una formula migliore. Dopo la parola: « assegno » si potrebbe aggiungere l'altra: « ordinario ».

TOMMASINI, *relatore*. D'accordo.

BITOSSI. Non ho nulla in contrario.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione l'articolo 19-*sexies* proposto dai senatori Bitossi, Fiore ed altri, con la modifica proposta dall'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro e cioè con l'aggiunta della parola: « ordinario » alle altre: « relativo assegno ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19-*septies*.

BISORI, *segretario*:

Art. 19-*septies*.

I periodi di degenza sanatoriale per i marittimi tubercolotici e quelli di temporanea inibizione della navigazione sanciti dalle Commissioni mediche di primo e di secondo grado previste dagli articoli 4 e 5 del regio decreto-legge 14 dicembre 1933, n. 1773, a seguito di guarigione clinica, sono riconosciuti utili a tutti gli effetti del diritto e della determinazione della misura della pensione.

BERLINGUER. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Propongo di rinviarne la discussione all'articolo 22, dato che a questo articolo è stato presentato dal senatore Monaldi un emendamento sullo stesso argomento.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito. Si dia lettura dell'articolo 19-*octies*.

BISORI, *Segretario*:

Art. 19-*octies*.

I periodi di navigazione compiuti durante l'esercizio della pesca del corallo, delle spugne, e della pesca con qualsiasi sistema oltre gli stretti, sono computati doppi agli effetti della determinazione del diritto e della misura delle pensioni.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bitossi per svolgere questo emendamento.

BITOSSI. Il Ministro sa benissimo quanto è più faticoso e pericoloso il lavoro per questo genere di pesca. Mi limito a dichiarare che insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione e al Governo se lo accettano.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione è contraria.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19-*octies*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 19-*novies*.

BISORI, *Segretario*:

Art. 19-*novies*.

L'ultimo comma dell'articolo 30 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, è soppresso.

BITOSSI. Rinuncio a svolgerlo.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione e al Governo se lo accettano.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione è contraria.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19-*novies*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Passiamo all'articolo 20, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

TITOLO III.

Disposizioni generali e finali.

Art. 20.

Il trattamento previsto dalla presente legge assorbe e sostituisce, tanto per i contributi quanto per le prestazioni, il trattamento di cui al decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 maggio 1947, n. 563, e al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 689, e alle successive modifiche e integrazioni dei decreti stessi concernenti rispettivamente il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali e l'indennità caropane e il Fondo di solidarietà sociale per la corresponsione degli assegni temporaneo e supplementare di contingenza.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 21.

BISORI, *Segretario*:

Art. 21.

A ciascuna delle Gestioni previste dalla presente legge si provvede mediante due Fondi:

A) Fondo di capitalizzazione.

B) Fondo di ripartizione.

I contributi di cui all'articolo 3 della presente legge sono devoluti per l'uno per cento al fondo di capitalizzazione e per il rimanente al fondo di ripartizione della gestione marittimi.

Corrispondentemente è posta a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate al personale navigante a norma della presente legge; il rimanente a carico del Fondo di ripartizione.

I contributi di cui all'articolo 13 sono devoluti per un trentesimo al Fondo di capitalizzazione e per il rimanente al Fondo di ripartizione della Gestione speciale.

Corrispondentemente è posto a carico del Fondo di capitalizzazione l'uno per cento dell'importo delle prestazioni liquidate agli inscritti alla Gestione speciale restando il rimanente a carico del Fondo di ripartizione.

Per gli inscritti alla Gestione speciale secondo le norme del regio decreto 2 settembre 1912, n. 1058, la quota di contributo dovuta al Fondo di capitalizzazione è trasferita da detto Fondo ai conti individuali previsti dall'articolo 6 del decreto stesso.

Per il personale navigante e amministrativo il cui trattamento di previdenza sia costituito da contratti di assicurazione sulla vita disciplinati dall'articolo 14 del regio decreto 16 settembre 1937, n. 1842, o da conti individuali fruttiferi previsti dal secondo comma dell'articolo 15 del citato decreto, i contributi di cui all'articolo 13 della presente legge nei limiti della quota dovuta al Fondo di capitalizzazione sono destinati, rispettivamente, al pagamento dei premi ed eventuale incremento del valore delle polizze e all'accreditamento dei conti individuali predetti.

Il tre per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio ai fondi di ripartizione previsti dai commi precedenti è destinato alla costituzione di una speciale riserva.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con i Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro potrà essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto una adeguata consistenza.

I fondi disponibili nella riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalità e limiti previsti per l'investimento dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

PRESIDENTE. I senatori Bitossi ed altri hanno presentato un emendamento soppressivo dell'intero articolo.

BITOSSI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 21, nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 22.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 22.

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i periodi di disoccupazione susseguenti ad un periodo di navigazione per i quali è corrisposta l'indennità ordinaria dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione, sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa.

Per detti periodi si computerà come versato a favore dei singoli inscritti alla Cassa nazionale per la previdenza marinara il contributo calcolato sulla media dei singoli contributi effettivamente versati nell'ultimo anno anteriore a ciascun periodo di disoccupazione indennizzato.

Per la copertura dell'onere relativo sarà annualmente trasferita al Fondo di ripartizione della Cassa predetta una somma da determinarsi dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sulla base delle giornate di disoccupazione indennizzate complessivamente accertate nell'anno e del contributo medio versato alla Cassa per la generalità degli inscritti.

PRESIDENTE. Su questo articolo i senatori Bitossi, Fiore ed altri hanno presentato vari emendamenti. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Al primo comma, dopo le parole: " periodi di disoccupazione ", aggiungere le parole: " di malattia e di temporanea per infortunio " »;

« Al medesimo comma, quinto rigo, dopo le parole: " contro la disoccupazione ", aggiungere le parole: " l'indennità di malattia e l'indennità per temporanea di infortunio " »;

« Al secondo comma, dopo la parola: " calcolato ", sostituire la dizione con la seguente: " in base alla media delle competenze medie raggiunte nell'ultimo anno di navigazione " ».

« Aggiungere il seguente comma:

" Per la copertura dell'onere relativo ai periodi di malattia e di temporanea di infortunio, sarà versato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara da parte delle Casse marittime per gli infortuni sul lavoro e le ma-

lattie il contributo corrispondente computato in base alla competenza media dell'iscritto all'atto dello sbarco per malattia e infortunio " ».

TOMMASINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione è contraria dato che per il trattamento di disoccupazione vi è il sussidio di disoccupazione e per il trattamento di infortunio vi è naturalmente la legge sugli infortuni che provvede.

FIORE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Io non ho capito quello che ha detto il relatore, perchè che cosa significa che per infortunio o per malattia si ha l'indennità di infortunio o di malattia? Si tratta di vedere se questi periodi debbono essere validi agli effetti della pensione ed è questo che noi sosteniamo. Infatti proprio perchè nel periodo di infortunio si ha l'indennità di mancata retribuzione questo periodo deve essere valido agli effetti della pensione. L'onorevole Gava un momento fa diceva che quando si trattava di disoccupazione indennizzata era d'accordo perchè si tratta di un principio generale introdotto nell'assicurazione obbligatoria. Perchè non lo dovremmo introdurre qui?

PRESIDENTE. I senatori Monaldi, Grava e Pezzini hanno proposto due commi aggiuntivi. Se ne dia lettura.

BISORI, *Segretario*:

« Aggiungere i seguenti commi:

" Per i tubercolotici iscritti sono considerati come periodi di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa i periodi di degenza in regime sanatoriale e i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge. Per detti periodi si computa come versato a favore dei singoli iscritti il contributo calcolato sulla media dei contributi effettivamente versati alla Gestione speciale nell'ultimo anno.

" Per i periodi di malattia e per i periodi di servizio militare sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 56 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827. Sono parimente computati utili ai fini del diritto a pensione e della misura della pensione stessa i periodi di interruzione del lavoro per gravidanza e puerperio di cui alla legge 26 agosto 1950, n. 860 " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Monaldi per illustrare questo emendamento.

MONALDI. Vorrei pregare i colleghi dell'altra parte di tener conto che noi accettando il loro emendamento sulla disoccupazione abbiamo reso operante una disposizione che era già prevista dal progetto governativo. Credo che in sede di coordinamento dovrebbe essere ripristinata la dizione del testo governativo che sembra sia la migliore.

Per quanto concerne i commi aggiuntivi da me proposti non è necessaria una particolareggiata delucidazione. Al pari di quanto si è stabilito nella legge sulle pensioni previdenziali, vengono qui considerati validi ai fini del conseguimento del diritto a pensione e della misura della pensione stessa i periodi di servizio militare, i periodi di malattia comune fino a un anno, i periodi di astensione privata dal lavoro per gravidanza e puerperio, i periodi di degenza sanatoriale e i periodi post-sanatoriali indennizzati per i tubercolotici.

PRESIDENTE. Domando ai senatori Bitossi, Fiore, Berlinguer ed altri, se aderiscono all'emendamento del senatore Monaldi rinunciando a quelli da loro presentati sul primo comma.

BERLINGUER. Insistiamo nel nostro emendamento perchè ha una portata più ampia.

Per quanto riguarda poi gli altri aspetti dell'emendamento del collega Monaldi, io vorrei ricordare al Senato che un principio l'Assemblea l'ha già stabilito, e lo abbiamo ricordato or ora: quello relativo alla disoccupazione. Lo ha stabilito per mettere quella legge in armonia con la legge del 4 aprile scorso. Penso che anche per ciò il collega Monaldi giustamente chieda che questa legge sia messa in armonia con la legge del 4 aprile anche rispetto ai periodi di servizio militare, di gravidanza e di puerperio. Quindi noi siamo d'accordo con lo emendamento del collega Monaldi.

Per quanto riguarda i tubercolotici, io desidero fare soltanto una dichiarazione. In occasione della discussione della legge per le pensioni della Previdenza sociale, noi abbiamo in-

sistito a lungo, ci siamo battuti per un trattamento di maggior favore per i tubercolotici. Non tutte le nostre proposte furono accolte. Ebbene, atteniamoci pure a quella legge e riproduciamo in questa almeno le sue norme.

In conclusione se il collega Monaldi aggiungerà la nostra maggiore precisazione che riguarda soltanto gli infortuni, noi aderiremo al suo emendamento rinunziando al nostro.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Per quanto riguarda il periodo di malattia comune, già discusso in altra sede, un anno è più che sufficiente, perchè la malattia comune oltre l'anno, conduce pressochè fatalmente alla invalidità, e quindi passa ad esser contemplata in altro campo. Non sarei alieno dal contemplare la sospensione del lavoro per infortunio, ma ad una condizione: che l'infortunio non induca a invalidità, perchè in questo caso si entrerebbe in un altro settore.

Nel secondo dei commi aggiuntivi da me proposti si potrebbero aggiungere alle parole: « Per i periodi di malattia » le altre: « e di temporanea per infortunio ».

BERLINGUER. D'accordo. Aderiamo quindi all'emendamento Monaldi e ritiriamo quello da noi proposto sul primo comma dell'articolo. Ritiriamo altresì il comma aggiuntivo.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Vorrei suggerire al senatore Monaldi ed ai colleghi che hanno aderito al suo emendamento, di accettare questa formula per i tubercolotici: « I periodi di degenza dei tubercolotici in regime sanatoriale e i periodi post-sanatoriali sussidiabili per legge, quando abbiano avuto inizio entro un anno dall'ultimo sbarco e non siano coperti di contribuzione ai sensi del terzo comma dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1952, n. 218, si considerano coperti di contribuzione ai fini del diritto alla pensione e della misura della pensione stessa ». Mi pare che questa dizione garantisca contro eventuali abusi.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. L'onorevole Ministro vorrebbe limitare il beneficio per i tubercolotici ai casi nei quali la malattia sia insorta o durante la navigazione o entro un anno dallo sbarco. Ma il mio emendamento contempla la tubercolosi in sè e per sè, comunque sia stata acquisita. La navigazione non c'entra nè come causa nè come occasione: io riaffermo il principio generale della protezione del tubercolotico. Mi spiace, onorevole Ministro, ma non posso accettare la sua modifica al mio emendamento.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Non insisto nella mia proposta di modificazione.

PRESIDENTE. Degli emendamenti presentati dai senatori Bitossi, Fiore ed altri resta allora quello tendente a sostituire la dizione del secondo comma dell'articolo, dalla parola: « calcolato » in poi, con la seguente: « in base alla media delle competenze medie raggiunte nell'ultimo anno di navigazione ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA. *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi sembra che il testo governativo sia esatto ai fini di una giusta sistemazione finanziaria. In fin dei conti qui si presume che l'ammalato continui anche nel periodo della malattia a versare i propri contributi ed allora che cosa si deve prendere per base? È evidente: la media dei singoli contributi effettivamente versati nell'ultimo anno.

FIORE. Ritiriamo anche l'emendamento al secondo comma.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione i primi due commi dell'articolo 22 nel testo già letto. Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Pongo in votazione i due commi aggiuntivi dei senatori Monaldi ed altri, con l'aggiunta — nel secondo di essi — delle parole: « e di temporanea per infortuni » alle altre: « per i periodi di malattia ». Chi li approva è pregato di alzarsi.

(*Sono approvati*).

Metto ai voti l'ultimo comma dell'articolo 22. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti nel suo complesso, l'articolo 22 con le modificazioni introdottevi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 23.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 23.

In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti a carico dello Stato per il riconoscimento a norma delle vigenti disposizioni, ai fini previdenziali, di periodi di servizio militare compiuti dai marittimi mercantili e non coperti di contribuzione, è concessa da parte dello Stato, salvo conguaglio, un'anticipazione a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 800 milioni, per l'esercizio finanziario 1951-52. Alla copertura dell'onere è destinata una aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario predetto.

Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. È stato presentato un emendamento sostitutivo dell'intero articolo da parte dei senatori Bitossi, Fiore, Berlinguer ed altri. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

« Sostituire l'articolo con il seguente:

" Per la copertura degli oneri posti a carico dello Stato per effetto degli articoli 31 e 46 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, dell'articolo 13 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, dell'articolo 15 del regio decreto-legge 19 agosto 1938, n. 1560, dell'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 334, e degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, e dell'articolo 16 della legge 4 aprile 1952, n. 218, è stabilita una contribuzione annua dello Stato a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara pari al 25 per cento dell'ammontare delle prestazioni previdenziali per gli oneri derivanti dai servizi militari, navigazione doppia di guerra, ecc. e ad un ulteriore 25 per cento dell'ammontare delle prestazioni stesse per effetto della legge 4 aprile 1952, n. 218, contributo che per l'esercizio finanziario 1951-52 è stabilito in lire quattro miliardi e mezzo.

" Il Ministro del tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio " ».

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Fiore per svolgere questo emendamento.

FIORE. Il ministro Cappa nella sua relazione riconosce che lo Stato ha verso la Cassa determinati doveri da compiere per i marittimi richiamati alle armi, per il periodo in cui hanno servito durante la navigazione in tempo di guerra ecc. La somma che lo Stato dovrebbe versare è di 2.290.000.000. A questo onere lo Stato non ha mai fatto fronte ed è da sperare che cominci a farvi fronte dopo l'approvazione di questa legge. Bisognerebbe però aggiungere il contributo del 25 per cento da parte dello Stato come per il fondo adeguamento pensioni delle assicurazioni obbligatorie. Infatti se lo Stato si è caricato di questo onere per gli operai, per gli impiegati e per i contadini, non si vede perchè non debba comportarsi nello stesso modo nei confronti di lavoratori che continuamente sono esposti a pericoli e che, come tutti gli altri, contribuiscono al benessere del Paese. Perchè lo Stato non deve dare detto contributo anche a favore della Cassa per la previdenza marinara? Non ne comprendiamo le ragioni. Non ci venga a dire che per una questione di bilancio non si è in condizioni di ottemperare a questo elementare dovere verso dei lavoratori che contribuiscono all'economia del Paese con sacrifici e sforzi e spesse volte col sacrificio della vita.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione sull'emendamento in esame.

TOMMASINI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, la Commissione per bocca del sottoscritto, deve essere chiara. Dice la legge all'articolo 23: « In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti a carico dello Stato ... è concessa da parte dello Stato, salvo conguaglio, un'anticipazione a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 800 milioni per l'esercizio finanzia-

rio 1951-52 ». A parer mio la parola « anticipazione » che è stata ripetuta ieri sera dall'onorevole sottosegretario Gava, mi sembra un po' impropria, in quanto che costituisce anticipazione quella che si dà quando uno non ha da avere niente ma non è più anticipazione quando si dà ad uno che deve avere inesorabilmente qualche cosa. Quindi semmai è un acconto e non un'anticipazione.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non è costituito il debito.

TOMMASINI, *relatore.* D'altra parte noi abbiamo scritto in questa guisa: « La Commissione tuttavia, riferendosi all'articolo 22 del testo governativo che prevede per il corrente esercizio 1951-52 un'anticipazione da parte dello Stato di lire 800 milioni a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara, fa voti che sia precisata senza ulteriore ritardo la esatta situazione dei conti del debito e del credito tra la sopracitata Cassa nazionale per la previdenza marinara e il Tesoro, in modo che a decorrere dal prossimo esercizio 1952-53 (e siamo già in questo esercizio) sia possibile stabilire quali saranno gli oneri che verranno a porsi a carico dello Stato in dipendenza dell'applicazione della presente legge ». Chiarito così il pensiero della Commissione io dico che questi 800 milioni rappresentano un acconto su quello che può essere il credito, acconto che può anche essere superiore al credito ...

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Allora non è più acconto.

TOMMASINI, *relatore.* Comunque la compartecipazione ai contributi da parte dello Stato, prevista dalla legge 4 aprile 1952, n. 218, costituisce indubbiamente un precedente che fa riflettere la Commissione.

Poichè non voglio, giunto alla fine di questa lunga discussione, dare l'impressione di essere a qualunque costo avversario dell'opposizione, dico che mi rimetto al Governo e che auspico che la cifra degli 800 milioni possa essere adeguamente aumentata, così da consentire per lo meno l'accettazione del principio della contribuzione dello Stato anche se inferiore al 25 per cento, come propone l'emendamento Bitossi.

PRESIDENTE. Accetta l'emendamento?

TOMMASINI, *relatore.* La Commissione si rimette al Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro per esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* L'articolo 23 è quello che più da vicino, e vorrei dire quasi unicamente, riguarda il Tesoro. Ringrazio l'onorevole Tommasini che si è rimesso al Governo, e non avrà a pentirsene, come spero di dimostrare di qui a poco.

Il Governo è recisamente contrario all'emendamento proposto dai senatori Bitossi ed altri. Questo emendamento solleva due questioni distinte: la questione del pagamento di un debito a proposito del quale un po' tutti gli oppositori con l'onorevole Berlinguer in testa hanno favoleggiato di un'inadempienza costante da parte del Tesoro. Vi è poi l'altra questione vale a dire la partecipazione dello Stato ai contributi necessari al fondo della previdenza marinara. Incominciamo dalla prima, anche perchè è un tantino una questione di onore. Onorevoli senatori, ho il piacere di affermare che il Tesoro si sente ed è a posto. Esso ha compulsato per anni la Cassa marinara per venire a conoscenza del suo così detto debito, ma nonostante reiterate sollecitazioni a tutt'oggi non ha potuto avere i dati richiesti. Nonostante questa carenza, tenendo conto delle esigenze della previdenza marinara, il Governo ha sentito la necessità di superare gli ostacoli non solo formali ed ha proposto al Parlamento — che ha approvato — di dare le così dette anticipazioni: anticipazioni, dico, a ragion veduta, onorevole Tommasini, in base al presunto ammontare del debito del Tesoro per le passate gestioni in virtù delle disposizioni di legge richiamate dall'emendamento dell'onorevole Fiore. Quelle che comunico non sono cifre tassative, non sono cifre certe; sono cifre largamente orientative non ricavate dagli uffici del Tesoro, ma dagli uffici della Cassa marinara che noi abbiamo pregato di dirci almeno in via largamente approssimativa quale sarebbe, secondo criteri di accertamento indicati dal Tesoro, il debito dello Stato. Non sono, onorevole Fiore, due miliardi e duecentonovanta milioni; ho qui l'appunto che, ripeto, è soltanto orientativo, il quale per tutto il periodo che va dal 1920 al 1951 indica l'ipotesi di un dare del Tesoro alla Cassa marittima pari a 832 milioni.

BERLINGUER. Ma chi ha fatto questa relazione?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Lo ripeto, gli uffici amministrativi della Cassa marinara.

FIORE. Quasi quasi avanzate soldi voialtri!

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Probabilmente! Queste dette da me sono cifre, le altre sono leggende. Nell'ammontare di 832 milioni sono comprese la base e le integrazioni che assommano a 236 milioni, è compreso il fondo solidarietà che assomma a 257 milioni, ed è compreso il caropane che assomma a 238 milioni. Di fronte agli 832 milioni di debito, è esatto che il Tesoro non ha dato niente? (*Rivolto alla sinistra*). Loro, se non hanno la memoria corta, ricordano che nel 1950, a seguito dell'accordo Saragat, il Parlamento ha approvato una leggina e una nota di variazioni per cui il Tesoro ha anticipato alla Cassa marinara 1400 milioni. Per l'esercizio 1951-52 questo disegno di legge prevede un'altra anticipazione di 800 milioni e siamo a 2 miliardi e 200 milioni. L'onorevole Tommasini comprenderà, a questo punto, come noi siamo stati prudenti nell'usare la parola « anticipazione » anzichè « acconto »; non potevamo usare l'espressione « acconto » quando dovevamo fare l'ipotesi che la nostra anticipazione andasse al di là del debito effettivo verso la Cassa marinara.

Questa è la situazione. Abbiamo anche domandato agli stessi uffici quale sarà il debito del Tesoro per l'anno 1952 e per gli anni successivi a seguito delle rivalutazioni previste dalla presente legge. Un computo approssimativo indica un nostro dare annuo di 643 milioni. Ora, il Tesoro ha già dato l'adesione per un'ulteriore anticipazione di 800 milioni per l'esercizio 1952-1953: come vedete, rispondiamo largamente alle esigenze prospettate.

Gli onorevoli senatori possono constatare che il Tesoro ha fatto il proprio dovere ed ha cercato in tutti i modi di andare incontro alla crisi della Cassa marinara. Tutto il resto è favola e leggenda, e non è bene che si divulghi ai danni della serietà del Tesoro italiano.

DE LUCA. Ma come è che il Tesoro non ha ricevuto i conti?

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Il Tesoro ha chiesto varie volte i conti e non è riuscito ad averli. Il perchè, onorevole De Luca, è presto detto: si tratta di una contabilità intricatissima. Siamo noi i primi a rammaricarci di questo stato di cose, ma devo dire che si tratta di una contabilità complicatissima, che deve rifare migliaia di partite, a partire dal 1920, accertando dati e fatti lontani nel tempo e necessariamente dubbi e confusi. Io speravo che, dopo anni dalla cessazione della guerra, si fosse venuti a capo di questa contabilità, ma ho dovuto ricredermi. Forse noi dovremo arrivare alla conclusione che bisognerà fare un conto molto approssimativo e chiuderlo forfaitariamente, fare, insomma, quanto lo Stato, nonostante il disordine del periodo di emergenza, è riuscito ad evitare presentando regolari consuntivi, per ammonire che non si speri mai in lacune e sanatorie in materia che attiene al pubblico denaro.

Forse la Cassa marinara non riuscirà a fare altrettanto. Debbo peraltro aggiungere che non si tratta di negligenza, di neghittosità, di pigrizia, ma di difficoltà obiettive, di cui mi rendo conto.

Nessuna inadempienza, quindi, da parte del Tesoro.

FIORE. Dimostrerò che non è così.

BITOSSI. I conti non ci sono, quindi tutte le argomentazioni sono valide.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Dovrei leggervi tutti i dati che ho qui, giuntimi dagli uffici del servizio statistico attuariale della Cassa? Non lo faccio perchè il documento è di carattere soltanto confidenziale e orientativo.

Veniamo ora alla seconda questione: contributo dello Stato nella formazione dei fondi della previdenza marinara. Il Tesoro ha sempre seguito un principio in questa materia. Ha ritenuto cioè di dover contribuire, imponendo un sacrificio notevole, ma giustificato, alla collettività, soltanto nella formazione di un fondo che assicuri a tutti i lavoratori un minimo di prestazioni previdenziali. Non è, invece, finora intervenuto — e non ha intenzione di intervenire — a favore di quanti, con la loro organizzazione speciale ed autonoma, riescono a creare delle situazioni di previdenza più favorevoli di quelle che riguardano la generalità dei lavoratori. È evidente che, se è giusto far contribuire la collettività per garantire il minimo, non è più giusto costringerla a contribuire a favore

di categorie più fortunate che riescano a darsi una struttura assicurativa tale da superare di gran lunga il livello previdenziale della generalità dei lavoratori.

C'è stato, in qualche conversare, ricordato il caso della Cassa speciale per i lavoratori addetti allo spettacolo (l'onorevole Monaldi lo ricorderà). È esatto: la legge del 1952 ha previsto il contributo dello Stato per questa Cassa speciale.

Però anche qui resta inviolato il principio ricordato perchè, allo stato, gli addetti allo spettacolo ricevono le stesse prestazioni previdenziali che riceve la generalità dei lavoratori. A favore delle altre Casse speciali come quella marinara, dei telefoni, dei ferrotramvieri, ecc., non siamo intervenuti e riteniamo di non dover intervenire perchè il livello delle loro pensioni e dei loro diritti previdenziali è molto al di sopra del livello previdenziale degli altri lavoratori.

È evidente peraltro che, se quest'impostazione di principio fosse riveduta e si dovesse accettare la norma del contributo anche a favore delle Casse speciali che fanno trattamenti superiori a quelli della generalità, la rinnovazione non riguarderebbe soltanto i marittimi ma tutte le Casse speciali e la questione non dovrebbe essere esaminata in questa sede, ma in sede di un provvedimento di carattere generale da giudicarsi e discutersi in tutte le sue ripercussioni anche di ordine finanziario.

BITOSSI. Ma per i nove decimi li avete già concessi.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* I nove decimi hanno un trattamento di pensione inferiore a quello previsto per le Casse speciali e per i nove decimi lo Stato sente il dovere di far concorrere la collettività alla formazione del fondo necessario, non per coloro che hanno una pensione nettamente superiore.

BITOSSI. Dal 1945 in poi si è seguìta un'altra teoria.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Non c'è esempio di intervento dello Stato a favore di una Cassa speciale.

BITOSSI. Ma se è la prima volta che si discute una legge per una Cassa speciale!

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Ho già detto che lo Stato provvede ai lavoratori che hanno una prestazione previdenziale bassa, ma quando ci sono delle categorie che riescono coi propri mezzi ad assicurare prestazioni previdenziali superiori, la collettività non ha il dovere di intervenire.

Dicevo, dunque, che in ogni caso la subordinata è di carattere generale e non può essere risolta in questa legge. Va da sè, poi, che lo Stato non dovrebbe mai intervenire nella misura proposta dal senatore Fiore perchè dovrebbe sempre determinare il proprio contributo sul metro esatto di quello deliberato per la generalità dei lavoratori. Non si dovrebbe, quindi, dare un 25 per cento in rapporto al livello elevato delle pensioni che conseguono le categorie speciali, ma si dovrebbe fare, in ogni caso, il rapporto con le pensioni che consegue la generalità dei lavoratori. Tutti questi aspetti implicano uno studio approfondito anche in relazione alla vastità delle ripercussioni finanziarie ed ecco perchè il Governo si oppone a che in questa sede si affronti una questione di tanta importanza e di generale applicazione.

In ultimo vorrei dire all'onorevole Fiore che chiedere i 4 miliardi e mezzo significa rendere impossibile l'approvazione della legge perchè non c'è copertura e siamo all'inizio del bilancio.

DE LUCA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Le dichiarazioni rese del Sottosegretario al tesoro mi hanno vivamente sorpreso perchè non avrei mai creduto che una qualunque Cassa, che amministra il denaro dello Stato, non fosse in condizioni di presentare i suoi conti ad ogni richiesta dello Stato stesso. Si è verificato così il singolare fatto che noi abbiamo saputo, per bocca del rappresentante del Governo, che a questa Cassa — la quale sembrava dovesse essere creditrice — lo Stato ha dato 2 miliardi di più del proprio debito. Io segnalo semplicemente questo fatto ed aggiungo che seppure le vicende degli ultimi anni, indipendentemente dalla volontà degli uomini, hanno potuto influire sulla chiarezza contabile, credo di aver ragione di chiedere al Governo che questa situazione sia nettamente e categoricamente chiarita, perchè noi non intendiamo seguitare a fare anticipazioni ad occhi chiusi, trattandosi del danaro dello Stato.

MONALDI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MONALDI. Io ho esposto la mia opinione ieri nell'intervento in discussione generale. Qui si tratta di due problemi: uno è l'onere effettivo dello Stato per effetto di determinate disposizioni di legge. Su questo mi pare ci sia consenso unanime. Si tratta di stabilire la cifra: lo Stato in questo momento concorre con un anticipo di 800 milioni.

Seconda questione: l'intervento dello Stato per l'adeguamento e rivalutazione delle pensioni. Vorrei pregare l'onorevole Gava di considerare il problema non sotto il profilo nel quale egli lo vede, ma in questo altro senso. La gestione per effetto della guerra ha subìto dei danni incalcolabili. Se oggi si vogliono rivalutare le pensioni già erogate, è necessario venire incontro alle necessità nuove della gestione. L'intervento dello Stato significa l'intervento della comunità; questo principio è stato già sancito nella legge previdenziale.

Quindi io vorrei permettermi di proporre al Senato un ordine del giorno che concepirei così: « Il Senato invita il Governo ad esaminare la possibilità di un adeguato intervento dello Stato per concorrere all'adeguamento e alla rivalutazione delle pensioni della previdenza marinara, di cui al disegno di legge numero 2242 ». In subordinata il rappresentante del Tesoro ha già accettato questo ordine del giorno.

FIORE Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FIORE. Io ho il debito di una risposta all'onorevole Gava. Vorrei intanto ricordargli che l'opposizione quando presenta degli emendamenti lo fa con grande senso di responsabilità. L'onorevole Gava, rappresentante del Ministero del tesoro, non ci ha saputo dare delle cifre, sia pure approssimative, sul dare e sull'avere dello Stato nei confronti della Cassa di previdenza marinara e ciò naturalmente ci meraviglia un pochino.

Cercherò di aiutare l'onorevole Sottosegretario; guardi, onorevole Gava, anche noi abbiamo fatto dei calcoli basandoci sulla relazione dell'onorevole ministro Cappa a questo disegno di legge. Prendiamo atto di quanto è detto in merito nella relazione governativa ed alle cifre in essa contenute. Il ministro Cappa ha presentato questo disegno di legge di concerto con i Ministri del lavoro e del tesoro, quindi ella, onorevole Gava, non può ora capovolgere la situazione. Il ministro Cappa commentando l'articolo 22 scrive: « Lo Stato concorre in favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, numero 1996, con una annualità di lire 1.500.000. Tale annualità, che nel ventennio 1930-1931, 1950-1951 è stata di lire 4.500.000 ai sensi dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1931, n. 456, dovrebbe costituire la contropartita dell'onere derivante alla Cassa predetta dal riconoscimento dei servizi militari ai fini della contribuzione e delle prestazioni relative. Evidentemente dette somme, che la Cassa ha sempre ritenuto inadeguate a coprire l'onere di cui sopra, lo diventano ancor più adesso in base alle nuove competenze medie proposte». Ed ancora: « l'articolo 13 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, dispone che gli assegni di morte e le quote di pensione corrispondenti ai contributi considerati come versati per il periodo di servizio militare compiuto dagli inscritti alla Cassa fra il 10 giugno 1940 e la fine del sesto mese dopo la cessazione dell'ostilità, sono a carico dello Stato. Lo stesso articolo prevede lo stanziamento in bilancio delle somme occorrenti, ma non risulta che ciò sia stato ancora fatto.

« L'articolo 46 del regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, sopra citato considera per una entità doppia alla sua durata, ai fini delle prestazioni dovute dalla Cassa, la navigazione compiuta su navi militari o su navi mercantili durante la guerra 1915-1918. Analogamente dispone l'articolo 11 del citato decreto-legislativo luogotenenziale 22 marzo 1946, n. 391, per la navigazione compiuta durante la recente guerra.

« L'articolo 13 del regio decreto-legge 2 novembre 1933, n. 1594, infine considera doppio a tutti gli effetti delle prestazioni assicurative il periodo di servizio a terra nei reparti combattenti della Marina militare compiuto in zona di operazioni dal 24 maggio 1915 all'11 novembre 1918.

« Occorre anche tener presente che il numero dei marittimi civili deceduti in occasione di sinistri occorsi a navi mercantili per fatti di

guerra supera le 3.400 unità (numero 3427), che non indifferente è anche il numero dei marittimi invalidi per fatti di guerra e che, infine, numerosi sono stati anche i casi di decesso e di invalidità verificatisi nei campi di internamento e di prigionia fra i marittimi soggetti alla legge 7 aprile 1941, n. 266, decesso e invalidità che l'articolo 14 del decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1945, numero 334, considera sempre come derivanti da infortunio causato da fatto di guerra.

« Da calcoli approssimativi fatti recentemente risulterebbe che la quota parte delle pensioni che dovrebbe far carico allo Stato per effetto delle citate disposizioni di legge corrisponde press'a poco ad un quarto dell'intero onere delle pensioni ».

Onorevole Gava, faccia il calcolo per un quarto dell'intero onere e vedrà che in base alla stessa relazione Cappa arriviamo ad un miliardo e 600 mila lire, mentre i nostri calcoli fatti con accuratezza ci dànno 2 miliardi e 200 mila lire. Siamo quindi lontani dagli 800 milioni di cui lei parla. Le sue cifre sono veramente molto orientative!

Sin dal 1949 la Federazione dei lavoratori del mare ed il suo massimo dirigente, onorevole Giulietti, hanno detto in tutti i toni al Governo di ottemperare ai suoi doveri versando le somme che esso deve alla Cassa di previdenza marinara. Voi dite: noi siamo in credito. Noi vi ricordiamo che dalla stessa relazione Cappa risulta invece che siete in debito per un cifra considerevole. Per la seconda parte l'onorevole Monaldi ha voluto fare un ordine del giorno. Ma non scherziamo con le cose serie. Penso che sia molto più serio che voi ci diciate che non potete accettare il contributo del 25 per cento. Onorevole Monaldi, in sede di legge per l'invalidità e vecchiaia si è votato l'ordine del giorno Santero secondo il quale entro tre mesi il Governo doveva presentare un disegno di legge per l'assistenza medico-farmaceutica ai pensionati. Ha visto come è stato presentato e come ha risposto il Governo!? Perchè vogliamo prenderci in giro e prendere in giro altra gente? Perchè si dica che il Senato ha votato un ordine del giorno? Ella ha riconosciuto che il Governo ha il dovere, in una certa misura, di intervenire. Possiamo metterci d'accordo sulla misura ma il fatto resta. Infatti per la previdenza sociale, la Commissione presieduta dall'onorevole D'Aragona per la riforma previdenziale licenziando le sue 88 mozioni orientative approvava l'intervento dello Stato in tutti i rami della previdenza sociale, specialmente per quanto riguarda le pensioni. Si può venire magari a discutere sull'entità del contributo, ma il principio bisognerebbe assolutamente affermarlo, non si può dire « noi non diamo niente ».

PRESIDENTE. Senatore Fiore, qualora non si trovi un contemperamento, mantiene il suo emendamento?

FIORE Sì.

PRESIDENTE. Il relatore ha nulla da aggiungere alle dichiarazioni precedentemente fatte?

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione ripete quello che ha già detto. L'onorevole Sottosegretario al tesoro ha affermato che accetta la discussione sul principio. Abbiamo un po' sconfinato da quello che è l'argomento in discussione e non per colpa mia.

Ho già detto prima che vorrei che come principio fosse accettato il contributo dello Stato sia pure in forma ridottissima. Quindi riaffermo che la Commissione sul 25 per cento è nettamente contraria, ma subordina questo suo parere contrario all'accettazione da parte del Governo del principio del contributo, sia pure ridotto nei minimi termini.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Mi sembra che l'articolo in discussione concilî la tesi della Commissione con la tesi che ha esposto il sottosegretario Gava: « In attesa che sia stabilito l'effettivo ammontare degli oneri posti a carico dello Stato per il riconoscimento a norma delle vigenti disposizioni, ai fini previdenziali, di periodi di servizio militare compiuti dai marittimi mercantili e non coperti di contribuzione, è concessa da parte dello Stato, salvo conguaglio, un'anticipazione a favore della Cassa nazionale per la previdenza marinara di lire 800 milioni, per l'esercizio finanziario 1951-52. Alla copertura dell'onere è destinata una aliquota delle maggiori entrate di cui al secondo provvedimento legislativo di variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario

predetto. Il Ministro del tesoro provvederà, ecc. ecc. ».

Per questa partita quindi il Governo ha provveduto. Per quello che sarà l'avvenire, attendiamo quel che sarà per accadere nell'applicazione della legge che oggi stiamo per approvare. A seconda delle esigenze che potranno sopraggiungere lo Stato interverra se e quando sarà suo dovere di intervenire.

Non so perchè vogliamo impuntarci su questo punto quando l'articolo concordato dal Ministro della marina mercantile con quello del tesoro oggi offre la possibilita di approvare la legge.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo dell'articolo 23 presentato dai senatori Fiore, Bitossi ed altri e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Do ora lettura dell'ordine del giorno presentato dal senatore Monaldi:

« Il Senato invita il Governo ad esaminare la possibilità di un adeguato intervento dello Stato per concorrere all'adeguamento e alla rivalutazione delle pensioni della Previdenza marinara di cui al disegno di legge n. 2242 ».

Il Governo lo accetta?

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Come raccomandazione.

PRESIDENTE. Senatore Monaldi, insiste perchè sia posto in votazione?

MONALDI. Sì.

PRESIDENTE. Lo metto allora ai voti.

BERLINGUER. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERLINGUER. Dichiaro che non voterò l'ordine del giorno non soltanto per le ragioni che ha detto il collega Fiore e cioè perchè ordini del giorno ben più impegnativi di questo sono stati posti nel nulla dal Governo, come per esempio l'ordine del giorno del collega Santero per l'assistenza ai pensionati della Previdenza sociale, ma anche perchè questo nuovo ordine del giorno viene formulato nella maniera più evanescente; si rivolge, con esso, un semplice invito al Governo « perchè studi la possibilità di provvedimenti ». Non si chiede alcun impegno. Preferisco, se mai, prender atto di quanto ha detto l'onorevole ministro Cappa; egli si è riferito all'articolo 22 di questa legge; preciso che questa norma impegna gia il Governo ad ulteriori conguagli. La categoria lo terrà presente per considerare il problema come ancora aperto e come urgente, traendone tutte le conseguenze che crederà opportune. (*Approvazioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Chi approva l'ordine del giorno del senatore Monaldi è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto adesso ai voti l'articolo 23 nel testo di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 24.

La liquidazione della pensione, ai sensi della presente legge, comporta il definitivo ritiro del libretto di navigazione.

Ai titolari di pensioni che prestano la propria opera retribuita alle dipendenze di altri, con lavori compiuti a terra il trattamento complessivo di pensione previsto dalla presente legge è ridotto di una quota pari ad un quarto del trattamento stesso, salvo quanto disposto nell'ultimo comma. I lavoratori sono tenuti a dichiarare al proprio datore di lavoro la loro qualità di pensionati.

Il datore di lavoro, a seguito della denuncia o comunque accertata la qualità di pensionato del proprio dipendente, ha l'obbligo di detrarre dalla retribuzione l'importo della quota prevista nel primo comma e corrisposta dalla Cassa nazionale per la previdenza marinara e di versarla alla Cassa stessa che lo accrediterà al Fondo di ripartizione.

La trattenuta di cui al precedente comma non può superare il 25 per cento della retribuzione.

PRESIDENTE. A quest'articolo i senatori Monaldi, Grava e Pezzini hanno presentato il seguente emendamento:

« Sostituire il primo comma con il seguente:

" La liquidazione della pensione, ai sensi della presente legge, comporta il definitivo annullamento del libretto di navigazione " ».

Ha facoltà di parlare il senatore Monaldi per illustrare questo emendamento.

MONALDI. Rinunzio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Domando l'avviso della Commissione e del Governo su questo emendamento.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione è favorevole.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. I senatori Bitossi, Fiore, Berlinguer ed altri hanno proposto di aggiungere al primo comma le seguenti parole: « che potrà essere riconsegnato qualora il marittimo pensionato intenda riprendere la navigazione con la conseguente sospensione della pensione ».

BITOSSI. Lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 24, con l'emendamento sostitutivo del primo comma presentato dai senatori Monaldi ed altri ed accettato dalla Commissione e dal Governo. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 24-*bis*, presentato dai senatori Monaldi, Grava e Pezzini. Se ne dia lettura.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 24-*bis*.

Nel caso di morte dell'assicurato senza che sussista per i superstiti il diritto alla pensione si applicano le disposizioni dell'articolo 13 della legge 4 aprile 1952, n. 218.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Monaldi per illustrare questo emendamento.

MONALDI. Oggi se l'assicurato dovesse decedere senza diritto a pensione, i superstiti, per effetto di una legge che è stata modificata nel 1939, percepirebbero 125 lire al mese per sei mesi.

Nella legge generale delle pensioni previdenziali è stata prospettata e approvata una rivalutazione di questa indennità nei limiti compresi fra lire 22.500 e lire 67.000. Propongo che le stesse disposizioni vengano applicate alla previdenza marinara.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere l'avviso della Commissione sull'articolo 24-*bis*.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione è favorevole.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Ministro per esprimere l'avviso del Governo.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 24-*bis*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 25.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 25.

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta dei Ministri per la marina mercantile e per il lavoro e la previdenza sociale, saranno emanate le norme eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.

PRESIDENTE. I senatori Berlinguer, Bitossi ed altri hanno presentato il seguente emendamento:

« Dopo le parole: " previdenza sociale ", inserire le parole: " sentite le organizzazioni sindacali interessate " ».

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo non può accettare un emendamento di questa natura perchè sarebbe come introdurre un principio nuovo in quanto si tratta di norme di applicazione della legge che rientrano proprio nell'attività dell'esecutivo senza alcuna ingerenza di altri organi. Il fatto di ave-

re aggiunto questa frase in altri articoli non significa che debba essere aggiunta qui.

BERLINGUER. Non insisto nell'emendamento.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 25 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 26.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 26.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni della presente legge e delle altre leggi e decreti concernenti la Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Esso ha anche la facoltà, in sede di formazione del predetto testo unico, di modificare e integrare le disposizioni predette per coordinarle con quelle relative alle altre assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalle Casse marittime, per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie e con le altre leggi dello Stato.

L'autorizzazione di cui al primo comma dovrà essere esercitata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

PRESIDENTE. Mi pare che la formulazione di quest'articolo possa fare nascere il dubbio che i poteri concessi al Governo per la formazione del testo unico siano eccessivi e contrastino coi princìpi di diritto costituzionale.

MONALDI. Propongo di sostituire, nel secondo comma, le parole « di integrare e modificare » con le altre: « di coordinare » e di sopprimere le parole: « per coordinarle ».

TOMMASINI, *relatore*. D'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 26 con le modifiche proposte dal senatore Monaldi. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 27.

LEPORE, *Segretario*:

Art. 27.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

PRESIDENTE. I senatori Bitossi, Fiore, Berlinguer ed altri hanno proposto di sostituire l'articolo con il seguente:

« La decorrenza di applicazione della presente legge, per quanto riguarda le prestazioni, è stabilita alla data del 1° luglio 1949.

« Per il periodo dal 1° luglio 1949 alla data di entrata in vigore della presente legge sarà liquidata ai pensionati marittimi, o dai loro aventi causa, a titolo di conguaglio la eventuale differenza tra il trattamento previdenziale della presente legge e l'assegno complementare già corrisposto in forza della legge 10 agosto 1950, n. 274, e della legge 2 gennaio 1952, n. 14.

« La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

I senatori Giacometti, Tignino ed altri hanno inoltre proposto il seguente testo sostitutivo:

« Il nuovo trattamento di quiescenza previsto nella presente legge avrà decorrenza a datare dal 1° gennaio 1952.

« La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Ha facoltà di parlare il senatore Berlinguer per svolgere l'emendamento di cui è firmatario.

BERLINGUER. Questi emendamenti hanno origine dalla necessità di evitare che questa legge porti lo strano crisma dell'articolo 26 secondo il quale essa entrerebbe in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Io ho avuto già occasione, nel mio intervento in sede di discussione generale, di deplorare questa singolare innovazione. Lo stesso tentativo si era fatto nel disegno di legge per le pensioni della Previdenza sociale, ma il Senato accolse le nostre insistenze e modificò l'articolo 7 di tale disegno di legge.

Per la decorrenza sono stati presentati vari emendamenti. Il primo è quello che reca anche la mia firma, secondo il quale la decorrenza degli aumenti dovrebbe essere fissata al luglio

del 1949, perchè in quella data furono concessi degli acconti ed assunti degli impegni. Oggi l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro dichiara che il Tesoro è creditore verso la Cassa di previdenza marinara e soggiunge che ignora l'ammontare di questo preteso credito: con ciò è in contrasto con la relazione che, si noti, non è soltanto presentata dal ministro Cappa, ma che è stata stesa di concerto col Ministero del tesoro, e, cioè, in contrasto col suo stesso Dicastero. Soggiunge l'onorevole Gava che siamo di fronte ad una contabilità intricatissima la quale gli consentirebbe soltanto di fornire al Senato dei dati orientativi. Questa dichiarazione è sbalorditiva in ogni suo aspetto ed è in contrasto con la realtà. Ma trascuro la polemica anche perchè vorrei che questa nostra discussione non si chiudesse con asprezza; mi permetto soltanto di osservare che il concetto dell'onorevole Gava è viziato da intima assurdità. Il Tesoro non è una società di affari che debba valutare i suoi crediti e i suoi debiti, è un organo dello Stato il quale deve provvedere alle condizioni di vita dei cittadini così come ha fatto per le pensioni della Previdenza sociale ed anche allora in misura che noi consideriamo inadeguata. Credo perciò di poter insistere sul nostro emendamento.

Vi è anche un emendamento subordinato di altri senatori il quale tende a far risalire la decorrenza degli arretrati di queste nuove pensioni al 1° gennaio 1952. A questo proposito devo fare alcune osservazioni. In fondo si richiede al Tesoro un onere che riguarda un solo esercizio, e che è limitatissimo, perchè, mentre per i pensionati della Previdenza sociale ci si riferiva a ben 2 milioni di interessati, qui ci si riferisce soltanto a 26.000 pensionati. Dunque all'1,3 per cento di quelli dell'I.N.P.S. Quindi onere limitato, onere che riguarda un solo esercizio; penso che non ci si vorrà dire ancora una volta, alla fine della discussione, che anche questa nostra proposta sia di carattere demagogico. È un'accusa che noi respingiamo con sdegno e che il Senato ha già respinto. Quando abbiamo sostenuto, discutendosi il disegno di legge della Previdenza sociale, che bisognava concedere a quei pensionati la tredicesima mensilità, da voi si è detto pure che la nostra richiesta era demagogica, che mancava la copertura; ma la copertura si è, poi, subito trovata. Si è ripetuta la stessa accusa quando abbiamo chiesto una retrodatazione che riguardava quei 2 milioni di pensionati ed ancora una volta la copertura per l'esercizio in corso è stata trovata. Penso dunque che voi, onorevoli colleghi, vorrete concludere questa discussione approvando il nostro emendamento o quanto meno accogliendo l'emendamento subordinato, ma non lasciando mai in vigore la disposizione dell'articolo 26, questa iniqua norma che deve essere cancellata dal disegno di legge!

PRESIDENTE. Insiste nel suo emendamento?

BERLINGUER. Insisto, insistiamo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Tignino per illustrare l'emendamento di cui è firmatario.

TIGNINO. Rinunzio a svolgerlo, pur mantenendolo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore per esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti in esame.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione è contraria. Spiego la ragione; prima di tutto perchè qui si potrebbe eccepire la eccezione di un maggior impegno di spesa e quindi occorre secondo me che la Commissione finanze e tesoro esprima il suo parere. In secondo luogo, perchè si prevede la retrodatazione al 1° gennaio 1949 con la corresponsione del conguaglio tra il 1° gennaio del 1949 e la data di decorrenza. È proprio questa decorrenza, come nella legge n. 218, che pone voi nella privilegiata condizione di trascurare che la legge sia o no approvata alla svelta, perchè pensate che anche se la legge non verrà approvata prestamente basterà farla con effetto retroattivo. La Commissione, per queste considerazioni, soprattutto inerenti al maggior onere di spesa sul quale in mancanza del parere della 5ª Commissione dovrà pronunciarsi il Governo, è contraria. Ove il Governo non abbia da eccepire la stessa considerazione della maggiore spesa qualora la decorrenza fosse limitata a un solo semestre, evidentemente la Commissione sarebbe ben felice che fosse accettata la decorrenza 1° gennaio 1952.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro, per esprimere l'avviso del Governo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Desidero dare dei chiarimenti perchè qui si fa carico al Tesoro di responsabilità che il Tesoro non ha. Non è una questione di copertura o di denaro che il Tesoro debba metterè a disposizione della Cassa marinara. Qui si tratta di oneri che dovrebbe sostenere la Cassa marinara coi suoi mezzi esclusivi che sono determinati dalle contribuzioni dei marittimi e degli armatori, contribuzioni che dal 1949 in poi non sono state pagate e per le quali loro, senatori di opposizione, vogliono esentare gli armatori e la gente di mare dal pagamento. Il loro articolo, infatti, suona così: « La decorrenza di applicazione della presente legge, per quanto riguarda le prestazioni, è stabilita alla data del 1° luglio 1949 ». Dove si trovano i sei e più miliardi necessari a pagare la decorrenza dal 1° luglio 1949? Ed anche se si imponesse l'obbligo dei contributi, come farebbe la Cassa marinara a realizzarli per sei miliardi nei confronti degli armatori e dei marittimi i quali ultimi avranno certamente in gran parte mutato i rapporti di lavoro con varie società armatoriali? È una questione insolubile, nè il Tesoro c'entra, perchè il principio dell'intervento del Tesoro non è stato ammesso. Le osservazioni svolte per l'emendamento dell'onorevole Bitossi, valgono anche per l'emendamento Giacometti e Tignino.

BERLINGUER. Formulato in maniera diversa!

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Anche qui c'è la mancanza dei contributi, anche qui c'è l'obbligo del pagamento di arretrati per l'ammontare superiore ad un miliardo. Dove troverebbe la Cassa questo miliardo? Noi abbiamo sentito dire da destra e da sinistra che il congegno finanziario di questa Cassa non è solido e non è tale da lasciar tranquilli. Volete voi imporle una crisi gravissima costringendola a pagare con mezzi che non ha? Ecco la ragione centrale dell'opposizione del Governo agli emendamenti degli onorevoli Bitossi e Giacometti.

E poi, siamo sinceri: non è che quello del 1949 sia stato un acconto, è stato un miglioramento; guai a noi se ogni volta dovessimo considerare i miglioramenti come acconti e rifarci così sulla data dei miglioramenti precedenti! Si costringerebbero il Governo e gli Enti a resistere nella concessione di miglioramenti per non vedersi costretti ad assumere, in seguito, i pesi di arretrati.

Procediamo per gradi e vedrete che un po' alla volta tireremo su tutta quanta la nostra classe lavoratrice.

Quanto ai rimbrotti mossi al Tesoro per via della mancata contabilità della Cassa, non voglio usare vivaci toni polemici nello spirito di distensione che sembra voler chiudere i nostri lavori; ma permettete che ribadisca un'affermazione. Il Tesoro non ha nessuna responsabilità per la mancanza di contabilità; ella sa, onorevole Berlinguer, che la Cassa marinara gestisce denari di privati, di armatori e di gente di mare; è una Cassa con contabilità propria che ha crediti verso il Tesoro solo in quanto lo Stato, in determinato periodo, è diventato armatore. Lo Stato armatore ha chiesto alla Cassa quali fossero i suoi debiti e la Cassa non è ancora in grado di rispondere. Ciò nonostante lo Stato armatore ha anticipato delle ragguardevoli somme.

Ho dato i chiarimenti che dovevo per ricondurre le cose sul terreno della realtà.

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Voglio spiegare perchè insistiamo. Noi insistiamo perchè ebbi la ventura di partecipare alle trattative del 1° luglio 1949 quando fu concesso un acconto e quando fu stipulato un regolare accordo firmato dagli armatori della Federazione del mare, dal sottoscritto, dal ministro Saragat, dall'allora Sottosegretario del lavoro La Pira, ove si stabiliva che venisse concesso un acconto a partire da ecc. ecc.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Poi c'è stata la legge.

BITOSSI. Il fatto è, onorevole Sottosegretario, che voi volete far pagare ai marittimi la mancata presentazione di una legge che il Ministro della marina di allora, onorevole Saragat, si era impegnato di presentare uno o due mesi dopo. Se il Ministro della marina mercantile non ha presentato la legge apposita e solo alla distanza di tre anni noi vediamo che il Ministro presenta questa legge, non potete far pagare ai marittimi le conseguenze di questo ritardo.

DE LUCA. Perchè non l'avete presentata voi?

BITOSSI. Perchè il Ministro della marina mercantile si era impegnato a farlo lui. Quindi, se gli armatori ed i lavoratori non hanno pagato i contributi in questo periodo di tempo, la colpa non è loro, ma è del Ministro della marina mercantile, o dei Ministri della marina mercantile, che si sono succeduti dal 1949 ad oggi.

D'altra parte, dicevo, quando noi abbiamo sostenuto nell'articolo precedente che il Governo con gli 800 milioni non fa altro che dare un acconto di quanto spetta a questa categoria, ciò è anche in relazione a quanto ho detto, e quando noi insistiamo che il Governo doveva pagare quel 25 per cento che ha pagato alla Previdenza sociale, è stato appunto per integrare questa somma. Il fatto è che voi volete in questa legge far pagare le conseguenze del ritardo della presentazione e del cattivo funzionamento della Cassa marinara, che non è dipendente dai lavoratori, ma è dipendente dal Governo (dal Ministro della marina mercantile per primo, dal Ministro del lavoro per secondo). Così d'altra parte in tutti gli articoli della legge avete sempre fatto pagare ai lavoratori la mancanza di applicazione di norme e di leggi che avrebbero dovuto essere di regola approvate, se si voleva fare una legge equa e giusta. Per questo motivo, signor Presidente, noi manteniamo il nostro emendamento e non consideriamo valide le dichiarazioni dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dai senatori Bitossi, Fiore ed altri e non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Lo rileggo:

« La decorrenza di applicazione della presente legge, per quanto riguarda le prestazioni, è stabilita alla data del 1° luglio 1949.

« Per il periodo dal 1° luglio 1949 alla data di entrata in vigore della presente legge sarà liquidata ai pensionati marittimi, o ai loro aventi causa, a titolo di conguaglio la eventuale differenza tra il trattamento previdenziale della presente legge e l'assegno complementare già corrisposto in forza della legge 10 agosto 1950, n. 274, e della legge 2 gennaio 1952, n. 14.

« La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Metto ai voti l'emendamento subordinato dei senatori Giacometti, Tignino ed altri, anch'esso non accettato nè dalla Commissione nè dal Governo. Lo rileggo:

« Il trattamento di quiescenza previsto nella presente legge avrà decorrenza a datare dal 1° gennaio 1952.

« La presente legge entrerà in vigore nel giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

BITOSSI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BITOSSI. Poichè non sono stati approvati i nostri emendamenti relativi alle date del 1° luglio e del 1° gennaio pregherei la Commissione e il Governo che l'articolo 26 fosse modificato nello stesso modo della legge per la previdenza sociale. Altrimenti la legge ha vigore un mese dopo la pubblicazione!

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Senatore Bitossi, se la *Gazzetta Ufficiale* pubblica la legge il 30 luglio essa entra in vigore il 1° agosto. Non è detto che la legge entri in vigore un mese dopo. La formula è « il primo giorno successivo alla sua pubblicazione ». Si è fatto diversamente per la previdenza generale dell'I.N.P.S. la quale aveva un andamento ben diverso!

TOMMASINI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI, *relatore*. Ricordo al senatore Bitossi che in Commissione egli si è meravigliato che il Governo avesse stabilito la decorrenza della legge dal 1° del mese successivo alla sua approvazione, anzi ha detto che era il primo

caso in cui la legge aveva vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione. Ora invece si meraviglia del contrario.

Ora per le ragioni che ha fatto presente il Sottosegretario noi insistiamo nel nostro punto di vista.

BERLINGUER. Si potrebbe dire la presente legge entra in vigore il 1° marzo 1952.

TOMMASINI, *relatore*. La Commissione è contraria.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Anche il Governo.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta del senatore Berlinguer. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvata*).

Metto ai voti l'articolo 27, di cui è già stata data lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame della tabella.

Da parte dei senatori Bitossi, Fiore ed altri sono stati presentati alcuni emendamenti.

BITOSSI. Poichè l'articolo 1 è stato approvato nel testo della Commissione, le nostre proposte di emendamento alla tabella decadono.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. Ho da proporre taluni emendamenti alla tabella.

PRESIDENTE. Ritengo che sia allora opportuno rinviare a domani il seguito della discussione.

CAPPA, *Ministro della marina mercantile*. È interesse che la legge possa essere trasmessa presto, come osservai, alla Camera dei deputati, in modo che questa possa esaminarla e, spero, approvarla prima delle ferie estive. Noi abbiamo da approvare ancora due articoli che sono stati accantonati il 9 e il 10. Data l'ora tarda pregherei l'onorevole Presidente di fissar per domani mattina la seduta alle 9,30 in modo da sbrigare rapidamente l'esame dei rimanenti articoli della legge e della tabella tanto attesa dalla gente di mare.

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare lettura di una interrogazione con richiesta di risposta scritta pervenuta alla Presidenza.

LEPORE, *Segretario*:

Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti, sulla mancata presentazione al Parlamento del disegno di legge approvato dal Consiglio dei ministri sin dal 19 aprile 1952, sulla perequazione delle pensioni a favore dei pensionati delle ferrovie in concessione della provincia di Siracusa (2346).

DI GIOVANNI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica domani, venerdì 11 luglio, alle ore 9,30 col seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Sistemazione della previdenza marinara (2242).

II. Discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2439) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Autorizzazione alla spesa di lire 8 miliardi per il riassetto del patrimonio immobiliare postale e telegrafico (2391) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Concorso dello Stato nella costruzione di nuove chiese (2426) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione (1065-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

5. Soppressione della Gestione Raggruppamenti Autocarri (G.R.A.) (1786).

6. Stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1952 al 30 giugno 1953 (2147).

7. Costituzione e funzionamento degli organi regionali (2056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

8. Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica (1279).

9. Riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Marina (1653).

III. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

2. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

3. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

IV. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

2. Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

V. Discussione della seguente proposta di legge (*da abbinarsi ad un disegno di legge in esame presso le Commissioni*):

PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

VI. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 23,10).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore Generale dell'Ufficio Resoconti.